



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

(pubblicazione mensile)

Anno XIII.

15 Agosto 1914.

N. 9.

SOMMARIO.

Atti Ufficiali del Ministero degli Affari Esteri e del Commissariato dell'emigrazione:

- 1) R. Decreto 6 agosto 1914 che sospende l'emigrazione dei militari di tutte le categorie;
- 2) Convenzione sanitaria tra il Regno d'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay;
- 3) Decreto ministeriale 10 maggio 1914 che toglie il divieto dell'emigrazione all'Uruguay;
- 4) Concorsi: Decreti relativi al concorso per un posto di Commissario dell'emigrazione.

GINO BUTI: *Note sul "Servizio dei rimpatri", dal Nord America.*

GINO BUTI: *La legge sulla circolazione (Currency act) degli Stati Uniti.*

G. MORONI: *Le condizioni attuali dei lavori sulla grande Transcontinentale del Canada.*

A. CARNELUTTI: *La mano d'opera italiana alla costruzione della ferrovia di montagna Briga-Furka-Disentis (Svizzera).*

V. A. TATTARA: *L'emigrazione italiana nel Regno Unito e nel Principato di Galles (Gran Bretagna) durante l'anno 1913.*

Legislazione sull'immigrazione.

Appunti di legislazione sull'immigrazione.

Legislazione sociale.

Notiziario.

ROMA

STAB. TIP. SOCIETÀ CARTIERE CENTRALI

Via Appia Nuova, 234-A

1914

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

ATTI UFFICIALI

R. Decreto 6 agosto 1914 che sospende l'emigrazione dei militari di tutte le categorie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 1, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Veduto l'articolo 3 del R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Veduto l'articolo 33-*bis* della legge 17 luglio 1910, n. 538, che stabilisce alcuni provvedimenti riguardanti l'emigrazione;

Veduto l'articolo 8 del R. Decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È sospesa fino a nuova disposizione la facoltà di emigrare consentita ai militari dai capoversi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge sull'emigrazione, nonchè dalle altre leggi e decreti sopra ricordati.

I passaporti a tutt'oggi rilasciati ai predetti militari restano annullati e saranno ritirati per cura delle autorità competenti.

I contravventori saranno puniti a termini delle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 6 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DI SAN GIULIANO — GRANDI — MILLO.

Convenzione sanitaria fra il Regno d'Italia e la Repubblica Orientale dell'Uruguay

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay, nel fine di stipulare una Convenzione sanitaria intesa ad evitare la importazione nei rispettivi paesi della peste bubbonica, del colera asiatico e della febbre gialla, senza apportare danni al commercio ed alla navigazione, hanno nominato per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza il Marchese Antonino di San Giuliano, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, Senatore del Regno, Suo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ORIENTALE
DELL'URUGUAY

Sua Eccellenza Don Rufino T. Dominguez, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia.

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. I.

Ciascuno dei due Governi si impegna di immediatamente notifica-

Convención sanitaria entre el Reino de Italia y la República Oriental del Uruguay

Su Majestad el Rey de Italia y Su Excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, con el objeto de estipular una Convención sanitaria que sirva para evitar la importación en los respectivos países, de la peste bubónica, del cólera asiático y de la fiebre amarilla, sin aportar perjuicios al comercio y á la navegación, han nombrado como sus Plenipotenciarios:

SU MAJESTAD EL REY DE ITALIA,

á Su Excelencia el Marqués Antonino di San Giuliano, Caballero de la Orden Suprema de la SS. Annunziata, Senador del Reino, Su Ministro de Estado en el Departamento de Negocios Extranjeros.

SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY,

á Su Excelencia Don Rufino T. Dominguez, Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de Italia,

Los cuales, despues de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes, que fueron encontrados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo I.

Cada uno de los dos Gobiernos se compromete á notificar inmediata-

re all'altro ogni comparsa, sul proprio territorio, della peste bubbonica, colera o febbre gialla: accompagnando o facendo seguire la notificazione da notizie particolareggiate circa:

1° la località ove la malattia è apparsa;

2° la data della sua apparizione, la origine e la forma;

3° il numero dei casi constatati e quello dei morti;

4° la estensione della o delle circoscrizioni invase;

5° per la peste: l'esistenza di una epizootia pestosa o una insolita mortalità di topi;

6° per la febbre gialla: la esistenza dello *stegomyia calopus*;

7° le misure immediatamente prese.

Pocchia, settimanalmente, saranno mandate particolareggiate notizie sul decorso della epidemia.

Art. II.

Le notificazioni e notizie di cui all'art. I saranno dirette alla rappresentanza diplomatica nella capitale del paese infetto.

I due Governi si obbligano ugualmente di comunicarsi al più presto le modificazioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze sanitarie generali, nonchè le nuove disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze generali relative alla lotta contro le malattie infettive.

mente al otro, toda aparición, en su territorio, de la peste bubónica, del cólera ó de la fiebre amarilla, acompañando ó haciendo seguir la notificación de informaciones circunstanciadas sobre:

1° el lugar donde ha aparecido la enfermedad;

2° fecha de su aparición, origen y forma;

3° el número de casos comprobados y el de defunciones;

4° extensión de la ó de las circunscripciones invalidas;

5° en cuanto á la peste: la existencia de una epizootia pestosa ó de una insólita mortandad de ratas;

6° en cuanto á la fiebre amarilla: la existencia del *stegomyia calopus*;

7° las medidas inmediatamente adoptadas.

Despues, semanalmente, se enviarán informaciones detalladas sobre la marcha de la epidemia.

Artículo II.

Las notificaciones é informaciones de que se habla en el Art. I serán dirigidas á la agencia diplomática en la capital del país contaminado.

Los dos Gobiernos se comprometen igualmente á comunicarse, á la brevedad posible, todas las modificaciones de leyes, reglamentos y ordenanzas sanitarias generales, así como todas las nuevas disposiciones legales, reglamentos y ordenanzas generales relativas á la lucha contra las enfermedades contagiosas.

Art. III.

Ciascuno dei due Governi contraenti s'impegna:

a) a rendere obbligatoria nel proprio territorio la denuncia dei casi di peste, colera o febbre gialla;

b) a tenersi informato di ogni mortalità insolita di topi nei porti marittimi e fluviali;

c) a prendere le misure efficaci per:

1° impedire l'imbarco di persone che abbiano avuto contatto con ammalati o presentino sintomi di peste, colera o febbre gialla;

2° impedire, in caso di peste o colera, la esportazione di merci o oggetti inquinati, che non siano precedentemente disinfettati a terra sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria governativa;

3° impedire, in caso di peste, l'imbarco dei topi;

4° assicurare, in caso di colera, che l'acqua potabile è pura;

5° impedire, in caso di febbre gialla, l'imbarco delle zanzare;

d) ad affidare la vigilanza sanitaria della nave ad un medico funzionario, a termini degli articoli successivi XIII, XIV e XV.

Art. IV.

La notificazione di un primo caso di peste, colera o febbre gialla constatato sul territorio di uno dei due paesi non dà il diritto al governo dell'altro paese di considerare o

Artículo III.

Cada uno de los dos Gobiernos contratantes se obliga á:

a) hacer obligatoria, en el propio territorio, la denuncia de los casos de peste, cólera, ó fiebre amarilla;

b) informarse sobre toda mortalidad insólita de ratas en los puertos marítimos y fluviales;

c) adoptar medidas eficaces:

1° para impedir el embarque de personas que hayan estado en contacto con enfermos ó que presenten síntomas de peste, cólera ó fiebre amarilla;

2° en caso de peste ó de cólera, para impedir la exportación de las mercaderías ú objetos contaminados y que no hubieran sido previamente desinfectados en tierra, bajo la vigilancia de la autoridad sanitaria gubernamental;

3° para impedir, en caso de peste, el embarque de ratas;

4° en caso de cólera, para asegurar que el agua potable sea pura;

5° en caso de fiebre amarilla, para impedir el embarque de mosquitos;

d) confiar la vigilancia sanitaria de la nave á un médico funcionario, según los términos de los sucesivos artículos XIII, XIV y XV.

Artículo IV.

La notificación de un primer caso de peste, cólera ó fiebre amarilla comprobado en el territorio de uno de los dos países, no da al Gobierno del otro país derecho á conside-

trattare come infetta la località ove il caso si sia manifestato.

Non si potrà considerare e trattare come infetta una località che quando molti casi di colera o di febbre gialla non importati si sono manifestati o quando casi di colera constatati al di là delle vicinanze del o dei primi casi, dimostrino che non si è riuscito a circoscrivere la malattia nel punto ove è apparsa.

Art. V.

Le misure che, a termine degli articoli seguenti, ciascun governo crederà di prendere, non potranno essere applicate che alle provenienze dalle località infette, la estensione delle quali sarà determinata sulla base delle informazioni previste al n. 4 dell'art. I. Ciascun Governo si impegna, a tale riguardo, di fornire i dati necessari con la massima precisione.

Art. VI.

Non potrà essere presa alcuna misura contro le provenienze da una circoscrizione infetta se la partenza abbia avuto luogo almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'epidemia.

Cesserà di essere considerata come infetta una circoscrizione dopo la dichiarazione ufficiale:

1° che nessun nuovo caso o nessun decesso per peste o colera si sia constatato dopo cinque giorni — e dopo sei per la febbre gialla — dal-

rar ó tratar como contaminada la localidad donde el caso se hubiere manifestado.

No se podrá considerar y tratar como contaminada una localidad, sino cuando se hubiesen manifestado varios casos de cólera ó fiebre amarilla no importados ó que los casos de cólera comprobados, más allá de la vecindad del ó de los primeros casos, probaran que no se ha podido circunscribir la propagación de la enfermedad al lugar donde ha aparecido.

Artículo V.

Las medidas que cada Gobierno creyera oportuno adoptar, según los artículos siguientes, no podrán aplicarse sino á las procedencias de las localidades contaminadas, la extensión de las cuales será determinada sobre la base de las informaciones previstas en el N. 4 del Art. I. Cada Gobierno se compromete, á este respecto, á suministrar los datos necesarios con la mayor precisión.

Artículo VI.

No podrá adoptarse medida alguna contra las procedencias de una circunscripción contaminada si la partida se hubiese verificado, por lo ménos, cinco días ántes del comienzo de la epidemia.

Dejará de ser considerada como contaminada una circunscripción despues de la declaración oficial:

1° de que no se ha comprobado ningún nuevo caso ó ningún fallecimiento por peste ó cólera despues de cinco días — y de seis para la

l'isolamento, morte o guarigione dell'ultimo malato;

2° che furono eseguite le necessarie disinfezioni; inoltre, in caso di peste, furono prese tutte le misure contro i topi, e in caso di febbre gialla, furono prese tutte le misure contro le zanzare.

Art. VII.

I due Governi contraenti convengono di considerare:

a) *immune* la nave proveniente da un porto compreso in una località infetta di uno dei due paesi, o sulla quale siano imbarcate persone provenienti da una località infetta, qualora nè durante la traversata nè all'arrivo si siano avvertiti morti o casi di peste, colera o febbre gialla;

b) *infetta* la nave di qualunque provenienza che abbia all'arrivo la peste, il colera o la febbre gialla a bordo o che durante la traversata abbia avuto casi di tali malattie.

Art. VIII.

Le navi *immuni* sono ammesse a libera pratica. L'autorità sanitaria del porto di arrivo potrà prescrivere soltanto le seguenti misure:

1° visita medica;

2° disinfezione della biancheria sudicia, degli effetti d'uso e degli altri oggetti dell'equipaggio o dei passeggeri nel caso che ragioni spe-

fiebre amarilla — desde el aislamiento, muerte ó curación del último enfermo;

2° de que han sido ejecutadas todas las desinfecciones necesarias; además, en caso de peste, de que fueron tomadas todas las medidas contra las ratas y, en caso de fiebre amarilla, que fueron adoptadas las medidas contra los mosquitos.

Artículo VII.

Los dos Gobiernos contratantes convienen en considerar:

a) *indemne* el buque procedente de un puerto comprendido en una localidad contaminada de uno de los dos países ó en el cual se hayan embarcado personas provenientes de una localidad contaminada, siempre que no haya tenido á bordo, ni durante la travesía, ni á la llegada, defunciones ó casos de peste, cólera ó fiebre amarilla;

b) *infectado* el buque de cualquier procedencia que tuviera á bordo, á su arribo, peste, cólera ó fiebre amarilla, ó que hubiera tenido casos de alguna de estas enfermedades durante la travesía.

Artículo VIII.

Los buques *indemnes* son admitidos en libre plática. La autoridad sanitaria del puerto de llegada solo podrá prescribir las siguientes medidas:

1° visita médica;

2° desinfección de la ropa blanca sucia, de los efectos de uso y de otros objetos de la tripulación, ó de los pasajeros, en el caso de que

ciali dedotte da circostanze constatate a bordo diano motivo per considerarli inquinati;

3° sorveglianza (1) dei passeggeri e membri dell'equipaggio, che non potrà oltrepassare i cinque giorni a datare dalla partenza dal porto infetto se si tratta di peste o di colera, e i sei giorni, se si tratta di febbre gialla.

Art. IX.

Le navi infette sono sottoposte al regime seguente:

1° visita medica;

2° gli ammalati saranno sbarcati e isolati;

3° le altre persone saranno, per quanto possibile, sbarcate e sottoposte, a datare dall'arrivo, sia a una osservazione (2), sia a una sorveglianza che non oltrepasserà i cinque giorni se si tratta di peste o colera, e i sei giorni se si tratta di febbre gialla. In caso di colera e alla condizione che non si oltrepassino i cinque giorni, l'autorità sanitaria può procedere all'esame batteriologico nella misura necessaria;

razones especiales, resultantes de circunstancias comprobadas á bordo, diesen motivo para considerárlas contaminadas;

3° vigilancia (1) de los pasajeros y miembros de la tripulación, que no podrá exceder de cinco días, contados desde la fecha en que el buque ha salido del puerto contaminado, si se trata de peste ó de cólera, y de seis días, si se trata de fiebre amarilla.

Artículo IX.

Los buques *infectados* serán sometidos al régimen siguiente:

1° visita médica;

2° los enfermos serán desembarcados y aislados;

3° las demás personas serán, en cuanto sea posible, desembarcadas y sometidas, á contar desde la llegada, sea á una observación (2), sea á una vigilancia, que no excederá de cinco días si se trata de cólera ó de peste y de seis días si se trata de fiebre amarilla. En caso de cólera y siempre que el plazo de cinco dias no sea excedido, la autoridad sanitaria puede proceder al exámen bacteriológico en la medida necesaria;

(1) Per "sorveglianza" si intende: che i viaggiatori non sono isolati, che ottengono subito la libera pratica, ma vengono segnalati all'autorità delle varie località ove si recano, per essere sottoposti ad una visita medica onde constatare il loro stato di salute.

(2) Per "osservazione" si intende: isolamento dei viaggiatori sia a bordo di una nave, sia in una stazione sanitaria, prima che ottengano la libera pratica.

(1) Por "vigilancia" se entiende: que los pasajeros no son aislados, que obtienen en seguida la libre plática; pero son señalados á la autoridad de las diversas localidades á donde se dirigen, para ser sometidos á una visita médica á fin de comprobar su estado de salud.

(2) Por "observación" se entiende: aislamiento de los pasajeros, sea á bordo de un buque ó sea en una estación sanitaria, antes de que obtengan la libre plática.

4° la biancheria sudicia e gli oggetti degli equipaggi e dei passeggeri saranno disinfettati nel caso che l'autorità sanitaria del porto abbia ragioni speciali per considerarli inquinati;

5° la nave sarà sottoposta a disinfezione totale o parziale secondo il giudizio dell'autorità sanitaria del porto.

Inoltre:

a) in caso di colera, se l'acqua potabile di bordo è considerata come sospetta, sarà disinfettata e sostituita con acqua di buona qualità; l'autorità sanitaria potrà proibire che siano evacuate nel porto le acque di sentina (water ballast) senza previa disinfezione, come pure le defezioni umane e le acque residue della nave, salvo disinfezione;

b) in caso di peste, la distruzione dei topi della nave sarà effettuata sia prima che dopo lo scarico delle stive, evitando per quanto possibile di deteriorare le merci, le macchine e gli oggetti di metallo (tòles). Questa operazione sarà effettuata con l'apparecchio Clayton o altro apparecchio, di cui i Governi contraenti riconoscano, di accordo, l'efficacia;

c) in caso di febbre gialla, le navi devono ancorare a non meno di 200 metri dalla costa, e, se possibile, si procederà a bordo alla distruzione delle zanzare prima di scaricare le merci. Se tale distruzione non sia possibile, si prenderanno tutte le misure necessarie per evitare che il personale addetto allo sbarco sia infettato.

4° la ropa blanca sucia y los objetos de la tripulación y de los pasajeros serán desinfectados toda vez que la autoridad sanitaria del puerto tuviera razones especiales para considerarlos contaminados;

5° el buque será sometido á desinfección total ó parcial, á juicio de la autoridad sanitaria del puerto.

Además:

a) en caso de cólera, si el agua potable de á bordo es considerada como sospechosa, será desinfectada y reemplazada por agua de buena calidad; la autoridad sanitaria podrá tambien prohibir el derramamiento en el puerto de las aguas de sentina (water ballast) que no hayan sido préviamente desinfectadas, así como de las deyecciones humanas y aguas servidas del buque, salvo prévia desinfección;

b) en caso de peste, la destrucción de las ratas del buque será efectuada sea ántes, sea despues de la descarga de las estivas, evitando, en lo posible, deteriorar las mercaderías, máquinas y objetos de metal (tòles). Esta operación será efectuada con el aparato Clayton ú otro, del cual los Gobiernos contrayentes reconozcan, de acuerdo, la eficacia;

c) en caso de fiebre amarilla, los buques deberán fondear á no menos de 200 metros de la costa, y, si es posible, se procederá á bordo á la exterminación de los mosquitos ántes de la descarga de las mercaderías.

Si la destrucción de los mosquitos no fuera posible, se adoptarán todas las medidas necesarias á fin

Le spese per l'applicazione di questo articolo sono a carico delle Compagnie di navigazione nei limiti stabiliti da tariffe ufficiali pubblicate anticipatamente.

Art. X.

Le navi *immuni*, anche se non provengono da una località infetta di peste, che abbiano a bordo topi riconosciuti pestosi, o sulle quali si constati una mortalità insolita di topi, saranno sottoposte al medesimo trattamento che le navi *immuni* provenienti da una località infetta di peste e, inoltre, alla distruzione dei topi da praticarsi nelle condizioni indicate dall'articolo IX, *b*).

Art. XI.

Non sono considerate come provenienti da un porto infetto le navi che alla partenza da uno dei due paesi o durante la traversata avranno toccato un porto infetto, senza essere state in comunicazione colla terra ferma o vi sbarchino soltanto i passeggeri e i loro bagagli e la posta o vi imbarchino soltanto la posta.

Se si tratta di febbre gialla, la nave deve inoltre essere tenuta lontana dalle coste per quanto possibile, e almeno 200 metri.

Le misure profilattiche eventualmente effettuate in un porto intermedio, non appartenente ad al-

de evitar que el personal empleado en la descarga sea infectado.

Los gastos para la aplicación de este artículo, son á cargo de las Compañías de navegación, dentro de los límites establecidos en las tarifas oficiales, publicadas anticipadamente.

Artículo X.

Los buques indemnes, aún cuando no procedan de una localidad contaminada de peste, que tuvieran á bordo ratas reconocidamente apestadas ó en los cuales se comprobara una mortalidad insólita de ratas, serán sometidos al mismo tratamiento que los buques indemnes procedentes de una localidad contaminada de peste y, además, á la destrucción de las ratas, á efectuarse en las condiciones indicadas en el Art. IX *b*).

Artículo XI.

No son considerados como procedentes de un puerto contaminado los buques que á la salida de uno de los dos países, ó durante la travesía, hubieran tocado un puerto contaminado, sin haber estado en comunicación con la tierra firme, y habiendo desembarcado solamente pasajeros y sus equipajes, así como lo valija postal, ó embarcado tan solo la valija postal.

Si se trata de fiebre amarilla, el buque debe, además, ser mantenido alejado, en lo posible, de las costas, por lo menos, á 200 metros.

Las medidas profiláticas eventualmente efectuadas en un puerto intermedio, no perteneciente á

cuno dei due paesi, contro il colera, febbre gialla e peste, non escludono il diritto di sottoporre la nave alle medesime operazioni all'arrivo.

Art. XII.

Le merci provenienti da un porto infetto non saranno respinte.

Non potranno nemmeno essere sottoposte a disinfezione, tranne il caso che si debbano ritenere inquinate per ragioni speciali dedotte da circostanze constatate a bordo.

Tuttavia in caso di peste, o di colera le merci o oggetti sottoindicati (anche se arrivino a mezzo di pacchi postali) potranno essere sottoposti a disinfezione o ne può anche essere proibita l'importazione:

a) gli effetti di uso personale e domestico non nuovi (biancheria usata, vesti usate, effetti lettereci, ecc.);

b) gli stracci. Sono però ammessi in quanto al colera gli stracci quando siano stati compressi idraulicamente, in balle cerchiate di metallo, e trasportati come mercanzie in grosse partite. Le lettere e la corrispondenza, i libri, gli stampati, i giornali, le carte commerciali, ecc., non sono sottoposti a nessuna restrizione nè disinfezione.

Art. XIII.

I due Governi contraenti si obbligano a dispensare dalla visita medica di rigore e dalla disinfezio-

ninguno de los dos países, contra el cólera, fiebre amarilla y peste, no excluyen el derecho de someter el buque á las mismas operaciones á la llegada.

Artículo XII.

Las mercaderías procedentes de un puerto contaminado no serán rechazadas.

No podrán tampoco ser sometidas á desinfección, excepto el caso en que deban juzgarse contaminadas por razones especiales, deducidas de circunstancias comprobadas á bordo.

Sin embargo, en caso de peste ó de cólera, las mercaderías ú objetos enumerados más adelante (aunque vengan en forma de encomiendas postales) podrán ser sometidos á la desinfección y aún puede ser prohibida su importación:

a) los efectos de uso personal y doméstico no nuevos (ropa blanca usada, prendas de vestir usadas, ropa de cama, etc.);

b) los trapos. Son, sin embargo, exceptuados, cuanto al cólera, los trapos, cuando hayan sido comprimidos hidráulicamente en balas ligadas con aros metálicos y transportados, como mercaderías, en grandes partidas. Las cartas y correspondencias, libros, impresos, periódicos, papeles comerciales, etc., no están sometidos á ninguna restricción ni desinfección.

Artículo XIII.

Los dos Gobiernos contratantes se obligan á dispensar de la visita médica de rigor y de la desinfección

ne della biancheria, degli effetti di uso, ecc., le navi *immuni* provenienti dai porti di ciascuno dei due paesi che abbiano a bordo un medico funzionario governativo specialmente incaricato dal paese di provenienza. Durante il viaggio debbono essere praticate le disinfezioni necessarie, e a tale scopo ogni nave avrà uno o più apparecchi di disinfezione (stufe) e sufficienti installazioni per le applicazioni a bordo di tutte le misure profilattiche. Le stufe devono essere munite degli opportuni apparecchi registratori.

Art. XIV.

Le dichiarazioni in forma ufficiale dei regi Commissari sulle navi provenienti dall'Italia e quelle che essi abbiano registrato nel giornale sanitario e nel giornale di viaggio sulle condizioni sanitarie a bordo, alla partenza e durante la traversata, saranno accettate come facenti piena fede dalle autorità sanitarie nei porti di arrivo della Repubblica Orientale dell'Uruguay.

Uguale trattamento sarà usato nei porti italiani alle navi provenienti dall'Uruguay aventi a bordo funzionari sanitari nelle medesime condizioni.

Art. XV.

Ciascuno dei due governi s'impegna ad assicurarsi della competenza dei Commissari regi italiani o degli ispettori sanitari delle navi uruguayane, in igiene navale, poli-

ción de la ropa blanca, efectos de uso, etc., á los buques indemnes, procedentes de los puertos de cada uno de los dos países, que tengan á bordo un médico funcionario gubernamental, especialmente comisionado por el país de procedencia. Durante el viaje deben practicarse las desinfecciones necesarias, para cuyo efecto cada buque tendrá uno ó más aparatos de desinfección (estufas) y suficientes instalaciones para la aplicación á bordo de todas las medidas profilácticas. Las estufas deben ser munidas de los correspondientes aparatos registratoros.

Artículo XIV.

Las declaraciones en forma oficial de los Comisarios Reales sobre los buques procedentes de Italia y las registradas por ellos en el diario sanitario y en el diario de viaje sobre las condiciones sanitarias á bordo, en el momento de la partida y durante la travesía, serán aceptadas y harán plena fé ante las Autoridades sanitarias en los puertos de llegada de la República Oriental del Uruguay.

Igual tratamiento será usado en los puertos italianos con los buques provenientes del Uruguay, que tengan á bordo funcionarios sanitarios en las mismas condiciones.

Artículo XV.

Cada Gobierno se compromete á asegurarse de la competencia de los Comisarios Regios italianos ó de los Inspectores Sanitarios de los buques uruguayos, en higiene naval,

zia sanitaria, microscopia, batteriologia applicata alla igiene e clinica delle malattie infettivo-diffusive.

Art. XVI.

I due Governi si riservano il diritto di adottare misure speciali per le navi in cattive condizioni igieniche o navi ingombre. Non potranno però essere considerate come ingombre le navi ad emigranti provenienti da un porto italiano e aventi a bordo un Commissario Reale per la emigrazione, quando esse abbiano a bordo le installazioni previste dalle leggi italiane ed uruguayane sulla emigrazione, nonchè gli apparecchi registratori delle stufe, di cui all'art. XIII, e il numero dei passeggeri ed emigranti esistenti a bordo non oltrepassi il massimo previsto dalle leggi suddette.

Art. XVII.

I due Governi contraenti riconoscono come valide le misure applicate alle navi in ciascuno dei due paesi, semprechè siano certificate da documento ufficiale e siano conformi ai requisiti di cui agli articoli XIII, XIV e XV. In queste misure deve essere compresa la distruzione dei topi che è obbligatoria per tutte le navi che fanno servizio regolare fra i porti dei due paesi. La distruzione dei topi deve essere eseguita almeno una volta ogni sei mesi.

policia sanitaria, microscopia, bacteriologia aplicada á la higiene, y clinica de las enfermedades infecto-contagiosas.

Artículo XVI.

Los dos Gobiernos se reservan el derecho de adoptar medidas especiales respecto de los buques en malas condiciones higiénicas, ó de los buques sobrecargados. Sin embargo, no podrán ser considerados como sobrecargados los buques de emigrantes, procedentes de un puerto italiano, que tengan á bordo un Comisario Real para la emigración, cuando estos barcos posean á bordo las instalaciones previstas por las Leyes italianas y las uruguayas sobre emigración, así como los aparatos registradores de las estufas, de que se habla en el artículo XIII, y el número de pasajeros y emigrantes existentes á bordo no exceda el máximo previsto en dichas leyes.

Artículo XVII.

Los dos Gobiernos contratantes reconocen como válidas las medidas aplicadas á los buques en cada uno de los dos países, siempre que sean certificadas por documento oficial y que llenen los requisitos de los artículos XIII, XIV y XV. En estas medidas debe ser comprendida la destrucción de las ratas, la que es obligatoria para todos los buques que hacen un servicio regular entre los puertos de ambos países. Esta destrucción de ratas deberá ser efectuada, por lo menos, una vez cada seis meses.

Le autorità dei porti in ciascuno dei due paesi devono rilasciare al capitano, all'armatore o al suo agente, semprechè se ne faccia domanda, un certificato che indichi la natura delle misure e le ragioni per cui furono applicate.

Art. XVIII.

I due Governi contraenti riconoscono che dalla presente Convenzione nessuna ingerenza deriva all'uno od all'altro di essi sulle direttive che l'altro segua nell'adozione, nella organizzazione e nella attuazione delle misure di profilassi nell'interno del proprio territorio.

Art. XIX.

Le navi che non corrispondono a tutte le prescrizioni contemplate nella presente Convenzione non potranno usufruire delle facilitazioni che ne derivano.

Art. XX.

La durata della presente Convenzione sarà di anni tre: se non è denunciata sei mesi prima della scadenza da uno dei due Governi contraenti, si intende prorogata per un altro periodo di tre anni.

La presente Convenzione deve essere ratificata entro sei mesi dalla

Las autoridades de los puertos, en cada uno de los dos países, deben expedir al Capitan, al Armador ó á su Agente, siempre que lo fuera requerido, un certificado que indique la naturaleza de las medidas y las razones por las que hubiesen sido aplicadas.

Artículo XVIII.

Los dos Gobiernos contratantes reconocen que de la presente Convención no se deriva ingerencia alguna, para uno ú otro, sobre la dirección que cualquiera de ellos adopte para el establecimiento, organización y aplicación de las medidas de profilaxis, en el interior del propio territorio.

Artículo XIX.

Los buques que no llenen todas las prescripciones contempladas en la presente Convención, no podrán gozar de las ventajas que se derivan de ella.

Artículo XX.

La duración de la presente Convención será de tres años. En caso de que no fuera denunciada seis meses ántes de su expiración, por uno de los dos Gobiernos contratantes, será considerada como prorogada por otro periodo de tres años.

La presente Convención será ratificada dentro de los seis meses sub-

data della firma ed entrerà in vigore immediatamente dopo.

In fede di che, i plenipotenziari soprannominati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e spagnuola, il 4 maggio 1914.

(L. S.) A. DI SAN GIULIANO.

siguientes á la firma, y entrará en vigor inmediatamente despues.

En fé de lo cual, los Plenipotenziarios arriba mencionados han firmado la presente Convención y le han puesto sus sellos.

Hecha en Roma, en doble original, cada uno en idioma italiano y español, el 4 de Mayo de 1914.

(L. S.) RUFINO T. DOMINGUEZ.

Decreto ministeriale che toglie il divieto dell'emigrazione all'Uruguay, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1914, numero 116.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Di concerto col Ministro dell'interno;

Visto l'art. 1° della legge 31 gennaio 1901 sulla emigrazione;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1911 col quale venne sospesa l'emigrazione all'Uruguay;

DECRETA:

La sospensione dell'emigrazione all'Uruguay cessa colla data del presente decreto.

Roma, addì 10 maggio 1914.

DI SAN GIULIANO — SALANDRA.

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 538, col ruolo organico del Commissariato dell'emigrazione ad essa allegato;

Visto il regolamento per il personale del Commissariato dell'emigrazione approvato con R. Decreto 6 marzo 1913, n. 849;

DECRETA :

Art. 1.

È aperto un concorso presso il Ministero degli Affari Esteri (Commissariato dell'emigrazione) ad un posto di commissario dell'emigrazione con lo stipendio di lire 7000 annue.

Il concorso è per titoli; però la Commissione esaminatrice ha facoltà di chiamare i candidati ad un colloquio sulle discipline attinenti ai servizi dell'emigrazione.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire entro il 30 giugno p. v. al Commissariato dell'emigrazione istanza su carta da bollo di lire 1.20 diretta al Ministro degli affari esteri, e da loro sottoscritta accompagnata dai documenti appresso indicati:

a) atto di nascita, da cui risulti che gli aspiranti non hanno superato, alla data suddetta, il 40° anno di età. Questo limite non si applica agli impiegati che già appartengono ai ruoli del Commissariato dell'emigrazione o ad altre Amministrazioni dello Stato;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

d) certificato di buona condotta di data non anteriore a quella del certificato penale e rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha la sua abituale residenza;

e) certificato di aver adempiuto agli obblighi di leva;

f) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da un medico del R. Esercito e della R. Marina in attività di servizio;

g) la laurea in giurisprudenza o la laurea in scienze economiche e commerciali o la laurea in scienze coloniali, conseguite nel Regno, o il diploma finale della scuola di scienze sociali di Firenze.

Sono dispensati dalla presentazione di tali titoli per l'ammissione al concorso gli ispettori dell'emigrazione per l'interno e per l'estero di 1^a e 2^a classe;

h) i titoli di studio (diplomi, pubblicazioni, ecc.) ed i titoli della carriera compiuta (uffici pubblici coperti, viaggi, ecc.), nonché qualunque altro documento atto a provare l'idoneità del concorrente all'ufficio a cui aspira.

I concorrenti che appartengono all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati sotto le lettere b), c), d), e).

Non si terrà conto delle domande, delle pubblicazioni, dei titoli e di qualsiasi altro documento pervenuto dopo il 30 giugno.

L'Amministrazione ha il diritto di non ammettere al concorso qualsiasi tra gli aspiranti senza indicarne il motivo.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice che verrà nominata dal Ministro degli affari esteri sarà costituita da un consigliere di Stato presidente, dal commissario generale dell'emigrazione, di due professori universitari, uno di materie giuridiche ed uno di materie economiche e di un membro del Consiglio dell'emigrazione.

La Commissione deciderà con giudizio unico e complessivo.

Art. 4.

I concorrenti che non siano già impiegati del Commissariato dell'emigrazione dovranno dichiarare nella domanda di ammissione a concorso, che, in caso di nomina a commissario dell'emigrazione, essi si obbligano ad accettare le disposizioni che ver-

ranno emanate per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato dell'emigrazione, in esecuzione dell'art. 32-bis, lettera b) della legge 17 luglio 1910, n. 538.

Roma, addì 31 maggio 1914.

Il Ministro: DI SAN GIULIANO.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 538, col ruolo organico del Commissariato dell'emigrazione ad essa allegato;

Visto il regolamento per il personale del Commissariato dell'emigrazione approvato con R. Decreto 6 marzo 1913, n. 849;

Visto il Decreto ministeriale del 31 maggio 1914 col quale era aperto un concorso ad un posto di commissario dell'emigrazione fissandosi il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso al 30 giugno corrente;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il concorso suddetto:

DETERMINA QUANTO SEGUE:

Il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione e dei relativi documenti è prorogato al 30 agosto 1914.

Roma, addì 11 giugno 1914.

Il Ministro: DI SAN GIULIANO.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 538, col ruolo organico del Commissariato dell'emigrazione ad essa allegato;

Visto il regolamento per il personale del Commissariato della emigrazione approvato con R. Decreto 6 marzo 1913, n. 849;

Visto il Decreto del 31 maggio 1914 col quale era aperto un concorso ad un posto di Commissario dell'emigrazione, fissan-

dosi come termine per la presentazione delle domande il 30 giugno 1914;

Visto il Decreto dell'11 giugno 1914 col quale il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione era prorogato al 30 agosto 1914;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il concorso stesso;

DETERMINA QUANTO SEGUE:

Il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso e dei relativi documenti è prorogato al 31 dicembre 1914.

Roma, addì 11 agosto 1914.

Il Ministro: DI SAN GIULIANO.

NOTE SUL " SERVIZIO DEI RIMPATRI ,, DAL NORD AMERICA

Rappoerto del R. Vice Console GINO BUTI, in missione agli S. U. presso il R. Ispettorato dell'emigrazione di New York).

Introduzione.

Tra le provvidenze stabilite dalla legge 31 gennaio 1904, n. 23, sull'emigrazione, ve n'ha una per la quale si stabilisce un certo numero di viaggi di rimpatrio a rata ridotta.

L'applicazione di tale provvidenza dà origine a quello che è stato detto « Servizio dei Rimpatri ».

La legge suddetta disciplina questo servizio all'art. 25, completato dall'art. 81 del relativo regolamento; il quale ultimo però contiene solo dettagli tecnici d'irrilevante importanza agli effetti dell'indole e della portata del servizio stesso.

Gli emigranti che nell'ultimo triennio (1910, 1911, 1912) rimpatriarono dal Nord America, approfittando di questa provvidenza legislativa, si aggirarono attorno ai quattromilacinquecento ogni anno, ragguagliandosi al 5,1 % degli italiani rimpatriati in totale dal Nord America.

Con queste note ci si propone, anzitutto, di riassumere le diverse disposizioni contenute nell'art. 25; poi, di prendere in particolare esame quelle, tra le disposizioni stesse, che si ravvisino espedienti a determinare, per quanto sommariamente, l'indole e la portata del servizio di cui trattasi; quindi di dire del funzionamento pratico del servizio stesso dal Nord America. Per ultimo, e a mo' di conclusione, seguono alcune osservazioni, in dipendenza dello studio precedente.

L'art. 25 della Legge 31 gennaio 1901.

Esaminiamo l'art. 25 della legge 31 gennaio 1901, e l'art. 81 del regolamento (1).

Dalla lettura dell'art. 25 della legge appare evidente come il legislatore si rivolga anzitutto al vettore di emigranti, e ponga tra i suoi obblighi quello di eseguire, come già si accennava, un certo numero di rimpatri a rata ridotta; dando a quest'obbligo carattere d'incontrovertibilità (*nonostante qualunque convenzione contraria*).

Perchè tale obbligo sussista, aggiunge subito però: « *sempre che il piroscafo tocchi nel viaggio di ritorno un porto italiano* ».

A godere di questi viaggi a rata ridotta, limita questo stesso articolo gli indigenti italiani; facendo in pari tempo competenti a disporre e richiedere i viaggi medesimi le autorità diplomatiche e consolari, come sarà esaminato meglio in seguito.

La rata ridotta vi viene fissata in ragione di due lire al giorno per tutta la durata del viaggio; il viaggio stesso venendo così a

(1) *Legge 31 gennaio 1901, art. 25*: « Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare per il prezzo di due lire al giorno, compreso il vitto, gli indigenti italiani che per qualsiasi motivo rimpatriano per disposizione e con richiesta di un regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al di sopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni pagheranno una lira al giorno, e nulla quelli sotto i tre anni ».

Regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, art. 81: « Il numero degli indigenti che un vettore è obbligato a trasportare in via di rimpatrio, giusta l'art. 25 della legge, sarà calcolato secondo la stazza netta del piroscafo. Per tali rimpatri si osserveranno le norme seguenti: a) il prezzo sarà computato in lire italiane; b) il giorno dell'imbarco e quello dello sbarco si computeranno come un giorno solo; c) il nolo potrà essere pagato anticipatamente per accordi tra il Ministero degli Affari Esteri ed il vettore, e secondo una tabella speciale ».

costare dalle venti alle venticinque lire, vitto compreso, invece di 175-200, come normalmente costa.

Una delle due lire in cui viene fissata la rata giornaliera di viaggio si può considerare che vada in spese vive (vitto, ecc.).

La proporzione nella quale i rimpatri han da effettuarsi, è stabilita in un minimo di dieci, ed un massimo di trenta posti, per piroscafi rispettivamente di meno di mille tonnellate di stazza e di più di cinquemila tonnellate: per gli altri piroscafi compresi tra le mille e le cinquemila tonnellate, si computa un posto, oltre il minimo di dieci, ogni duecento tonnellate o frazione, oltre le mille.

Indole e portata del servizio dei rimpatri.

Il servizio dei rimpatri partecipa, è evidente, della natura di tutto quell'assieme di provvedimenti, che la legge 31 gennaio 1901 ha diviso in pro' dell'emigrante; e come questi riveste, più che tutto, il carattere d'una mutua assicurazione. Giacchè è ovvio che, nella determinazione dei noli per gli emigranti, entra anche la valutazione di questo onere che la legge impone al vettore. Sono, a ben vedere, dei biglietti di passaggio venduti a 20-25 lire, invece che a 175 e 200, di cui il vettore deve tenersi indenne. E se è vero che non tutti quelli che rimpatriano a rata ridotta rimpatrierebbero se questa facilitazione non esistesse, è altrettanto vero, però, che una buona parte almeno rimpatrierebbe lo stesso: non subito, ma in successo di tempo più o meno lungo, ed a costo di stenti ed umiliazioni. E questa perdita, questo minore introito, che indubbiamente esiste — e che appare specialmente palese quando i piroscafi partano al completo, e, per far posto ai rimpatriandi dell'art. 25, il vettore debba talvolta rifiutare imbarco ai passeggeri regolari — si ripartisce, per via di rimbalzo, fra la massa degli emigranti.

V'è dunque una quota parte del prezzo del biglietto pagato dall'emigrante, colla quale, per disposizione legislativa, l'emigrante stesso si tiene aperta la via del ritorno se la fortuna cercata si mostri avversa.

Esistevano, è vero, i rimpatri stabiliti dall'art. 81 del regolamento consolare (1); ma per il fatto che le spese di viaggio sono da questo articolo poste a carico dell'erario, non poteva tale provvidenza bastare per le più vive ed immediate esigenze del movimento migratorio transoceanico.

Di qui il disposto dell'art. 25 della legge 31 gennaio 1904; il quale, in pratica, nei riguardi dell'America, sostituisce l'art. 81 del regolamento consolare; o se si voglia altrimenti, dà modo di attuare, nelle proporzioni dovute, il servizio dei rimpatri affermato come principio dal regolamento consolare.

La ragione che indusse il legislatore italiano a volere questo servizio dei rimpatri fu, senza dubbio, una ragione di indole umanitaria, ideale: soprattutto un senso di pietà per gli ammalati, gli sfortunati, i delusi; la speranza che il clima più mite potesse valere alla guarigione dei malati; che la triste esperienza fatta fuori di patria desse forza agli sfortunati e ai delusi nel nuovo lavoro, in Italia.

A queste ragioni di indole ideale, una di natura tutta pratica si potrebbe per vero contrapporre: che cioè, questi rimpatri significano importazione volontaria di malattie e di povertà. Alla quale, d'altra parte, non sarebbe difficile replicare, osservando che, di tutti i rimpatriandi, una parte notevole almeno — come già si accennava — sarebbe rimpatriata lo stesso: rimpatriata a spese proprie, a costo di dolori e di sacrifici; rimpatriata a cura della carità pubblica e privata; rimpatriata col tramite della «deportazione» a cura dei governi americani; e che quindi tanto valeva accettare le cose come stavano, risparmiare a questi infelici dolori e privazioni non necessari; e salvaguardare, con un innegabile principio umanitario, il decoro e la dignità nazionale.

E forse è qui anche un buon argomento da contrapporre ai

(1) *Regolamento per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1886 sul servizio consolare, art. 81*: « Possono essere concessi sussidi od i mezzi per ritornare in patria: «..... alle persone indigenti, che per sofferse infermità, sieno inabili al lavoro, ed agli orfani poveri ».

tanti dei fautori delle restrizioni all'immigrazione: l'eliminazione cioè di quelli, tra gli immigranti, che non hanno fatto buona prova, e che possano costituire un onere pel paese dove sono immigrati.

Lasciata a sè, l'abbiamo già detto, questa eliminazione avverrebbe, se non in tutto, in gran parte lo stesso; ma sarebbe pretesto, attraverso le deportazioni e i sussidi della carità pubblica e privata, a maggiori prevenzioni e lamentele contro l'immigrazione italiana. Organizzata, così come è, essa acquista rilievo e può essere considerata in modo a noi favorevole. E in tal senso fu fatta già conoscere ed apprezzare (1).

Quanto agli altri paesi, da cui forti correnti migratorie si riversano agli Stati Uniti, dirò che tutti, o in un modo, o in un altro, hanno un proprio servizio di rimpatri. Alle volte, come è per l'Austria e per la Grecia, l'obbligo del vettore di accettare rimpatriandi a rata ridotta non esiste; ma i rimpatriandi si accettano lo stesso per consuetudine, in via di favore. Altre volte questo obbligo esiste per convenzione speciale fra il Governo di cui trattasi e le Compagnie di navigazione interessate: così è il caso per l'Ungheria.

E circa l'estensione di quest'obbligo, ricorderò come, ad es., per le linee che trasportano emigranti dalla Germania e dalla Russia è stabilito di regola in un numero fisso all'anno.

Quanto al prezzo di questi biglietti a rata ridotta, esso si aggira di regola attorno ad una cifra superiore a quella fissata dalla nostra legge: così per l'Austria e per l'Ungheria esso si ragguaglia attorno ai dieci dollari; per la Grecia attorno ai venti.

*
* *

Ed ora, ad un altro punto: ai rapporti cioè, che per l'art. 25 della legge 31 gennaio 1901, sorgono fra autorità consolare, vettore ed emigrante.

(1) Cfr. tra l'altro il *Journal of Commerce* del 25 aprile 1913: intervista del R. Ispettore dell'emigrazione italiana a New York.

L'art. 25, dividendo il carattere di tutta quanta la rimanente legge, si preoccupa soprattutto, e lo abbiamo già rilevato, di tutelare l'emigrante nei rapporti col vettore.

L'art. 25 prende così ad oggetto il vettore per stabilire, nei suoi riguardi, l'obbligo dei rimpatri e dare a quest'obbligo carattere incontrovertibile; e considera invece autorità consolare e rimpatriandi solo per riflesso, come contro termini dell'obbligo del vettore (*il vettore sarà sempre tenuto... a rimpatriare gli indigenti italiani che rimpatriano per disposizione dell'autorità consolare*).

Ora avviene, forse come conseguenza dell'impronta di quest'articolo, che se l'articolo medesimo riesca a pieno alla tutela dell'emigrante per ciò che concerne la fissazione dei posti, il loro numero, il loro carattere d'incontrovertibilità — contenendo per tutti questi punti disposizioni chiare e precise — presenti invece delle manchevolezze per quello che concerne la determinazione delle persone che dei rimpatri possono usufruire.

L'art. 25 parla di « indigenti italiani » e limita a questa classe di persone il beneficio dei rimpatri; ma dimentica di dire, in modo preciso, nei riguardi fra autorità consolare e vettore, che è solo all'autorità consolare che spetta il determinare l'indigenza dei rimpatriandi, e che non è quindi in facoltà del vettore di discriminare fra indigenti e non indigenti. Quantunque proprio a questa conclusione condurrebbe forse l'interpretazione rigidamente letterale dell'articolo in esame; indubbiamente però contraria allo spirito della legge.

Meglio certo sarebbe stata una dizione che, pure indicando l'indigenza come criterio di massima all'autorità consolare, avesse in modo chiaro stabilito che può essere rimpatriato, sempre nei limiti fissati dallo stesso art. 25, chiunque, a prudente arbitrio dell'autorità consolare medesima, ne sia ritenuto meritevole. Chè già indubbiamente questo è l'intento dell'art. 25; e questo altresì il modo in cui la questione è praticamente risolta.

Un'altra manchevolezza si riscontra nel difetto della nozione di indigenza.

Più preciso, per questo riguardo, è il già citato art. 81 del regolamento consolare, il quale determina ciò che s'abbia a in-

tendere per indigenza nei riguardi dei rimpatri consolari, dallo stesso articolo contemplati (... possono essere concessi i mezzi di ritornare in patria: ... alle persone indigenti, che per sofferte infermità sieno inabili al lavoro...).

E analogamente — se pure anche qui non con criteri rigidi, da seguirsi tassativamente, ma con criteri da applicarsi in via analogica — dovevasi provvedere dall'art. 25; non potendosi già ragionevolmente ritenere che a questa manchevolezza ripari il succitato art. 81, il quale, oltre che riguardare materia non del tutto identica, doveva — disponendo per rimpatri a spese dell'Erario — adottare di necessità criteri più rigorosi e ristretti.

* * *

Un'altra questione: l'art. 25, nello stabilire i rimpatri a rata ridotta, e porre il relativo onere a carico del vettore, si vale dell'anzidetta parola « vettore » e della parola vettore soltanto, quando invece il trasporto di emigranti, da porti americani in Italia, oltre che da « vettori » può essere fatto anche da capitani di piroscafi, che siano muniti di speciale licenza della R. Autorità Consolare.

E qui, per intendere questa distinzione, occorre far presente che, secondo la legge 31 gennaio 1901, « vettore » o « vettore di emigranti » ha (come, del resto, è il caso anche per altre parole: ad es. per la parola « emigrante ») speciale significato. S'intende cioè per « vettore » o « vettore d'emigranti » — ed è pacifico — non chiunque trasporti emigranti; ma chi li trasporti giusta analogo patente del Commissariato dell'Emigrazione, secondo è stabilito dall'art. 13 della legge. Così come s'intende per « capitano con licenza consolare » chi trasporti emigranti giusta l'art. 19 del R. Decreto 14 marzo 1909, n. 1301.

Sicchè la quistione, a cui si accennava iniziando questo paragrafo, è questa: l'obbligo sancito dall'art. 25 della legge 31 gennaio 1901 si riferisce soltanto alle Compagnie in patente di vettore, oppure anche a quelle con licenza consolare?

E qui occorre far presente come il succitato decreto 14 marzo 1909 fosse inteso a colmare una lacuna della legge 31 gen-

naio 1901, e a disciplinare un caso dalla legge stessa non contemplato: quello cioè — come appunto si accennava — del trasporto d'emigranti italiani da porti americani nel Regno, per parte di Compagnie non in patente di vettore.

Ma il decreto 14 marzo 1909, sia per lo scopo a cui fu inteso, di completare cioè la legge 31 gennaio 1901; sia per il richiamarsi esplicito che esso fa a certe parti di questa legge; sia ancora per le lacune che esso presenterebbe, se nonostante questi richiami lo si considerasse a sè stante; non può considerarsi altro che come parte integrante della legge 31 gennaio 1901.

Sicchè la quistione dianzi posta parmi rientri in una quistione molto più complessa, che potrebbe formularsi così: « quali disposizioni della legge 31 gennaio si riferiscono al decreto 14 marzo; o in altri termini, quali delle disposizioni stabilite nei riguardi del « vettore in patente » si estendono al « capitano in licenza »? »

La quistione è stata dibattuta; nè qui è il caso di trattarla diffusamente.

A me pare però che il criterio che meglio la risolva sia quello per cui si esaminino e si distinguano le disposizioni della legge 31 gennaio 1901 in base allo spirito, alla ragione d'essere della legge 31 gennaio 1901 medesima. E posto che la ragione d'essere della legge è di provvedere alla sicurezza, all'igiene, alla *protezione* in una parola, dell'emigrante nei suoi rapporti, nella fattispecie, con chi il trasporto per mare dell'emigrante medesimo effettua — si ritenga che tutte le disposizioni della legge che mirino alla protezione, alla difesa dell'emigrante in confronto di chi lo trasporta, si applichino indifferentemente al vettore od al capitano; le altre invece si applichino rispettivamente al vettore o al capitano secondo come furono intese.

Come esempio della prima categoria citerò l'art. 26 della legge il quale, pur riguardando esclusivamente il vettore, si estende naturalmente anche al capitano con licenza, nella facoltà accordata all'emigrante di intentare azione, per ogni controversia relativa alla legge d'emigrazione, colla procedura speciale dall'articolo medesimo stabilita.

Come esempio della seconda categoria ricorderò la differente

tassazione a cui il rilascio della patente di vettore, rispettivamente della licenza consolare, viene sottoposto.

Ora se, alla stregua di questa distinzione, si consideri l'onere dei rimpatri, e quantunque esso assicuri determinati *vantaggi* all'emigrante, pure malamente potrebbe sostenersi che esso rientri tra quelle disposizioni che intendono alla *difesa* dell'emigrante in confronto del vettore; e che quindi si estenda ad altri che non sia il vettore, per cui fu originariamente intesa.

Praticamente però, la questione — almeno per quel che riguarda le partenze dal Nord America — se pure fu posta, fu già risolta, nel senso che l'onere dei rimpatri a rata ridotta si estende anche alle Compagnie in licenza avendo esse accettato — e non in via di favore — di trasportare rimpatriandi a rata ridotta, sino da quando le licenze consolari medesime furono istituite.

E così la pratica, per quanto con una consuetudine *contra legem*, colma una lacuna dovuta forse più che tutto a dimenticanza; giacchè non si saprebbe vedere per quale ragione, una volta stabilito il principio che una quota parte dei viaggi di rimpatrio debba avvenire a quota ridotta, al principio stesso abbia a farsi eccezione proprio per quelle tra le imprese di trasporto di emigranti che i soli viaggi di ritorno intendono di fare.

Ancora: l'art. 25, dopo aver fissata la rata da corrispondersi pei rimpatri che disciplina, stabilisce la proporzione in cui la rata stessa debba ridursi quando i rimpatriandi siano dei fanciulli.

E in così fare accoglie criteri diversi da quelli a cui la stessa legge s'attiene quando determina la proporzione in cui, nei riguardi pure dei fanciulli, debbano ridursi i noli regolari.

Mentre l'art. 74 (lettera *e*) del regolamento, che disciplina questa materia per quel che concerne i noli regolari, accoglie il concetto del mezzo biglietto, del quarto di biglietto, e del biglietto nullo (cioè a dire mezzo nolo regolare, un quarto di nolo, niente) rispettivamente per i fanciulli tra i dieci e i cinque anni, per quelli tra i cinque e i tre, e per gli altri inferiori ai tre anni, l'art. 25 non considera altro che il caso della metà rata ridotta, e niente, rispettivamente per i fanciulli fra i dodici anni e un anno di età e quelli inferiori ad un anno.

E in così fare determina un inconveniente non trascurabile alle Compagnie di navigazione, le quali si vedono contabilmente accresciute le categorie in cui gli emigranti vanno divisi; e origina così una ragione di più di malumore contro i rimpatri consolari, senza di fatto apportare un sensibile vantaggio all'emigrante; al quale d'altronde, pur rispettando i limiti d'età fissati dall'art. 74 del regolamento, si poteva — se si fosse voluto — giovare, e molto di più, diminuendo d'alcunchè la rata ridotta di base.

Funzionamento del servizio dei rimpatri dal Nord America.

Dopo aver esaminato così l'art. 25, e aver rimesso in rilievo l'indole e la portata del servizio dei rimpatri, vediamo come all'attuazione pratica di questo servizio si proceda nel Nord America.

Due momenti sono a considerarsi, a questo effetto, nell'articolo 25, che, d'altra parte, li specifica chiaramente:

la disposizione dei rimpatri;

la richiesta dei rimpatri:

il primo, evidentemente riferentesi, in modo diretto, all'emigrante; il secondo al vettore.

Praticamente, la disposizione dei rimpatri dal Nord America è fatta singolarmente dai diversi Consolati, sparsi nel territorio dell'Unione e del Canadà; sia direttamente, sia pel tramite delle Regie Agenzie Consolari dipendenti, e quindi: nell'Unione Nord Americana, dai Consolati di New York, Filadelfia, Boston, Chicago, Denver, San Francisco e New Orleans; nel Canadà, dal Consolato di Montreal.

Le richieste di rimpatrio invece, per il fatto che, di tutti questi Consolati, i soli a cui fan capo linee di navigazione regolari coll'Italia sono quelli di New York, Filadelfia e Boston, sono fatte necessariamente soltanto dai tre Consolati ora menzionati.

E può dirsi che i Consolati di Filadelfia e di Boston provvedano per i rimpatri dai rispettivi distretti consolari soltanto; e che il Consolato Generale di New York provveda invece, oltre che ai rimpatri dal proprio distretto, anche a quelli dai distretti consolari dei rimanenti Consolati, coll'eccezione già accennata di Filadelfia e di Boston.

Del Consolato di New York sarà quindi particolarmente interessante che vediamo come si proceda sia alla disposizione che alla richiesta dei rimpatri; assumendo, per quel che riguarda gli altri Consolati, che le cose si svolgano in modo analogo.

Solo per il Consolato di Boston noteremo come questo servizio sia disimpegnato dalla Società degli Emigranti Italiani di quella città (*Boston Italian Immigrant Society*).

Incominciamo dalla disposizione dei rimpatri.

*
* *

Quali criteri han da seguirsi per disporre i rimpatri; onde si colmi l'indeterminatezza, che, come fu già rilevato, esiste a tale riguardo nella legge?

In altri termini, che cosa ha da intendersi per indigenza?

Data la natura della nostra emigrazione al Nord America, costituita in grandissima parte da quella categoria di operai che gli americani chiamano « unskilled laborers », e che noi diciamo « operai non classificati », è evidente che l'inabilità al lavoro per ragione di malattia doveva costituire la ragione prima per la concessione dei rimpatri. L'arresto del lavoro per ragione di malattia, nei riguardi di questa gente, la quale trae i mezzi necessari al proprio sostentamento dal lavoro giornaliero, non può infatti a meno di portar seco, di regola, anche uno stato di indigenza.

Così è che invalse la regola di dare la precedenza nella concessione dei rimpatri a coloro, tra gli emigranti, che il rimpatrio stesso chiedano per infermità o per malattia.

Sussequente a questo primo criterio, e per ragioni analoghe, è quello dell'età avanzata; che le più volte si identifica d'altronde con quello dell'infermità.

E con quello dell'età è l'altro dell'avversa fortuna che talvolta perseguita anche il lavoratore onesto e ben intenzionato; specie — date le condizioni del mercato del lavoro nord-americano — se disadatto a lavori esclusivamente manuali.

A volte, sono invece orfani o infelici abbandonati, che si ritornano a parenti o a benefattori in Italia.

Prevale poi sempre un principio di larghezza, temperato solo dai criteri che l'esperienza ha dimostrati espedienti alla dignità e all'efficienza del servizio.

Così, si ha cura di accertare che l'emigrante non si avvalga del rimpatrio a danno di parenti (è tipico il caso del coniuge sano che tenta, con false dichiarazioni, di sbarazzarsi del coniuge malandato in salute o di abbandonarlo, facendolo partire o partendo lui stesso). E ancora: che il ritorno in patria rappresenti, nei riguardi dell'emigrante, se non addirittura una necessità, almeno un'utilità certa; e che la domanda che egli ne fa, non sia invece dovuta allo scoraggiamento del momento.

E circa la maniera, colla quale tutte queste circostanze si determinano, dirò che diversi sono gli espedienti a cui si ricorre.

Si accertano:

le malattie, con visita medica, una volta la settimana, a cura dei vari ufficiali medici della Regia Marina, in servizio d'emigrazione;

l'identità personale, generalmente con passaporti e certificati pubblici;

le rimanenti circostanze, con certificati delle competenti autorità (così ad es. lo stato libero, per chi si dichiara coniugato) e con dichiarazioni di persone che per la carica pubblica rivestita, o altrimenti, diano garanzia di moralità e di serietà.

Il tutto è poi completato e corroborato in un interrogatorio, al quale ogni emigrante, che richieda il rimpatrio, è sottoposto da parte del funzionario consolare, che a questo servizio direttamente e regolarmente intende; e al prudente arbitrio del quale è riservata in fondo la relativa decisione.

Questi accertamenti però sono irti di difficoltà, sia per loro carattere necessariamente sommario, sia per la mala fede che non di rado vi si nasconde.

Quanto al carattere sommario di questi accertamenti, osserverò che esso è proprio una necessità, dato il numero grandissimo di persone che richiedono di essere rimpatriate, la vastità della zona nella quale risiedono, la necessità di prendere una decisione nel più breve tempo possibile.

E quanto alla mala fede, è a tenere in mente che la notevole

differenza tra il prezzo di passaggio stabilito dall'art. 25 (20-25 lire) e il prezzo regolare, 175-200 lire, (la quale appare nella sua vera portata, quando si pensi che molte volte si tratta di famiglie di quattro, cinque, sei persone) fa sì che si appuntino verso la concessione dei rimpatri le mire di tanti, che assolutamente ne sono immeritevoli. Ai quali offre aiuto la solita folla di parassiti coloniali, che fan traffico di ipotetiche influenze e intromissioni, e suggeriscono intanto astuzie e sotterfugi.

A risolvere e superare le quali difficoltà mirano appunto — nei limiti del possibile — gli accertamenti, cui sopra si accennava, e quegli espedienti che, caso per caso, possa parere opportuno di prendere.

Per la considerazione però che, nel tentativo di escludere dal rimpatrio chi ne è immeritevole, non si deve colpire inavvertitamente chi del rimpatrio stesso necessita; prevale, come abbiamo già detto, un criterio di larghezza, d'altronde in armonia al lato disposto della legge che parla soltanto di indigenti.

*
* *

E passiamo alla richiesta dei rimpatri.

Si fa questa richiesta alle rispettive Compagnie di navigazione un giorno prima della partenza.

La richiesta viene fatta in base all'art. 25 della legge; ed è un invito rivolto alla Compagnia, perchè rilasci alla persona, nella richiesta stessa indicata, il passaggio da New York in Italia, e quindi al primo porto italiano che il piroscafo tocchi, dietro pagamento della rata ridotta dallo stesso art. 25 stabilito.

Per il traffico disonesto però che di queste richieste si faceva — venendo esse cedute dietro compenso, da chi le aveva ricevute, a terze persone — la richiesta stessa non si rilascia più al rimpatriando direttamente. Il rimpatriando è invece invitato a presentarsi nella Cancelleria consolare il giorno prima della partenza per versare il prezzo del viaggio e ricevere una contromarca; presentando la quale, la mattina successiva, a bordo, egli è ammesso all'imbarco.

È delegato quest'ultimo servizio alla « Società per la prote-

zione degli emigranti », la quale estende così anche ai rimpatriandi l'assistenza da essa accordata agli emigranti in genere, al momento dell'arrivo e della partenza. E la quale altresì espesce, presso le diverse Compagnie di navigazione, le pratiche necessarie a convertire la richiesta consolare in un regolare biglietto di passaggio.

Per il fatto che il rimpatriando ha in mano una semplice contromarca, invece d'una regolare richiesta consolare, e per l'altro fatto che l'incaricato della « Società per la protezione degli emigranti », il quale consegna ai rimpatriandi la tessera, si trova la mattina di poi a bordo, al momento dell'imbarco, a ritirare le contromarche stesse e quindi può, fino a un certo punto, riconoscere i rimpatriandi medesimi, l'abuso della vendita delle richieste è ora cessato.

Osserverò finalmente che nei casi veramente pietosi, e in via assolutamente eccezionale, il Consolato suole concedere, sotto forma di sussidi, applicando il relativo art. 81 del regolamento consolare, il prezzo del rimpatrio stabilito dall'art. 25.

*
* * *

A complemento delle quali notizie sarà opportuno accennare ora come si provveda pei rimpatri disposti dagli altri Consolati, e al Consolato di New York trasmessi, come è già stato notato, per la relativa richiesta da farsi al vettore.

La pratica rispettiva si svolge così: di volta in volta che il caso occorra, i Consolati interessati (Chicago, Denver, Montreal, ecc.) sogliono avvertire il Consolato di New York circa i rimpatri concessi, e chiedere contemporaneamente l'indicazione del giorno e del piroscifo sul quale la partenza potrà avvenire. Il Consolato di New York fissa allora la partenza medesima; e considera quindi il rimpatrio relativo come proprio, per farne, a tempo debito, insieme coi propri, la richiesta alla rispettiva Compagnia di navigazione.

Quanto alle agenzie dipendenti dal Consolato di New York, l'azione dell'agenzia si limita alla proposta di rimpatrio fatta dall'agenzia stessa al Consolato di New York. Il quale poi, in base alle indicazioni dell'agenzia all'uopo fornite — e da questa

raccolte in conformità ad istruzioni impartite dal Consolato di New York e che compendiano i criteri dal Consolato stesso seguiti e più sopra esposti — dispone o meno il rimpatrio medesimo; fissando contemporaneamente la relativa partenza, e procedendo così, in quest'ultima parte, analogamente a quello che fa nei riguardi dei rimpatri disposti dagli altri Consolati e qui, di poi, trasmessi per la richiesta al vettore.

E a questo punto, quando già l'indole del servizio dei rimpatri è stata delineata e quando altresì è stato detto del suo funzionamento dal Nord America, mi pare opportuno di sviluppare la cifra media relativa ai rimpatri accordati — indicata già al principio di questo rapporto — onde le nozioni precedentemente svolte si completino, la portata del servizio stesso appaia più precisa e la ragione d'essere pratica di queste note trovi anche una giustificazione.

La tabella che segue illustra appunto il servizio dei rimpatri dal Nord America pel triennio 1910, 1911 e 1912.

Alle cifre relative ai rimpatri disposti sono state aggiunte quelle dei rimpatri non usufruiti (rimpatriandi non partiti) e le altre dei rimpatri usufruiti (rimpatriandi partiti).

Accade infatti che una parte di coloro che chiesero ed ottennero il rimpatrio non ne usufruiscano, oppure ne usufruiscano con ritardo, per sopravvenuti cambiamenti nelle ragioni che li avevano indotti a chiedere il viaggio di rimpatrio medesimo.

Anche coloro che rimpatriano con ritardo sono, per ragioni pratiche, compresi fra quelli che non rimpatriarono. Salvo poi, più tardi, al momento in cui effettivamente partano, a figurare tra i rimpatriandi partiti.

Tutte queste cifre (rimpatri disposti, rimpatri usufruiti, rimpatri non usufruiti) sono distinte avuto riguardo ai tre Consolati che i rimpatri medesimi disposero.

Pel Consolato di New York vale l'avvertenza già fatta a pagina 10 di questo rapporto; cioè a dire che le relative cifre comprendono, oltre ai rimpatri proprii del distretto consolare di New York, anche quelli di Chicago, Denver, San Francisco, New Orleans e Montreal.

Queste medesime cifre poi sono desunte da documenti esistenti nelle Cancellerie dei diversi Consolati.

Statistica dei rimpatri pel triennio 1910, 1911 e 1912.

	1 Gennaio-31 Dicembre 1910			1 Gennaio-31 Dicembre 1911			1 Gennaio-31 Dicembre 1912		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Consolato di New York	3556	350	3226	4192	450	3742	4384	545	3839
Distretto di Boston.	632	30	593	526	50	476	460	45	415
Distretto di Filadelfia.	350	16	334	524	26	498	498	15	483
	4338	385	4153	5242	526	4716	5342	605	4737
<i>Media dei rimpatri usufruiti nel triennio 1910, 1911 e 1912: 4535</i>									

A Rimpatri accordati. — *B* Rimpatri non usufruiti. — *C* Rimpatri usufruiti.

Interessante è il raffronto tra il numero dei rimpatriandi consolari effettivamente partiti e il totale degli italiani che negli anni corrispondenti presero la via del ritorno e dal quale risulta che nell'ultimo triennio la percentuale media degli italiani rimpatriati con disposizione consolare sugli italiani rimpatriati in totale si aggira attorno al 5 %, superandolo.

Anni	Italiani rimpatriati con disposizione consolare	TOTALE italiani rimpatriati (1)	Percentuale degli italiani rimpatriati con disposizione consolare sugli italiani rimpatriati in totale	Percentuale media al triennio
1910	4153	71.317	5.8	5.1
1911	476	111.571	4.2	
1912	477	86.791	5.3	

(1) Queste cifre sono tolte da pubblicazioni ufficiali mensili delle Autorità federali americane di immigrazione e riguardano, come i dati dei rimpatri consolari, il periodo 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno.

Osservazioni finali.

Finalmente, a mo' di conclusione, alcune osservazioni.

Di tutti gli emigranti italiani al Nord America, meritano certo particolare assistenza, e quindi nel caso nostro di usufruire, se possibile su più larga scala, della concessione dei rimpatri, coloro che non restano nella città o nei dintorni di New York e degli altri porti di sbarco; ma animosamente si spingono nell'interno, dove, colle maggiori probabilità di far bene, incontrano anche maggiori rischi.

E invece, per la spesa che il trasporto in ferrovia dall'interno a New York necessariamente richiede, sono gli emigranti dell'interno quelli che meno — incomparabilmente meno — degli altri usufruiscono dei rimpatri.

Non sarebbe quindi davvero improvida una disposizione legislativa, la quale deputasse una quota parte del fondo d'emigrazione al pagamento, in tutto o in parte, a seconda dei casi, di queste spese di viaggio dall'interno al porto d'imbarco. Chè già a questo scopo male può valere la facoltà accordata all'autorità consolare, dall'art. 81 del relativo regolamento, di concedere sussidi; anche per questa provvidenza potendosi osservare quello che già rilevammo per l'altra dei rimpatri consolari: che cioè essa è del tutto inadeguata a questo bisogno specifico della nostra emigrazione transoceanica.

E a questo fondo, ripartito fra i vari Consolati, dovrebbe potersi opportunamente attingere anche pel pagamento delle spese di viaggio fissate dall'art. 25; oggi, in via d'eccezione, fornite a titolo di sussidio, come di sopra è detto. Giacchè anche qui nasce spontanea l'osservazione che son proprio le persone più bisognose, a cui più particolarmente si riferisce l'art. 25 della legge, quelle che il prezzo del viaggio sono incapaci a pagare.

*
* *

La seconda di queste osservazioni è diretta invece a quelli che di sopra ho detto rimpatri chiesti ed ottenuti in mala fede.

Continuando ciò che ho allora osservato, aggiungerò che ormai in una parte notevole dei nostri emigranti, costituita sopra-

tutto da quelli residenti nei grandi centri, è invalso l'uso di richiedere il rimpatrio — sempre che intendano, per una qualsiasi ragione, d'andarsene in Italia — coll'intento preciso di non lasciare intentata una via che può eventualmente consentir loro di risparmiare sul prezzo del biglietto d'imbarco.

Qualche volta si è dato così anche il caso di rimpatriandi che, a bordo, hanno chiesto di pagare la differenza per passare alla seconda classe.

E per tal modo si spiega ancora com'è che i rimpatriandi stessi siano disposti a pagare somme non indifferenti ai parassiti coloniali, che diano ad intendere d'intromettersi per la concessione degli stessi rimpatri.

Ora, con molta probabilità, si potrebbe arrivare, con un provvedimento d'indole amministrativa, a togliere questo abuso, contro il quale, anche per la preoccupazione di non nuocere a coloro che sono veramente bisognosi, è assai difficile lottare; e che in ogni modo porta via tempo ed energia, ed è anche altamente immorale. Si potrebbe stabilire cioè che, su analoghe comunicazioni dei rispettivi Consolati, le Prefetture del Regno avessero a negare, per un periodo di uno o due anni, la concessione del passaporto — salvo casi eccezionali — a coloro che tornarono in Italia come rimpatriati con disposizione consolare.

E il provvedimento sarebbe in tutto e per tutto equo; chè non è a ritenere espediente, di regola almeno, la concessione del passaporto per l'estero, o magari soltanto per l'America, a coloro che dall'America si fecero rimpatriare per indigenza, se non siano passati ancora uno o due anni, nei quali si possa assumere che le cause che determinarono la allegata indigenza siano state rimosse.

La portata del provvedimento sarebbe poi indubbiamente quella, in vista della quale il provvedimento avrebbe da prendersi: di operare automaticamente cioè una selezione tra coloro che chiedono il rimpatrio perchè ne sono veramente bisognosi e coloro che lo chiedono senza meritarlo; questi ultimi venendo naturalmente ad eliminarsi da sè per la tema di vedersi preclusa la via del ritorno.

La legge sulla circolazione (Currency Act) degli Stati Uniti

(Rapporto del Dott. GINO BUTI, R. Vice Console in missione
al R. Ispettorato dell'emigrazione in New York)

La nuova legge bancaria approvata or non è molto dalla legislatura federale degli Stati Uniti, e che insieme colla « nuova tariffa » costituiva uno dei capisaldi del programma dell'amministrazione di Wilson, s'intitola « legge sulla circolazione » (currency act); ma le sue disposizioni, se anche mirino a disciplinare la circolazione monetaria, toccano più che tutto l'ordinamento bancario degli Stati Uniti.

Con questa legge si crea anzitutto una serie di Banche Federali di Riserva (Federal Reserve Banks) le quali devono operare in una determinata zona della Federazione Nord Americana. Queste Banche non potranno essere meno di otto, nè più di dodici. Spetterà a un Comitato organizzatore (Organizing Committee) di stabilire il numero preciso di queste Banche, la loro sede e la rispettiva zona d'azione. Sembra accertato che tra le città sedi di queste Banche federali saranno New York, Chicago, St.-Louis, San Francisco, New Orleans. Quanto alle altre sedi la questione è ancora *sub-judice*.

Alla direzione suprema di queste Banche federali di riserva viene preposto un « Comitato federale di riserva » (Federal Reserve Board), che siede in Washington, D. C.; e del quale fanno parte sette membri. Due di essi sono membri di diritto, e sono: il Segretario del Tesoro (Secretary of the Treasury: qualche cosa, almeno dal lato amministrativo, come il nostro ministro del Tesoro) e il Controllore della Circolazione (Comptroller of Currency). Gli altri cinque membri dovranno invece essere nominati dal Presidente della Repubblica. E ad intendere l'importanza di questo Comitato Federale, sarà bene di ricordare come questi cinque

membri restino in carica per dieci anni e ricevano uno stipendio di 12 mila dollari annui. Si dice poi che l'attuale Presidente Wilson abbia dichiarato di considerare questa carica di non minore importanza di quella di giudice della Suprema Corte Federale; e si sa la parte che la Suprema Corte Federale ha nell'ordinamento costituzionale degli Stati Uniti.

Ognuna delle diverse Banche Federali di Riserva avrà da agire — come si notava già — in una zona determinata: tutte le banche nazionali (banche d'emissione) operanti in quella stessa zona dovranno partecipare, in proporzione del rispettivo capitale, alle azioni della Banca Federale di Riserva, divenendo così membri della Banca Federale medesima. Anche le banche rimanenti (banche statali) potranno sottoscrivere delle azioni della Banca Federale propria del distretto o zona dove esse risiedono.

La direzione di ciascuna delle diverse Banche Federali di Riserva sarà costituita da nove direttori, tre dei quali da essere nominati dal Comitato Federale di Riserva che siede in Washington, tre da essere eletti nella loro classe dai banchieri che della Banca Federale sono membri, e tre da scegliersi tra cittadini privati a cura dei banchieri membri della Banca Federale.

In ognuna di queste Banche Federali sarà depositata una parte delle riserve delle diverse banche che saranno entrate a costituirle.

Le diverse Banche Federali di Riserva faranno col proprio capitale affari bancari in generale.

Queste Banche Federali di Riserva, nella mente almeno dei loro ideatori, sono percipiamente intese a far fronte alle esigenze dei momenti di crisi, o meglio ancora a prevenire, in quanto possibile, le crisi medesime.

Così è stato detto ad es. — riferendosi al panico del 1907 — che nel 1907 le banche, col vecchio regime bancario, arrivarono fino a non consentire, durante la crisi, che i rispettivi depositanti potessero ritirare i propri depositi; e tanto meno poi accordarono credito, neppure su carta di prim'ordine, neanche ai propri abituali e più fidi e sicuri clienti. Nel momento quindi in cui più era sentita la necessità dell'esercizio delle funzioni proprie della banca, la banca aveva completamente cessato di funzionare; ingran-

dendo così e portando agli estremi una crisi economica che, con un ben ordinato sistema, doveva invece essere possibile di evitare o almeno di attenuare.

Col vecchio sistema bancario — si continua — ogni banca veniva a costituire un'entità a sè stante, indipendente da ogni altra entità del genere: al primo annuncio d'una crisi la tendenza istintiva d'ogni banca era così quella di proteggere in ogni modo e a qualunque costo le proprie riserve.

Mancava coll'antico regime bancario una forte potenza finanziaria, sulla quale le singole banche potessero contare, nell'adoperarsi a sostenere il mercato.

Ora invece — si continua sempre ad osservare — e grazie al nuovo ordinamento bancario, le diverse banche restano federate, sotto la direzione suprema di un Comitato Centrale, in guisa da rendere possibile ed agevole quell'appoggio ed aiuto reciproco, nella mancanza del quale si ritrovava la deficienza maggiore del sistema precedente.

Se in un certo momento, in una certa zona della Federazione Nord Americana, vi sia speciale bisogno di denaro (e qui occorre far presente come agli Stati Uniti d'America, per la loro vastità, per la diversità delle loro riserve, per l'esistenza di distretti eminentemente industriali e di altri eminentemente agricoli, questo speciale bisogno possa essere sentito in una zona degli Stati Uniti medesimi, non in un'altra) a questo speciale bisogno di denaro si potrà far fronte, per le disposizioni della nuova legge, in diversi modi:

sia trasportando, a cura del Segretario del Tesoro, d'accordo col Comitato Federale di Riserva in Washington, nella Banca Federale di Riserva della zona, dove questo bisogno di denaro si fa sentire, depositi addizionali, da essere tratti dagli avanzi del Tesoro stesso;

sia trasferendo, a cura del Comitato Federale di Riserva, dall'una all'altra Banca Federale una quota parte delle riserve medesime;

sia autorizzando le Banche Federali a scontare carta commerciale e a fornire le diverse banche, che la Banca Federale costituiscono, di biglietti di Banca da essere usati per lo sconto di

carta commerciale ai propri clienti. (Pel ritiro di questi biglietti di Banca, non appena sia passato il particolare bisogno di denaro, si contengono naturalmente speciali disposizioni).

La nuova legge mira insomma, anzitutto, a creare un poderoso organismo bancario centrale, con filiali sparse per tutto il paese, allo scopo di distribuire denaro e credito, dove maggiormente ne sia sentita la necessità, al momento opportuno.

Uno scopo della legge è poi quello di liberare il paese dal dominio finanziario esercitato sul paese stesso dai potenti interessi bancari di New York. New York rimarrà naturalmente, anche colla nuova legge, il centro finanziario e monetario più importante; solo che il credito del paese sarà sostenuto e diretto dal Governo Federale in Washington, in una funzione di direzione suprema su tutto il sistema bancario, in luogo di quella esercitata finora esclusivamente e non sempre disinteressatamente da poche grandi banche.

Il « currency act » fu approvato alla Camera dei Rappresentanti con la maggioranza di cinque voti contro uno, ed al Senato con la maggioranza di due voti contro uno. La sua approvazione avvenne verso la fine del dicembre 1913.

Nonostante le molte opposizioni che il primo annuncio delle nuove disposizioni aveva sollevato, e nonostante i molti mali che se n'erano profetizzati, sta in fatto che per ora almeno la prima accoglienza fatta alle disposizioni divenute articoli di legge anche da parte degli interessi bancari direttamente interessati è stata favorevole.

Si nota con certo orgoglio come la larga discussione pubblica di un così grave e difficile problema — entrata perfino nelle sue diverse e opposte soluzioni come caposaldo di piattaforma elettorale, laddove in altri paesi la si riserva pressochè esclusivamente ai competenti — abbia potuto condurre a una riforma sì notevole nell'ordinamento bancario di tutto il paese, e a diffondere e a popolarizzare allo stesso tempo le nozioni spicciole di moneta, di credito e di banca.

Le condizioni attuali dei lavori sulla grande Transcontinentale del Canada

(Rapporto del Cav. MORONI, R. Addetto dell'emigrazione in Montreal)

In seguito alla grande disoccupazione nel Canada e specialmente nella città di Montreal e data l'insistente richiesta di lavoro da parte dei nostri emigranti, dopo aver scritto quasi inutilmente ai varii impresari del Canada (circa da 60 a 70) e dopo aver visitati di persona gli appaltatori della Dominion Construction Co. di Belleville, Ont. e gli imprenditori Fraser & Brace di Cedars, Queb., decisi di recarmi a visitare qualche appaltatore della Transcontinentale e mi recai a La Tuque, Queb. Il giorno 19 aprile partii da Montreal, la mattina del 20 raggiunsi La Tuque, uno dei principali centri di costruzione del Grand Trunk Pacific Sy. Ry.

La nuova Transcontinentale, appartenente al Grand Trunk Pacific System Ry. si diparte dall'Oceano Atlantico, dai due porti di St.-John, N. B. e di Halifax, N. S., facendo testata a Moncton N. B. e quindi per Quebec-Winnipeg-Edmonton, raggiunge Fort George, B. C., ove si biforca; un ramo raggiunge Prince Rupert e l'altro Vancouver, porti del British Columbia, sull'Oceano Pacifico. La lunghezza della linea tra Halifax e Prince Rupert è di mg. 3746.

Questa linea è in via di compimento e si spera che potrà essere messa in attività, se non in tutta la sua lunghezza, ma per grande parte, nel prossimo autunno. Essa attraversa la parte più settentrionale del Canada.

Grandi lavori, attualmente, sono in corso tra Moncton e Quebec e specialmente tra Cape Rouge e la Chaudiere, Queb., per la costruzione del Ponte sul St. Lawrence River, con un grande deposito per macchine e carri ferroviari. Il ponte verrà completato

in tre anni. A Cape Rouge e la Chaudiere sono occupati un 800 lavoratori, dei quali circa 200 italiani. Gli appaltatori dei lavori sono i signori Davies Bross; il numero dei lavoranti è ormai al completo. La paga degli operai è di dollari 2 al giorno, con una ritenuta mensile di un dollaro per il dottore e cure mediche. I nostri vivono in un campo separato, in capannoni in legname, ricoperti di tela incerata e con letti metallici per dormire.

Da Quebec, sul St. Lawrence River, la linea ferroviaria raggiunge la vallata del St. Maurice, che risale fino a Weymontack, Queb., indi prende una direzione verso ovest, fino a Superior Junction, ove la linea si allaccia con quella in attività da Fort William. Ont. a Winnipeg. Man. ed Edmonton, Alta.

Il tronco da La Tuque a Superior Junction Ont. è lungo 960 miglia e non è ancora del tutto completato, in qualche tratto i binari sono completamente posati e percorsi da treni di materiali, e manca solo l'inghiaiata ed i lavori di finimento; in altri tratti vi è la sola massicciata ed occorre posarvi i binari. Questo tronco percorre il versante settentrionale del Laurentian Plateau. Nel primo tratto tra La Tuque e l'alta vallata del Bell, il terreno ha una elevazione variabile da 1000 a 1200 piedi, quindi discende da 500 a 600 piedi di dislivello, per attraversare nuovamente un terreno collinoso elevato da 1400 a 1500 piedi fino a Superior Junction. Il territorio attraversato in questo tratto dalla nuova transcontinentale è poco conosciuto, scarsamente abitato e ricoperto di foreste di abeti.

Con l'apertura di questa terza transcontinentale, oltre a diminuire la distanza tra i porti di Quebec ed Halifax e la regione delle Praterie, importantissimo ciò per il commercio dei grani, si spera di aprire alla coltivazione la regione del « Clay Belt » del Nord Ontario, vasta estensione di 16 milioni di acri di terre argillose, ritenute atte alla coltura dei grani, ed aprire inoltre una via alle grandi risorse minerarie del Nord Ontario e Nord British Columbia.

Nella Provincia del British Columbia la linea non è ancora completata, dei treni arrivano fino a Fort George, ma solo treni di materiali, che attraversano le montagne Rocciose; restano da compiere i due tronchi da Fort George a Prince Rupert e da Fort

George a Vancouver. In questa regione verranno impiegati da tre a quattro mila lavoratori, in grande maggioranza italiani.

Il tratto tra Quebec e Superior Junction si divide in tre grandi sezioni, la prima sotto gli impresari Mc. Donnell & O' Brien con sede ad Harvey Junction, Queb., la seconda sotto Martin & O' Brien a Cochrane, Ont. e la terza O' Brien, Mc. Dougall & O' Gorman ad Hearst, On. Questi impresari alla lor volta sub-appaltano a dei piccoli imprenditori, riservandosi la direzione generale ed i lavori più importanti.

Verso i primi di aprile vennero ripresi lentamente i lavori, si cominciarono ad arruolare gli operai a gruppi e i più fortunati furono coloro che svernarono presso La Tuque e Cochrane, perchè furono i primi ad essere arruolati. Attualmente lungo il tronco vi saranno da 1000 a 1500 lavoratori ed il numero aumenterà man mano con l'avanzare della stagione ed il migliorare delle condizioni finanziarie del Canada. I lavoratori sono sparsi in Campi (Pitts) numerati da Superior Junction fino a La Tuque. La grande maggioranza dei lavoratori sono italiani, i quali svernarono a Quebec, La Tuque, Cochrane, Hearst, Fort William, Sudbury, North Bay, tenendosi sempre a contatto con i loro *foremen* e *bosses*, e, come si è detto, furono i più fortunati, perchè data l'attuale crisi ed essendo i lavori della linea quasi completati, la Compagnia non necessita di un grande numero di uomini, come lo scorso anno, e parecchie squadre di operai, in cerca di lavoro, vennero respinte.

La Tuque è un piccolissimo villaggio, sorto con i lavori della transcontinentale, con circa un sei o settecento abitanti, dei quali un 150 italiani, con dimora stabile, addetti al piccolo commercio dei generi alimentari, all'industria delle piccole locande, la maggior parte dell'Italia meridionale. Essi in pochi anni si sono creati delle posizioni finanziarie discrete.

Presso La Tuque, a qualche miglio dalla città, si trova l'Ospedale della Compagnia Mc. Donnell & O' Brien, che mi recai a visitare, ma dato l'inizio della stagione vi trovai ricoverati pochi lavoratori, e tra essi nessun italiano. L'ospedale si compone di circa ottanta letti ed i malati sono sotto la cura di un medico e

di due *nurses*. I lavoranti pagano per il medico e sue cure un dollaro al mese.

A La Tuque dimorano due piccoli imprenditori italiani, che hanno fatto una discreta fortuna, prendendo dei piccoli appalti di lavori ferroviari, chiamando compaesani ed amici.

Attualmente la linea non è in esercizio, ma dei treni di materiali si spingono fino a circa un centinaio di miglia da La Tuque, passando per diversi *pitts*, campi, chiamati N. 93, 92, 91, ecc. Questi treni merci corrono sopra binari posati su traversine, senza alcuna inghiaiata o rinforzamento, quindi treni lentissimi, che partono la mattina ed arrivano a destinazione la sera, trasportando qualche commesso viaggiatore ed operai che si recano a raggiungere i campi di lavoro. Non sono treni giornalieri, ma percorrono il tratto tre volte la settimana, facendo numerose e lunghe fermate, che danno pieno agio di poter osservare i lavori, interrogare le diverse squadre di operai, dislocate lungo la linea.

Attualmente presso La Tuque non vi sono campi stabili essendo i lavori quasi ultimati, invece squadre incaricate del compimento della linea lavorano sopra treni appositi. Questi treni si compongono di tanti vagoni adattati per operai, con carro per ufficio, carro per il *bos* o *foreman*, con il carro per la cucina e la mensa e vari carri ove dormono gli operai. Questi pagano dollari 4.50 alla settimana per mangiare e dormire. La grande parte dei nostri si preparano il vitto da sè, non piacendo loro il vitto all'inglese e non volendo spendere molto denaro. Essi mangiano in genere una volta al giorno, un pasto abbondante e sostanzioso, di solito alle sei, alla fine del lavoro; a mezzogiorno mangiano solo del pane e formaggio od altri generi.

Lungo la vallata del St. Maurice River incontrai parecchie piccole squadre d'italiani, in genere Abruzzesi e Calabresi, che avevano già lavorato con la medesima Compagnia negli scorsi anni. In genere essi erano soddisfatti, specialmente contenti di aver trovato lavoro dopo tanti mesi di disoccupazione, con un freddo invernale rigidissimo e dopo aver sofferto tanta miseria.

Lungo il Ribon River si cominciano ad incontrare i primi campi stabili. Essi sono formati di capannoni in legname, ricoperti di tela incerata, con letti a cuccetta, più o meno conforta-

bili. Gli operai pagano un dollaro al mese per il posto letto e dollari 4.50 per il vitto alla mensa della Compagnia, per settimana. I nostri però si preparano il mangiare da sè. Inoltre in ogni campo vi è l'ufficio dell'impresario o del sub-appaltatore, i magazzini, le stalle, un piccolo ospedaletto da campo, la mensa, le cucine, ecc. I campi sono situati da 15 a 25 miglia l'uno dall'altro.

Percorsi in due giorni circa 120 miglia, viaggiando dalle sei del mattino alle sei di sera, indi mi recai con vettura a vedere un campo isolato, sul Gattinegau River, dove trovai altri cinquanta italiani.

Le paghe giornaliere sono attualmente di dollari 2 per dieci ore di lavoro, molti nostri connazionali ricoprono la carica di *boss* e di *foremen* e guadagnano fino a dollari 3 e 3.50 al giorno.

Dalle interrogazioni fatte ai diversi gruppi d'italiani, mi venne dato di rilevare che il maggior numero di lamentele sono causate dall'alto costo dei viveri nei magazzini. L'alto costo dei viveri è attualmente generale; occorre poi tener conto delle spese che le Compagnie hanno per i trasporti fino agli accampamenti. L'asprezza del lavoro non è tale da allarmare, si comprende che il lavoro è faticoso, che la vita è monotona, ma i nostri possono chiamarsi fortunati di aver trovato lavoro in un anno come questo, quando migliaia e migliaia di operai sono disoccupati in Montreal. Inoltre i nostri già sono avvezzi a questa dura vita, avendo già lavorato parecchi anni con la medesima Compagnia e sullo stesso tronco ferroviario. In alcuni punti i lavori sono pericolosi, trattandosi di lavori nella roccia e spesso, per inabilità dei *foremen* e degli operai nel maneggio degli esplosivi, avvengono gravi disgrazie nello sparo delle mine.

Molte squadre di operai, in genere di Russi e Polacchi, vennero inviate da poco scrupolosi agenti di collocamento sopra i lavori; una volta giunti non trovarono lavoro e furono costretti, in mezzo a mille disagi, a ritornare indietro. Il numero dei lavoratori attualmente è al completo, forse essi aumenteranno con il proseguire della stagione. Gli appaltatori e sub-appaltatori sono tutti concordi nel riconoscere la bontà del nostro operaio, essendo esso mite, forte lavoratore e sobrio; si lamentano solo, in diplo-

matica maniera, del fatto che esso è troppo parsimonioso ed attaccato a raggranellare denaro. Infatti i nostri, impiegati sopra questi lavori, spendono da dollari 10 a 12 al mese, al massimo dollari 15, ed il rimanente mettono ad economia, cioè da dollari 35 a 40 al mese.

Concludendo i nostri operai impiegati sulla transcontinentale non si trovano male, sono ben trattati e rispettati, solo il lavoro è faticoso, ed in alcuni tratti pericoloso; il costo dei viveri è molto elevato e la vita alquanto disagiata.

La mano d'opera italiana alla costruzione della Ferrovia di Montagna Briga — Furka — Disentis (Svizzera)

(Rapporto del CAV. CARNELUTTI, R. Vice Console in Briga).

La ferrovia della Furka, o, come è meglio detto, la ferrovia Briga-Furka-Disentis sarà aperta con un primo tratto all'esercizio col luglio 1914.

Essa congiungerà, quando sarà completata, le linee del Sempione colla linea del Gottardo e colla rete ferroviaria dei Grigioni, detta anche delle ferrovie Retiche. In direzione quasi rettilinea sud-ovest, nord-est, sarà lunga 97 chilometri ed attraverserà l'alta valle del Rodano, la conca di Andermatt e l'alta valle del Reno. È una ferrovia di montagna, costruita a scartamento ridotto, a pendenze talvolta ben forti e costituisce un trionfo dell'ordine e della tecnica ferroviaria a causa delle numerose e grandi spese che necessitò.

I ponti, i viadotti, gli argini, le trincee, le gallerie, tutto fu costruito entro pochi anni da una mano d'opera che era *quasi esclusivamente* italiana.

* * *

La lunga linea è stata principiata in epoche differenti ed in diversi luoghi anche allo stesso momento.

Si diede principio ai lavori il 2 giugno 1911 a Moerel nel Vallese e furono proseguiti nel Vallese durante quell'anno su quasi tutti i lotti.

Le medie giornate d'operai al giorno furono in giugno di 120, in luglio di 223, in agosto di 396, in settembre 409, in ottobre 450, in novembre 480, in dicembre 402.

Ma queste sono giornate di lavoro effettivo, quindi il numero

degli operai impiegati deve esser dato dall'aumento del 10 % di queste cifre. Infatti tutti gli ammalati, in permesso o anche impediti per altre ragioni, non vi sono compresi ed essi pur tuttavia erano presenti sul luogo.

La media dunque degli operai impiegati in quel primo anno di lavoro è di 400 persone, compresi coloro che benchè presenti non si recavano al lavoro.

L'anno seguente 1912 i lavori furono spinti con maggiore alacrità e iniziati su tutti i lotti della linea.

Questa era infatti divisa in 20 tratti affidati a diversi imprenditori.

Il numero delle medie giornaliere di giornate d'operai fu nel 1912:

In gennaio	405
» febbraio	406
» marzo	586
» aprile	760
» maggio	1033
» giugno	1589
» luglio	2030
» agosto	2135
» settembre	2057
» ottobre	1472
» novembre	773
» dicembre	593

Nei primi quattro mesi, più difficili e meno adatti ai lavori, l'aumento benchè costante è meno pronunciato che non dopo maggio. Il massimo naturalmente è in agosto con 2135 giornate in media al giorno. Si ridiscende nell'inverno ad una media giornaliera di 500 e poco più, perchè molti lavori devono esser sospesi a causa della neve, che a quelle altitudini passa l'altezza di un metro e mezzo. Il freddo poi caccia molti operai al piano e quelli rimasti lavorano soprattutto nelle gallerie ove la temperatura non scende troppo. La media dell'anno fu di 1153 operai presenti al giorno e di 1300 compresi gli impossibilitati per qualche tempo al lavoro.

Infine durante l'anno 1913 la media giornaliera delle giornate d'operai fu:

In gennaio	535
» febbraio	566
» marzo	862
» aprile	1347
» maggio	2222
» giugno	3179
» luglio	3491
» agosto	3380
» settembre	2499
» ottobre	1637
» novembre	850
» dicembre	600

Durante quest'anno furono compiuti molti lavori e in ogni caso la maggior parte. La linea non è finita; si spera, ripeto, di aprirla all'esercizio al primo del prossimo luglio anche senza attendere il compimento della galleria della Furka che non è possibile terminare per quell'epoca.

Anche da questi dati si rileva l'intensità del lavoro da aprile ad ottobre. La media annua delle giornate d'operai di ogni giorno è di 1764 e gli operai calcolati addetti ai lavori risultano esser in media ben 1940.

Ma non sarei troppo esatto se mi fermassi a dare le medie giornaliere ed annue. Si osserva con troppa facilità che nell'inverno i lavori sono ridotti e gli operai presenti pure. Nell'estate invece i lavori sono spinti con grande alacrità ed il numero degli operai raggiunge le cifre più alte.

Sarò quindi ben più nel vero dando la media delle medie giornaliere dei mesi invernali e di quelli estivi.

Nel 1912 dunque nell'inverno vi fu una media giornaliera di 587 operai presenti e di 645 addetti ai lavori compresi gli ammalati, infortunati, in permesso, assenti temporaneamente. Nell'estate rispettivamente 1719 e 1890.

Nel 1913 nell'inverno vi furono 793 operai presenti e quindi circa 870 addetti ai lavori, nell'estate ben 2734 presenti e 3007 addetti ai lavori al giorno!

* *

Come si ripartiva questo esercito di lavoratori?

Si capisce che per la natura stessa dei lavori esso fosse ripartito lungo tutta la linea ferroviaria in costruzione.

Eppure anche questa ripartizione non era eguale sui diversi tratti, ma piuttosto dava origine a diversi nuclei operai in quei luoghi ove vi era una possibilità qualsiasi d'alloggiarvi più o meno convenientemente.

Non bisogna dimenticare che la linea attraversa tre vallate non troppo abitate e che anzi la regione del passo della Furka ove vi è il villaggio di Gletsch è assolutamente deserta in inverno. Anche questo villaggio è abbandonato dai suoi abitanti, che scendono ad Oberwald, capoluogo del Comune.

In ogni modo si formarono dei veri centri operai colle relative baracche-alloggio a Grengiols (ora già sparito), a Fiesch, a Oberwald, alla galleria della Furka, a Realp, ad Andermatt e a Sedrun.

Gli alloggi lasciarono parecchio a desiderare, soprattutto nel Cantone Uri. I paesi non offrivano posti sufficienti per questa invasione operaia e il numero delle baracche non poteva raggiungere con facilità quanto sarebbe stato utile di disporre come locali. In quel Cantone autorità e stampa intervennero e le imprese furono anche obbligate ad aumentare ed a mantenere in miglior stato le baracche.

Al « tunnel » della Furka fu naturalmente necessario di costruire molti baraccamenti ed anche munirli di riscaldamento centrale ad acqua per permettere il soggiorno agli operai durante la cattiva stagione.

* *

I salari degli operai sono abbastanza elevati. Pur tuttavia l'inclemenza della stagione e l'altitudine trattenevano difficilmente per lungo tempo gli operai allo stesso lavoro. Così le squadre si ricambiavano continuamente di personale e la linea ferroviaria in costruzione era già percorsa da molti operai che ritornavano o che andavano in cerca di lavoro.

Per ovviare a questo inconveniente gli imprenditori davano ben volentieri dei premi speciali agli operai che compivano il mese, i due mesi od il dato lavoro senza interruzione di giornate lavorative. La media del premio era ed è di franchi 10 al mese.

Altri premi speciali sono riservati agli operai addetti all'avanzamento nelle gallerie.

La media delle paghe orarie è data dal seguente specchietto:

Manovali da 0.45 a 0.55 l'ora;

Muratori 0.70 in media;

Minatori da 0.50 a 0.60 l'ora.

La durata del lavoro varia. All'aperto in genere è di 10 ore, in galleria di 8 pagate per 10. Però quando la stagione è avanzata, manca la luce per lavorare dieci ore di seguito e in tal caso si lavorano nove od otto ore, restando pagati per quelle date ore soltanto.

Alla galleria della Furka le paghe sono ancora più forti e la giornata di otto ore in tutti i casi è pagata come se fosse di 10. Là i manovali guadagnano da 0.55 a 0.60 all'ora, i minatori da 0.60 a 0.70, i muratori 0.80 all'ora. Ricordiamo che si tratta di una altitudine superiore ai 2000 metri, che il freddo vi è intenso per otto mesi dell'anno, che vi è un metro e mezzo di neve in media e che per raggiungere Briga in questa stagione occorrono da due a tre giornate di marcia.

E non parliamo delle valanghe che non mancano in primavera!

Oltre al salario, gli operai per legge usufruiscono dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che salvo alla galleria della Furka non hanno quasi mai avuto carattere di gravità. A quella galleria poi essi godono anche dell'assicurazione contro i danni prodotti dalle valanghe e gli eredi di tre operai, due italiani, uno vallesano, rimasti schiacciati da un disastro simile nella scorsa primavera, ottennero la liquidazione di un indennizzo, benchè gli operai stessi non fossero stati colpiti durante o a causa del lavoro.

Inoltre l'Impresa generale organizzò pure un'assistenza medica gratuita per i casi di malattia. Questo servizio, però, lasciò

e lascia molto a desiderare. E a tutte le rimostranze e pressioni fatte fu risposto che si trattava di un'opera di beneficenza dell'Impresa Generale e che quindi non era il caso di poter parlare nè di diritti degli operai, ai quali non si faceva in proposito alcuna ritenuta, nè di obbligo dell'Impresa Generale.

Pur tuttavia durante l'anno 1913 gli ammalati trovarono ancora modo di essere curati e i casi gravi trattati dall'ospedale, ciò che nel 1912 non avveniva sempre.

Il servizio farmaceutico, però, era nel 1912 ed è nel 1913 deplorabile. Non già che non vi siano medicine, ma queste anche se promesse come gratuite furono sempre inviate contro rimborso di spesa. E quelli che sanno il prezzo dei prodotti farmaceutici in Svizzera comprendono che carico costituiscono questi per l'operaio ammalato. Briga, da dove si spedivano i farmaci, possiede due farmacie, e i loro prezzi non hanno nulla da invidiare a quelli praticati nelle grandi città Svizzere. Il doppio in genere di quanto si pratica in Italia, Francia, Germania ed Austria; qualche volta il triplo!

I lavori della linea Briga-Furka-Disentis, volgono alla fine. Lungo tutta la linea tre mesi di lavoro ancora (aprile, maggio, giugno) saranno sufficienti perchè i treni possano circolare; salvo il tratto che da Gletsch va alla stazione della Furka nel Cantone Uri a causa della maggiore galleria che non è ancora nemmeno bucata.

Ben presto la Svizzera si sarà arricchita di una nuova, interessantissima ed utilissima ferrovia, grazie al concorso di capitali francesi e della mano d'opera seria ed ottima italiana.

L'EMIGRAZIONE ITALIANA

nel Regno Unito e nel Principato di Galles (Gran Bretagna)
durante l'anno 1913

(Rapporto del Nob. Cav. Uff. VITTORE A. TATTARA
R. Console Generale in Cardiff)

L'emigrazione attuale italiana nel Regno Unito è così limitata da non presentare un importante elemento allo studio dei fenomeni emigratori del nostro paese. Due sono le cause per cui i nostri lavoratori non sono attratti in queste regioni; la prima è l'abbondanza locale della mano d'opera e la seconda il protezionismo inglese, esercitato a mezzo delle « Trade Unions », dalle quali sono esclusi gli stranieri. Nessun operaio — che non sia membro di una « Trade Union » — può utilmente esercitare il suo mestiere qui, dove frequenti sono i conflitti fra capitale e lavoro, perchè — in primo luogo — difficilmente verrebbe ingaggiato e, pure essendolo, verrebbe escluso da tutti i benefici che danno le « Trade Unions », primo fra i quali il salario di sciopero.

Queste furono le ragioni per le quali, dal 1890 in poi, cessò ogni corrente d'emigrazione italiana nel Regno Unito; i pochi italiani, che qui si trovavano, o rimpatriarono o — valendosi del diritto che avevano acquistato per la lunga dimora in Inghilterra — chiesero ed ottennero la cittadinanza inglese, entrando così a far parte delle differenti organizzazioni operaie. Rimase però inalterate le *piccole correnti* emigratorie italiane, limitate a determinate città e per date classi di mestieri, quali: per Londra, i camerieri, e per Cardiff, Bristol, Liverpool e Dublino, i pasticciieri e gelatieri.

Dal Rapporto annuale dell'Ispettorato governativo (C. D.

7345), contenuto nel « Blue Book » del 1905, si possono tuttavia ricavare alcuni dati interessanti.

Il controllo esercitato sui passeggeri di 1^a classe (esenti dall'ispezione) per mezzo dei biglietti di passaggio, dà — per il 1913 — un totale di:

217,447 passeggeri di 1^a classe;

111,153 passeggeri di 2^a classe;

21,393 passeggeri di 3^a classe considerati — a norma di legge — come emigranti.

Per la prima volta il Rapporto dell'Ispettorato dà la dettagliata destinazione di questi ultimi.

Dei 21,393 — considerati emigranti — arrivati nei vari porti del Regno Unito:

18,388	si diressero	all'Inghilterra (propriamente detta);
2,078	»	alla Scozia;
640	»	al Principato di Galles;
115	»	all'Irlanda;
172	»	a regioni non bene definite.

Dei 18,388 emigranti diretti all'Inghilterra, 13,194 avevano per destinazione Londra. Distinti per nazionalità, risulta che i più numerosi furono i russi, poi francesi, quindi gl'italiani e i tedeschi.

Un importante nucleo di olandesi e belgi (680 e 328 rispettivamente), risulta essersi diretto — durante lo scorso anno — alle Contee di Norfolk e Suffolk attrattivi dalle numerose fabbriche di zucchero di barbabietola che si sono colà nuovamente aperte e dall'inizio della coltura analoga nelle circostanti campagne. Per le ragioni che ho già esposte tutto fa credere che si tratti di emigrazione temporanea, come del resto i contratti di lavoro lo proverebbero, e che, una volta istruita la maestranza inglese nella coltivazione delle barbabietole e nel maneggio delle macchine necessarie all'estrazione dello zucchero (arti nelle quali i belgi e gli olandesi sono maestri), detto nucleo operaio ritornerà — nella quasi totalità — ai propri paesi.

Dei 640 emigranti che vennero a stabilirsi nel Principato di

Galles, gl'italiani sono i più numerosi (196), dediti quasi tutti all'industria delle pasticcerie e dei gelati.

Risulta a questo Consolato che circa 150 emigranti italiani vennero — nel 1913 — a stabilirsi nelle Contee di Glamorgan, Gloucester e Mounmuth, molti dei quali muniti di regolare contratto di lavoro redatto da questo Consolato.

Gl'italiani dimoranti in questo distretto consolare — date le difficoltà di procurarsi una esatta statistica — si possono calcolare a un migliaio il 31 dicembre 1913. In linea generale essi sono tranquilli, eccellenti lavoratori, godono un certo benessere economico e hanno saputo farsi amare e rispettare dalla popolazione indigena.

LEGISLAZIONE SULL'IMMIGRAZIONE

RUMANIA

Tasse di entrata agli operai stranieri immigranti e misure sanitarie alle quali sono sottoposti.

*(Rapporto e traduzione del CAV. OLIVOTTO R. Vice Console
presso la R. Legazione di Bucarest).*

Il Governo rumeno ha testè emesso un regolamento sulla visita medica alla quale sono sottoposti alla frontiera rumena gli operai stranieri che entrano in Rumania, e sulla tassa che essi devono pagare per tale visita.

Sebbene questo regolamento sia entrato in vigore fino dagli ultimi del mese di marzo 1914, non risulta tuttavia che le disposizioni in esso contenute sieno state finora applicate in tutti i punti di frontiera della Rumania.

Infatti dal punto di frontiera di Predeal, per il quale entrano la maggior parte dei nostri operai, non è stata finora imposta agli operai stessi la visita medica, nè fu loro richiesta nessuna tassa per tale visita.

Soltanto da alcuni operai italiani, entrati in Rumania per la frontiera di Verciorova, e che dovettero pagare a quella frontiera la tassa per la visita medica, pervennero alla R. Legazione delle domande per sapere se esista o no tale obbligo.

Secondo le informazioni assunte, gli operai italiani entrati per la frontiera di Predeal dai primi del marzo scorso fino al maggio, e che furono abbastanza numerosi (molto più degli anni precedenti), non ebbero quest'anno ad incontrare alcuna difficoltà,

nemmeno per altri motivi, per entrare nel paese, quantunque gran parte di essi non fossero in regola colle norme che regolano l'ingresso degli stranieri in Rumania. Molti dei nostri operai poterono infatti entrare liberamente in comitive pur non essendo in grado di provare di aver già lavoro assicurato, o essendo sprovvisti di regolare passaporto vistato da un Console rumeno, e muniti soltanto di semplici certificati di buona condotta, di libretti di lavoro e simili.

Causa la grande affluenza di operai italiani, molti di essi trovansi tuttora qui disoccupati. I lavori edilizi non essendo però ancora ben avviati e i lavori più importanti cominciandosi soltanto fra qualche tempo, i detti operai potranno forse gradualmente trovare in seguito da occuparsi.

Non è tuttavia da consigliare altri operai italiani dal venire presentemente in Rumania perchè rischierebbero di non trovare occupazione.

Causa la grande concorrenza di mano d'opera, specialmente di operai muratori italiani, i salari che fino a poco tempo fa erano qui ancora abbastanza elevati (per i muratori, da 9 a 12 lire al giorno), sono ora sensibilmente abbassati (da 6 a 8 lire al giorno).

In questi ultimi mesi sono stati aggiudicati e trovansi già in corso di esecuzione i seguenti lavori nel nuovo territorio occupato (Silistria e dintorni):

Ferrovia Cobadin-Dobrici-Balcik	Valore L.	20,200,000
Ferrovia Cobadin-Silistria	»	» 9,000,000

Tali lavori sono stati divisi in 10 lotti, due dei quali furono assunti in appalto dagli imprenditori italiani ingegneri Vignali e Gambarà, residenti a Bucarest.

Per tali lavori la mano d'opera già sul posto è risultata sufficiente.

Soltanto per la costruzione della galleria di Isvor (Sinaia), i cui lavori sono parimenti cominciati da qualche tempo, sono stati chiamati dall'estero degli operai minatori, tra i quali anche degli italiani, giunti dalla Svizzera e dalla Germania. Parecchi di questi ultimi, però, non potendo vivere in questo paese col salario loro offerto, sono tornati indietro.

REGOLAMENTO

relativo alla percezione di tasse dagli operai stranieri che entrano nel paese, ed alle misure sanitarie alle quali devono essere sottoposti.

CAPITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1. — Per la difesa del paese contro le malattie contagiose dall'estero, non previste nelle convenzioni sanitarie internazionali, il Ministero dell'Interno (Direzione generale del Servizio sanitario) sottoporrà alla visita medica, per l'applicazione delle misure sanitarie, tutti gli operai e lavoranti stranieri contadini, industriali, ecc., che entrano nel paese in comitive di oltre cinque persone.

In circostanze eccezionali, tale misura potrà essere applicata anche ai lavoranti che entrano individualmente nel paese, in cattive condizioni d'igiene.

Art. 2. — Tutti gli operai non vaccinati o non rivaccinati contro il vaiuolo saranno sottoposti a tali operazioni alla stazione sanitaria di entrata.

Art. 3. — Tutti gli operai e lavoranti, contadini, industriali, ecc., dovranno essere muniti di un certificato, rilasciato dalla rispettiva autorità, constatante che la località da dove vengono è o meno infetta da qualche epidemia. In caso affermativo, gli effetti degli operai o lavoranti saranno disinfettati.

Art. 4. — Gli operai o lavoranti che soffrono di malattia contagiosa, epidemica o non epidemica, saranno respinti. Gli effetti degli altri lavoranti della comitiva, ammessi ad entrare nel paese, saranno disinfettati, nel caso in cui il medico trovi che sia necessaria tale operazione, e sul passaporto sarà posto il visto coll'indicazione: « ammesso » o « respinto »; allorchè il passaporto è collettivo, sarà indicato in esso quali sono le persone ammesse.

Per le malattie contagiose con carattere grave e con grande potenza di contagio (vaiuolo, tifo esantematico ecc.) verrà respinta all'entrata l'intera comitiva di operai nella quale si saranno verificati simili casi.

La durata della visita medica di una comitiva di operai non dovrà in nessun caso oltrepassare le 24 ore. Se però il numero degli operai della comitiva fosse troppo grande, in modo che la visita non potesse effettuarsi in questo termine, il medico del punto di frontiera chiederà alla Direzione Generale Sanitaria un medico supplente.

Art. 5. — Nei punti di entrata nel paese nei quali non vi è un medico, la visita degli operai sarà fatta dal medico della rispettiva circoscrizione, delegato dal medico primario della provincia. Per tale servizio il medico delegato riceverà 10 lire per giorno.

Art. 6. — I medici delle stazioni sanitarie di frontiera, o quelli autorizzati dalla Direzione Generale del servizio sanitario a fare tale servizio, dovranno far conoscere ai medici ufficiali delle località dove si recano gli operai, il nome, il numero degli operai e la località dove essi si stabiliranno; questi medici dovranno osservare le condizioni di igiene nelle quali vivono gli operai, conformandosi alle disposizioni delle leggi e regolamenti sanitari in vigore, e controlleranno pure il loro stato sanitario.

Art. 7. — Alla visita medica degli operai o lavoranti si procederà soltanto dopo che essi avranno provato di aver pagato la tassa. A tale scopo, nel vidimare i passaporti, si indicherà pure il numero della ricevuta con cui è stata esatta la tassa sanitaria.

Art. 8. — Per le comitive di operai provenienti da località contaminate da malattie contagiose, previste nelle convenzioni sanitarie internazionali, saranno applicate le misure contemplate in quelle convenzioni.

Art. 9. — Ciascun operaio e lavorante agricolo, industriale, ecc., che entra nel paese nelle condizioni previste dall'art. 1, per qualsiasi punto di frontiera fissato dalla Direzione Generale del servizio sanitario, dovrà pagare, all'entrata, una tassa di 2 lire. Allorquando gli operai sono condotti da un padrone, la tassa per tutti gli operai sarà pagata dal padrone. I fanciulli fino all'età di 12 anni sono esenti dal pagamento della tassa.

Art. 10. — Saranno parimenti esenti dal pagamento della tassa gli operai contemplati nell'alineea 2, dell'art. 1 del presente regolamento, che potranno provare di essere indigenti. Ciò verrà fatto risultare con processo verbale steso dal medico o dall'agente sanitario del punto, insieme col capo dogana ed il capo di polizia, oppure, nei punti dove non vi sono entrambi tali funzionari, soltanto con uno di essi. I verbali saranno inviati alla Direzione Generale del servizio sanitario, unitamente alle ricevute ed alle note.

Art. 11. — La tassa di 2 lire sarà percepita dagli uffici doganali delle stazioni di frontiera, che ne rilasceranno quietanza. I medici delle stazioni sanitarie ritireranno tali quietanze e le trasmetteranno poi alla Direzione Generale del servizio sanitario, unitamente ad una nota in doppio esemplare, nella quale saranno indicati i nomi degli operai, il luogo d'origine, la località dove essi si recano per lavorare e la somma pagata.

Art. 12. — Gli uffici doganali rimetteranno tali tasse alle Casse dello Stato, in conto della Cassa di salute pubblica rurale, conformemente all'art. 4 del regolamento di tale Cassa, sanzionato con Decreto reale n. 1392 e pubblicato nel *Monitore Ufficiale*, n. 291 del 31 marzo 1913.

Art. 13. — Nel caso in cui per prevenire l'introduzione nel paese

di malattie contagiose venisse stabilito, in conformità delle convenzioni sanitarie, nelle stazioni sanitarie di frontiera, un periodo di osservazione medica, oltre alla tassa di 2 lire che sarà versata, conformemente all'art. 10 del presente regolamento, per conto della Cassa di salute pubblica rurale, verrà pagata per conto del Ministero dell'Interno una tassa supplementare di 2 lire al giorno, rappresentante il mantenimento degli operai durante l'osservazione medica, tassa che sarà pagata dagli operai o dai padroni nelle condizioni di cui all'art. 9.

Art. 14. — La tassa supplementare, prevista all'art. 13, sarà parimenti incassata dagli uffici doganali: essa sarà versata nelle Casse dello Stato, indicando lo scopo pel quale fu percepita.

Art. 15. — Il Ministero delle Finanze accorderà al Ministero dell'Interno (Direzione Generale del servizio sanitario), in conto delle rendite che produrrà tale tassa supplementare, dei crediti straordinari per far fronte alle spese di mantenimento degli operai durante l'osservazione medica.

APPUNTI DI LEGISLAZIONE SULL'IMMIGRAZIONE

Leggi che riguardano gli immigranti

Votate in alcuni Stati dell'Unione Americana nel 1913:

California. — L'Assemblea ed il Senato approvano una *resolution* facendo voti che il disposto della legge federale contro l'immigrazione dei cinesi venga estesa a tutti gli asiatici. Viene poi creata una Commissione d'Immigrazione, (Commission of Immigration and Housing) composta di 5 persone nominate dal Governatore, ma senza stipendio. Questa Commissione avrà il suo ufficio centrale in San Francisco, ma potrà avere uffici secondari dove crederà più opportuno e potrà anche prendere al suo servizio dei tecnici. Essa può, ogni volta occorra, lavorare di comune accordo con gli altri uffici dello Stato o municipali, o con società filantropiche, o anche con agenzie private di collocamento al lavoro allo scopo di cooperare a diminuire la disoccupazione, l'eccessiva agglomerazione in alcuni centri, ecc. potendo essa servirsi anche di avvisi ed opuscoli stampati in diverse lingue da distribuirsi tra coloro di recente immigrati nello Stato, o anche tra immigranti già imbarcati per la California, allo scopo di istruire tutti costoro in ciò che interessi la loro distribuzione, la loro educazione, ed il loro benessere in genere.

In cooperazione coi suddetti uffici e società nonchè coi diversi *boards of education* questa Commissione cercherà di far conoscere ai nuovi venuti il modo migliore per acquistare istruzione, educazione e coscienza di cittadino, incoraggiando la loro naturalizzazione, provvedendo per l'impianto di scuole sui campi di lavoro, e di campi di giuoco, circoli, ecc. nelle città.

La Commissione è incaricata ed ha potere di ispezionare tutti i campi di lavoro, le agenzie di collocamento, gli istituti bancari e le piccole banche di cui si servono gli immigranti, i luoghi di ricovero, le Società filantropiche che si occupano della distribuzione dei nuovi venuti, le condizioni dei luoghi dove costoro sono mandati a lavorare, come pure le condizioni delle stazioni di sbarco, delle ferrovie, raccogliendo i reclami di chi fosse defraudato o truffato, anche nella compera-vendita di terreni, case, ecc., rapportando poi tutto il mate-

riale raccolto alle competenti autorità perchè queste possano prendere i necessari provvedimenti.

La Commissione dovrà inoltre incoraggiare l'impianto di società filantropiche per l'assistenza legale agli immigranti.

Infine la detta Commissione dovrà informare le autorità di quanto essa venisse a conoscere in fatto di violazione delle leggi sul pagamento dei salari, sul lavoro dei fanciulli, sulla prostituzione, e sul mantenimento delle locande nelle volute condizioni sanitarie. A questo scopo i commissari avranno libero accesso in qualunque locanda o luogo privato, potranno ottenere visione di qualunque documento in potere delle autorità e potranno anche dare pubbliche udienze e raccogliere deposizioni giurate.

Alla Commissione però è proibito incoraggiare in qualsiasi modo l'immigrazione in California.

Di tutti i suoi lavori essa presenterà poi al Governatore un rapporto generale al principio di ogni anno, e le è concesso un fondo annuale di 50 mila dollari per le spese. (Legge C. 13 del 4 febbraio 1913. In effetto il 10 aprile 1913).

Massachusetts. — È creata una Commissione per l'immigrazione coll'incarico di studiare a fondo le condizioni economiche e sociali del paese per ciò che si riferisce all'immigrazione, nonchè le questioni e le leggi riflettenti l'ammissione degli emigranti negli Stati Uniti.

Essa Commissione si occuperà inoltre di studiare i mezzi migliori per cui agli emigranti che non parlano la lingua inglese possano essere fatti conoscere ed apprezzare le leggi ed i costumi di questo paese.

La Commissione sarà composta di cinque membri, senza stipendio, a cui però verranno pagate tutte le spese più 15 mila dollari annui per salari ed impiegati.

Al principio di ogni anno i Commissari presenteranno al Governatore un rapporto e le relative proposte. (Legge C. 77; in effetto il 1° giugno 1913).

New Jersey. — È data facoltà al Governatore di nominare una Commissione di tre membri, che investighino e rapportino sulle condizioni di vita, sulla distribuzione e sulla opportunità di lavoro per gli emigranti nelle industrie dello Stato, facendo poi le proposte che credessero convenienti per una futura legislazione statale in materia.

La Commissione può usare documenti, raccogliere deposizioni giurate, dare udienze, ecc. e le è concessa una spesa annua di 5 mila dollari. (Legge C. 12; in effetto il 18 marzo 1913).

North Dakota. — È creato uno *State Board of Immigration* composto del Governatore, del Secretary of State, dell'Auditor, del Tesoriere e dell'Attorney General, in uno col Commissario Generale dello Stato per l'Agricoltura ed il Lavoro come potere esecutivo.

Il Governatore può incaricare speciali agenti di recarsi all'estero o in altri Stati dell'Unione collo scopo di indurre emigranti a recarsi nel North Dakota per lavorare e stabilirvisi.

Il suddetto *board* avrà a sua disposizione la somma annua di 5 mila dollari. (Legge C. 44; in effetto il 20 marzo 1913).

Oregon. — La legislatura fa voti che il disposto della legge federale contro l'immigrazione dei Cinesi sia estesa a tutti gli Asiatici. (Legge H. J. M. No. 10).

Vermont. — I deputati dello Stato al Congresso Federale sono incaricati di incoraggiare ed aiutare l'approvazione della legge restrittiva dell'immigrazione.

Washington. — Questo Stato fa pressione sul Congresso Federale perchè venga limitata l'ammissione di stranieri « non desiderabili » dato l'aumento dell'immigrazione sulla costa del Pacifico che si prevede per l'apertura del Canale di Panama.

LEGISLAZIONE SOCIALE

Legge sulla tisi dei minatori del 1912 vigente nell'Unione Sud Africana.

(*Note preliminari e traduzione del Sig. F. LAINI,
R. Vice Console in Johannesburg.*)

NOTE PRELIMINARI

Non è privo d'interesse far precedere al testo della legge sulla tisi dei minatori del 1912 (*The Miners' Phthisis Act, 1912*) alcuni dati rilevati dalla prima relazione del Comitato (Board) incaricato di amministrare e distribuire i sussidii prelevati dai fondi istituiti in base a tale legge, ossia quello di compensazione od indennità e quello d'assicurazione.

È bene anzitutto definire cosa sia la « *miners' phthisis* ». Riporterò qui la definizione tecnica sulla tisi dei minatori contenuta nel rapporto della Commissione governativa nominata l'anno scorso allo scopo di studiarne le cause e suggerirne i rimedi: « La tisi dei minatori è una malattia cronica dei polmoni caratterizzata da successivi cambiamenti fibroidi nei tessuti dei polmoni e nella pleura accompagnata da processi catarrali cronici nelle cellule d'aria e nei passaggi respiratorii. La malattia è perciò dapprima una fibrosi del polmone e il fattore essenziale che la determina è l'inalazione più o meno continuata per lunghi periodi di pulviscolo di roccia. Tutti i casi autentici di tisi dei minatori sono quindi al loro inizio casi di silicosi; la silicosi è la caratteristica comune a tutti. Nel secondo stadio poi la tubercolosi si sovrappone per lo più a questa condizione, e il carattere della malattia diventa quello di una infezione tubercolotica in un polmone fibroide ».

Questa malattia viene quindi denominata « *silicosis* »: tale termine a rigore non colpisce però che la prima fase della malattia che è quella determinante.

Il Governo dell'Unione ora, e anteriormente quello del Transvaal, avevano nominato Commissioni per studiare le cause ed i

mezzi di prevenzione di detta malattia, ma sino ad oggi i risultati pratici sono stati scarsi.

Il più recente resoconto del « Miners' Phthisis Board », quello cioè sino al 31 gennaio 1913, pubblicato alcuni mesi fa, contiene molti dati importanti relativi alla legge in esame e dati statistici impressionanti: infatti da esso si rileva che sino alla predetta data vennero presentate al Board 2413 domande per compenso, delle quali 18 da minatori residenti oltremare, 124 da parenti di minatori defunti, e 1014 inoltrate da minatori ai termini dell'abrogata legge del 1911 (The Miners' Phthisis Allowance Act).

Delle suddette 2413 domande per compenso pervenute al Comitato fino al 31 gennaio 1913, a 1628 venne dato corso assegnando ai minatori o parenti di essi una somma variante da lire sterline 8 mensili ad un totale complessivo di lire sterline 96, pagate una volta tanto. Vennero rimpatriati a spese del Comitato 289 minatori e 274 parenti di minatori defunti.

Da uno specchio allegato a quel resoconto si rilevano i seguenti dati impressionanti circa questa terribile malattia che tante vittime ha mietuto anche tra i nostri connazionali. Detto specchio contempla 200 casi tipici di minatori colpiti dalla tisi delle miniere - previamente esaminati dai medici incaricati dal Comitato ed ai quali venne concesso un compenso in base alla legge.

Ecco la statistica:

Classificazione degli anni di servizio nei lavori del sottosuolo	Media del servizio effettivamente fatto nel sottosuolo	Media della età dei minatori per ogni singola categoria	Durata normale della vita di essi quale poteva essere secondo la tabella del Dr. Carlisle	Durata media della vita del minatore pronosticata e risultante dai certificati dei Medici del Board
da			ancora	ancora
8 anni in su	anni 8 mesi 6	42 8/12	26 anni di vita	anni 1 mesi 6
7 a 8	.. 7 .. 2	35 6/12	31 2 .. 2
6 a 7	.. 6 .. 2	38 9/12	28 2 .. 8
5 a 6	.. 5 .. 3	36 —	30 3 .. —
4 a 5	.. 4 .. —	40 9/12	27 3 .. 4
2 a 4	.. 3 .. —	34 —	31 3 .. 6

Si desume quindi da quanto precede che un minatore nel suo quarantaduesimo anno di età che ha lavorato 9 anni e mezzo nel sottosuolo delle miniere del Rand e che potrebbe vivere ancora (secondo le tavole del Carlisle) altri 26 anni, avrà, secondo le previsioni dei medici del Comitato, un anno e mezzo di vita appena. Un minatore d'anni 35 che ha lavorato 7 anni e 2 mesi nel sottosuolo delle miniere d'oro locali e che potrebbe vivere altri 31 anni, non avrà che 2 anni e 2 mesi di vita; ed ancora: un minatore di anni 38 che ha lavorato per 6 anni e 2 mesi nel sottosuolo sarà inesorabilmente condannato a morire fra 2 anni e mesi 8.

La spaventosa diminuzione della durata della vita del minatore è la caratteristica più impressionante del resoconto del Comitato; la su citata statistica ampiamente dimostra questa desolante constatazione. Purtroppo furono rari i casi nei quali i medici della Commissione governativa incaricati di visitare i minatori che lavoravano od avevano lavorato nelle miniere d'oro, si sono sbagliati nel pronosticare l'ulteriore durata della vita di essi.

Da un altro specchietto della relazione del Comitato si rileva ancora che su 39 casi di minatori morti in conseguenza della tisi, per i quali i medici avevano pronosticato che avrebbero potuto campare ancora altri sette anni e 3 mesi, essi invece morirono tutti dopo un anno ed alcuni mesi.

La relazione infine conclude facendo constatare che si hanno fondate ragioni di credere che molti minatori siano morti senza che il Comitato ne abbia avuto notizia e che perciò è impossibile fare un computo esatto del numero dei defunti e di quelli colpiti dalla tisi tuttora in vita.

Nella tornata della Camera dei Deputati dell'Unione del 14 marzo 1913 alcuni deputati presentarono varie mozioni tendenti a modificare la presente legge, la quale presenta alcune lacune. Fra le varianti che essi intendevano introdurre era quella di accordare in linea generale ai minatori affetti da tisi un compenso una volta tanto anzichè somme mensili di 8 sterline, come fa attualmente il Comitato non essendo il sussidio mensile, a giudizio dei proponenti, sufficiente a sopperire ai bisogni della vita di un minatore ammalato ed inabile ad un lavoro proficuo.

Il Ministro delle Miniere promise di prendere in considera-

zione le varie aggiunte e modificazioni proposte in quella seduta, ma nulla ancora si è potuto fare inquantochè pochi giorni dopo fu chiusa la sessione del Parlamento.

Si crede che alla prossima apertura delle Camere verranno nuovamente presentate proposte tendenti a modificare il « Miners' Phthisis Act » del 1912, specialmente per ciò che concerne quei minatori che hanno ottenuto compensi in virtù della leggina antecedente « The Miners' Phthisis Allowance Act » (ora abrogata) e che non risiedono attualmente nei territori dell'Unione. Infine si crede che verranno apportate alla legge attuale aggiunte e variazioni atte a provvedere anche ai casi di minatori affetti dalla tisi delle miniere che risiedono all'estero e che non essendo stati visitati prima di lasciare il Sud Africa dai medici del Comitato, chiedono di essere ammessi a godere dei benefici della presente legge; di questi casi se ne annoverano parecchi anche tra i nostri connazionali.

Alcuni deputati hanno pure fatto presente che la somma di sterline 96 che il Comitato dà in contanti una volta tanto ai minatori colpiti da tisi nella prima fase non è sufficiente per indurli a lasciare il lavoro delle miniere, onde essi preferiscono morire lavorando nel sottosuolo delle miniere al perire di fame all'aria aperta.

In conclusione questa nuova legge da poco entrata in vigore andrà probabilmente soggetta alla prossima apertura della sessione legislativa del Parlamento dell'Unione alle modificazioni ed aggiunte che si sono rese necessarie per le ragioni suesposte.

Legge N. 19 del 1912 relativa alla Tisi dei Minatori, entrata in vigore il 1° Agosto 1912, per indennizzare coloro che hanno contratto la tisi dei minatori e per altri scopi relativi a dette malattie.

Sia decretato da Sua Maestà, dal Senato e dall'Assemblea dell'Unione Sud-Africana quanto segue:

Art. 1.

Interpretazione dei termini.

Nella presente legge, a meno che non sia in contraddizione col contesto:

a) per « Dipendenti » s'intendono quelle persone che fanno parte della famiglia del minatore (specificate nell'allegato I della presente legge) e che dipendevano in tutto o in parte dal minatore per il loro mantenimento al momento della di lui morte;

b) per « padrone o principale » s'intende qualsiasi persona proprietaria od affittuaria diretta di una delle miniere incluse attualmente nello elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ai termini dell'art. 2 della presente legge, o chi sia il legale rappresentante del proprietario o affittuario; nel caso che la miniera sia di proprietà di una Compagnia, incorporata o registrata, il termine « principale o padrone » comprenderà ogni direttore, segretario o rappresentante di detta Compagnia nei territori dell'Unione; e, nel caso di una miniera appartenente ad un gruppo di persone non incorporate, tutte queste persone saranno considerate come « principali o padroni » agli effetti della presente legge;

c) per « medico » s'intende ogni persona legalmente riconosciuta come tale in base a qualsiasi legge in vigore in qualsiasi parte dell'Unione che regoli la registrazione dei medici;

d) per « minatore » s'intende ogni persona di discendenza europea la quale, prima o dopo l'entrata in vigore della presente legge, disimpegni o abbia disimpegnato come sua abituale occupazione un qualsiasi lavoro nel sottosuolo in una delle miniere attualmente incluse nell'Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in conformità dell'articolo 2 di questa legge, sia essa persona assunta in servizio in forza di un contratto espresso o implicito, verbale o scritto, sia che essa venga retribuita a giornata o a cottimo; tale definizione non comprende però il direttore o capo di una miniera;

e) per « tisi dei minatori » s'intende la silicosi dei polmoni;

f) per « Ministro » s'intende il Ministro delle Miniere o qualunque altro Ministro cui il Governatore Generale deleghi eventualmente l'esecuzione della presente legge;

g) per « operaio indigeno » s'intende la persona cui viene applicato questo termine nella legge del 1911 sulla mano d'opera indigena;

h) per « Comitato » (Board) s'intende il Comitato sulle tisi dei minatori costituito in forza della presente legge;

i) per « direttore » s'intende la persona cui viene applicato questo termine nella legge del 1911 sul lavoro indigeno;

l) per « fondi » s'intendono i fondi del « Miners Phthisis Compensation Fund » ossia fondo di indennità e del « Miners' Phthisis Insurance Fund » o fondo d'assicurazione, costituiti in base alla presente legge.

Art. 2.

Pubblicazione dell'elenco delle miniere.

Il Ministro all'andata in vigore della presente legge farà redigere un elenco delle miniere dell'Unione nelle quali il polviscolo minerale generato dalle operazioni minerarie è, secondo la sua opinione, di tale natura da cagionare la tisi dei minatori, ed egli potrà di tempo in tempo aggiungere all'elenco altre miniere o eliminarne alcune.

L'elenco in parola e le relative aggiunte o eliminazioni verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione.

Art. 3.

Costituzione del Comitato denominato « Miners' Phthisis Board ».

1. Verrà costituito un Comitato denominato « The Miners' Phthisis Board », i cui membri verranno nominati dal Ministro, e sarà composto di un presidente e tre consiglieri i quali resteranno in carica per la durata di anni tre e saranno rieleggibili. Uno dei tre consiglieri verrà nominato dal Ministro per rappresentare gli attuali proprietari delle miniere compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della legge, e uno per rappresentare i minatori impiegati in dette miniere.

2. Il Ministro potrà nominare supplenti per sostituire qualsiasi persona nominata durante la assenza o incapacità della medesima, e potrà inoltre rimuovere qualsiasi membro del Comitato suddetto, purchè ne dimostri adeguati motivi, e provvedere alla sostituzione di qualsiasi membro del Comitato che per qualunque motivo venisse a mancare. Il sostituto potrà quindi rappresentare, a seconda del caso, i proprietari delle miniere o i minatori. Se si rendesse vacante la carica del presidente quel membro del Comi-

tato che non rappresenta i proprietari delle miniere nè i minatori assumerà le funzioni di presidente fintantochè non venga nominato dal Ministro un nuovo presidente, e disimpegnerà tutte le funzioni conferite al presidente del Comitato in base alla presente legge.

3. Ogni riunione del Comitato verrà indetta dal segretario per ordine del presidente; la presenza del presidente e di un membro basterà per costituire il numero legale per ogni funzione del Comitato stesso.

4. Ogni pratica sottoposta al Comitato, verrà decisa a maggioranza di voti dei membri presenti alla seduta e nel caso di parità di voti, il presidente avrà diritto al voto finale in aggiunta al suo voto deliberativo.

5. Il Ministro nominerà un segretario pel Comitato e quanti altri impiegati necessari per l'amministrazione dei fondi.

6. Ogni membro del Comitato che non sia funzionario pubblico riceverà quella remunerazione che il Ministro fisserà di volta in volta.

7. Tutti gli onorari o altre remunerazioni pagati ai membri del Comitato, al suo segretario ed agli altri impiegati, come pure le spese di amministrazione e di perizie, e tutte le somme pagate dal Comitato ai medici, ai sensi dell'art. 28 della presente legge, verranno prelevate dal fondo denominato « The Consolidated Revenue Fund ».

Art. 4.

Costituzione del fondo di indennità per la tisi dei minatori.

Un fondo, che verrà denominato fondo d'indennità (Miners' Phthisis Compensation Fund) verrà, in conformità alle disposizioni della presente legge, stanziato per il pagamento di indennità agli aventi diritto i quali a tal fine presentino domanda entro il termine di due anni dalla data dell'andata in vigore della legge, o alle quali vennero già elargiti sussidi in virtù della legge N. 34 del 1911.

Detto fondo sarà affidato al Comitato predetto e amministrato da esso, e consisterà:

- a) dei contributi fatti ai termini dell'art. 5 della presente legge;
- b) degli interessi dei capitali investiti del fondo;
- c) dei contributi di cui all'art. 7;
- d) delle somme che all'andata in vigore della presente legge erano all'attivo del Comitato costituito colla legge N. 34 del 1911.

Art. 5.

Norme per la riscossione delle somme da destinarsi al fondo di indennità.

1. A datare dall'andata in vigore della presente legge ed in base alle domande di indennità presentate entro il termine di due anni immediatamente successivi all'andata in vigore di essa, verranno rimosse ogni trimestre dal Comitato — in conformità al paragrafo 2 di questo articolo — quelle somme che, in base a rapporto redatto da un perito attuario nominato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, si riterranno necessarie per pagare le indennità secondo le disposizioni della legge stessa entro quel periodo trimestrale. L'ammontare da riscuotersi da ogni singolo principale verrà calcolato in ragione del numero medio dei minatori impiegati mensilmente da lui durante i tre anni anteriori al succitato periodo di tre mesi, o quella parte di detto periodo di tre anni durante la quale la miniera era in esercizio.

2. Durante il periodo di 12 mesi dall'andata in vigore della presente legge o a datare dallo anniversario della sua andata in vigore, l'ammontare così riscosso da ogni principale, nel caso di una miniera in esercizio, non potrà, fintantochè la somma di centomila sterline, di cui all'art. 7, non sia esaurita, superare il totale della media degli utili trimestrali di esso principale percepiti durante il precedente anno finanziario; detti utili verranno determinati dalla legge sulle tasse delle miniere del 1910 (Mining Taxation Act 1910). Il Comitato dovrà, prima di determinare l'ammontare dovuto da ciascun principale, ai sensi del presente articolo, accertarsi dell'entità degli utili dal Commissario per le imposte interne (Commissioner of Inland Revenue) il quale, indi-

pendentemente da quanto è prescritto dall'art. 15 della presente legge, dovrà fornire, se gliene sarà fatta richiesta dal Comitato, un resoconto di tali utili.

3. L'ingegnere governativo minerario dovrà, entro un mese dall'inizio di ogni periodo trimestrale, presentare al Comitato un rapporto indicante il numero medio dei minatori impiegati di cui al paragrafo 1° di questo articolo.

Art. 6.

Poteri del Comitato relativi ai pagamenti.

1. In luogo dei contributi da pagarsi dai principali, in base all'art. 5, il Comitato potrà, a sua discrezione, accettare da detto principale quella somma una volta tanto che verrà determinata da un attuario nominato dal Ministro, e detta somma potrà essere pagata a pieno saldo di ogni futura contribuzione al fondo, che detto principale sarebbe stato tenuto a pagare ai termini del succitato articolo 5.

2. Il Comitato potrà richiedere a qualunque principale quelle garanzie che riterrà necessarie per tutti i futuri versamenti ai termini dell'art. 5, oppure, in mancanza di tali garanzie, potrà chiedere sia versata una somma una volta tanto in luogo dei contributi trimestrali. L'entità di detta somma verrà fissata dall'attuario cui si accenna al N. 1 di questo articolo.

Art. 7.

Contributo del Governo al fondo di indennità.

In forza dell'articolo 53 della legge transvaaliana N. 35 del 1908, per cui è tassativamente prescritto che le somme dovute al Tesoro in seguito a contratti di affitto o di altra natura che cedono i diritti minerarii del sottosuolo, in località le quali fino dall'andata in vigore della succitata legge erano soggette alle prescrizioni contenute nell'art. 118 della legge N. 15 del 1898, erano versate in uno speciale conto corrente e tenute in deposito in attesa di speciali decisioni in merito emanate dal Parlamento, durante l'anno finanziario che termina al 31 marzo 1913. Questo prelevamento sarà considerato come una riduzione degli utili de-

rivanti dalla cessione dei diritti minerarii del sottosuolo contemplati nella succitata legge del 1908. Nel caso però che il Parlamento avesse a stanziare una parte dei suddetti utili a favore di una qualsiasi persona, detta somma non dovrà dedursi da tale stanziamento.

2. Sarà tenuta una speciale contabilità per la predetta somma di centomila sterline, ed il Comitato di volta in volta preleverà dal suddetto ammontare quanto sarà necessario per coprire la differenza fra l'ammontare del contributo che dovrebbe versare ogni singolo proprietario di miniera ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 5 della presente legge e il profitto netto medio trimestrale di cui al paragrafo 2 di detto articolo.

3. Se la suddetta somma di centomila sterline non sarà totalmente assorbita allorquando tutte le domande d'indennità di cui all'art. 4 saranno soddisfatte, il rimanente verrà versato al fondo di assicurazione, di cui è cenno più sotto.

Art. 8.

Istituzione del fondo di assicurazione per i minatori colpiti dalla tisi delle miniere.

Un fondo denominato « Fondo di assicurazione » (The Miners' Phthisis Insurance Fund) verrà, ai sensi della presente legge, istituito allo scopo di far fronte al pagamento di indennità a coloro che vi avranno diritto e che a tal fine avranno presentato regolare domanda in qualsiasi momento posteriore allo spirare di due anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Questo fondo sarà messo a disposizione del Comitato e da esso amministrato e consisterà delle seguenti contribuzioni:

- a) le contribuzioni di cui all'art. 9 e 14 di questa legge;
- b) gli interessi degli investimenti del fondo stesso;
- c) le multe riscosse per le infrazioni alla presente legge o di qualunque legge o regolamento per eliminare il polviscolo, migliorare la ventilazione o in generale prevenire la tisi nelle miniere;
- d) le eventuali donazioni o legati a favore di detto fondo.

Art. 9.

*Norme per la riscossione delle contribuzioni
destinate al fondo d'assicurazione.*

1. In conformità a quanto è disposto dalla presente legge ed a datare dall'entrata in vigore di essa, verrà versato, non più tardi del 10 di ogni mese, al Fondo di assicurazione per i minatori affetti da tisi da ogni padrone o principale una data contribuzione per ogni persona da esso impiegata nei lavori del sottosuolo in qualità di minatore. Detta somma sarà:

a) durante il periodo di due anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della presente legge uguale al 5 % del guadagno totale del minatore durante il mese precedente;

b) allo spirare del suddetto termine di due anni eguale al 7 ½ % del guadagno.

2. Il principale sarà autorizzato a dedurre dal salario mensile del minatore:

a) durante il periodo di due anni immediatamente consecutivi all'entrata in vigore della presente legge la metà dell'ammontare che egli deve per essa contribuire al fondo di assicurazione;

c) allo spirare del suddetto periodo di due anni, un terzo dell'ammontare che ai sensi di questo articolo o dell'art. 14 egli deve contribuire al fondo per tale persona.

3. Il principale inviando la contribuzione mensile, di cui è parola in questo articolo, dovrà trasmettere al Comitato una esatta dichiarazione che indichi il numero delle persone da lui impiegate nei lavori del sottosuolo nel mese precedente e il modo come egli ha calcolato la sua contribuzione mensile. Il Comitato potrà chiedere che la esattezza di detta dichiarazione sia certificata in forma di giuramento e potrà far esaminare i libri della Compagnia da una persona da esso autorizzata per controllarne l'esattezza.

4. Il principale dovrà, agli effetti di questo articolo, conservare e tenere in regola tutti i libri di paga mensili e delle giornate di lavoro che fossero necessari al Consiglio allo scopo di con-

trollare o verificare le dichiarazioni fatte in base al paragrafo 3 di questo articolo.

Art. 10.

Controllo ed impiego dei fondi.

1. Tutte le somme dovute ai fondi dovranno essere versate, in speciali e separati conti correnti, in una o più Banche approvate dal Ministro, e tenute sotto il nome del Comitato. Nessuna somma potrà essere ritirata dal Fondo se non a mezzo di *chèque* rilasciato per autorizzazione del Comitato e firmato dal presidente e dal segretario di esso.

2. Il Comitato potrà di quando in quando, previa però l'autorizzazione del Ministro, investire una parte del denaro dei fondi in titoli del Governo dell'Unione, in altri titoli garantiti dal Governo dell'Unione, in buoni del Tesoro o collocarli a deposito fisso in una Banca approvata dal Ministro.

Art. 11.

Ricupero di contribuzioni in caso di mancato pagamento.

Nel caso che un principale non paghi la sua contribuzione ai termini della presente legge, egli potrà essere costretto a pagarla assieme alle spese e agli interessi, in seguito ad azione giudiziaria avanti al Tribunale competente, ad istanza del presidente del Comitato.

Art. 12.

Contabilità che devono essere tenute dal Comitato.

1. Il Comitato provvederà perchè vengano tenute contabilità separate, esatte e complete indicanti separatamente e in relazione a ciascuno dei fondi:

- a) le somme investite;
- b) tutte le somme ricevute o dovute al fondo da qualsiasi provenienza;
- c) tutte le somme pagate dal Comitato;
- d) tutte le passività note del fondo;

e) tutti i particolari necessari per poter fare una stima attuaria del fondo in conformità ai disposti della presente legge.

2. Il Comitato dovrà provvedere perchè i libri e le contabilità di ognuno dei fondi siano regolarmente riveduti e controllati ogni anno fino all'anniversario dell'andata in vigore della presente legge e venga compilato un esatto bilancio da cui risulti quali siano, alla predetta data, le attività e le passività del fondo.

3. Il bilancio annuale dovrà essere firmato dal presidente del Comitato, e verrà trasmesso al Ministro unitamente al rapporto annuale di esso presidente circa la situazione finanziaria del fondo, le spese sostenute per l'amministrazione di questa legge e tutte quelle altre informazioni che il Comitato crederà opportune.

4. Il bilancio annuale unitamente ai vari conti del Comitato verranno quindi controllati dal controllore e ragioniere generale dell'Unione, come si usa per l'amministrazione del pubblico denaro.

Le relazioni del controllore e del ragioniere generale su questa contabilità, unitamente al rapporto annuale predetto, verranno dal Ministro presentate alle due Camere del Parlamento entro sette giorni dalla data in cui li ha ricevuti, se il Parlamento è in sessione, e in caso contrario il Ministro li presenterà entro sette giorni dalla data della prossima apertura delle Camere.

Art. 13.

Stima annuale dei fondi.

I fondi saranno, ad ogni anniversario dell'andata in vigore della presente legge, stimati e sull'ammontare di essi verrà fatta al Ministro una relazione dall'attuario da lui delegato. Detto attuario riferirà sul risultato delle sue stime al Ministro, e nella sua relazione indicherà, se del caso, i mutamenti necessari per mantenere il fondo in una solida posizione finanziaria.

Art. 14.

Assestamento del fondo di assicurazione.

1. Se dalla stima del fondo d'assicurazione fatta dall'attuario risultasse una considerevole eccedenza oltre alle passività

previste, esistenti e future del fondo, la contribuzione che ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 9 deve essere versata da ogni principale verrà ridotta di tanto quanto il Ministro determinerà.

2. Se dalla stima fatta dall'attuario risultasse invece un *deficit* attuale o presunto, la contribuzione di cui all'art. 9, paragrafo 1, verrà aumentata di quel tanto che il Ministro determinerà.

Art. 15.

Domanda perchè una miniera sia iscritta o cancellata dall'elenco.

1. Ogni proprietario o affittuario di una miniera non ancora compresa nell'elenco pubblicato in conformità all'art. 2 o qualsiasi numero di persone, esclusi gli operai indigeni impiegati in tale miniera, purchè rappresentino almeno un terzo del numero delle persone ivi impiegate, potranno fare domanda in iscritto al Ministro chiedendo che detta miniera sia compresa nell'elenco pubblicato conformemente all'art. 2. Il Ministro farà quindi le indagini che riterrà opportune, e in base al risultato di tale inchiesta deciderà circa l'opportunità o meno di inscrivere detta miniera nell'elenco.

2. Qualunque principale o gruppo di minatori (che non siano però meno di un terzo del numero totale dei minatori impiegati in una data miniera) potranno pure indirizzare al Ministro una domanda chiedendo la esclusione di detta miniera dall'elenco, a causa delle migliorate condizioni igieniche di questa, e il Ministro assumerà le informazioni del caso e potrà, se lo crede opportuno, in base al risultato di tale inchiesta, ordinarne la cancellazione dall'elenco o ridurre la contribuzione pagabile in ragione della medesima.

3. I risultati delle indagini fatte agli effetti dei succitati paragrafi 1 e 2 del presente articolo verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Indennizzi decretati dal Comitato.

Il Comitato aggiudicherà, in conformità dell'art. 21 di questa legge, un indennizzo ad ogni minatore il quale:

a) presenti una domanda nelle forme stabilite dalla legge;
 b) dimostri al Comitato nelle forme qui sotto specificate che egli ha contratto la tisi dei minatori; e:

c) dimostri al Comitato che egli ha lavorato nel sottosuolo d'una delle miniere in qualsiasi modo compresa nell'elenco pubblicato, in conformità all'art. 2, per uno o più periodi di tempo non inferiori ai due anni, entro i quattro anni immediatamente precedenti la data della sua domanda.

Sarà in facoltà del Comitato d'assegnare un indennizzo anche nel caso di un minatore che dimostrerà di aver contratto la tisi dei minatori lavorando in una delle miniere comprese in qualsiasi elenco pubblicato in base all'art. 2, quand'anche egli abbia lavorato per un periodo di tempo inferiore a quello indicato al precedente paragrafo c).

Art. 17.

Poteri attribuiti al Comitato e sue decisioni in merito agli indennizzi.

1. Allo scopo di poter decidere ogni questione relativa alle sue attribuzioni, il Comitato potrà citare testimoni a dare schiarimenti o ad esibire documenti o qualsiasi oggetto che riterrà necessario per compiere le necessarie indagini.

2. Qualsiasi persona così citata la quale, senza addurre plausibili motivi, non ottemperi ai termini della citazione, sarà ritenuta colpevole di contravvenzione e passibile, in seguito a condanna in un Tribunale di magistrati, di una ammenda non superiore a 10 sterline, e, in mancanza del pagamento della multa suddetta, di detenzione con o senza lavori forzati per un periodo di tempo non eccedente un mese.

3. Qualsiasi persona, sia essa stata citata o no, la quale, mentre subisce l'interrogatorio si rifiuterà di rispondere, secondo sua conoscenza, alle domande legalmente a lui rivolte o dal Comitato o col concorso di esso, o che di proposito insulterà il Comitato o interromperà l'udienza, si renderà colpevole di contravvenzione e sarà soggetta, in seguito a condanna, come al paragrafo 2, alla penalità ivi indicata.

4. Il Comitato può obbligare qualsiasi testimone a fare la

sua deposizione sotto vincolo di giuramento, e quel teste il quale scientemente deporrà sotto giuramento il falso, quando la sua deposizione concerna effettivamente la questione, sarà soggetto, dietro condanna, alla penalità prescritta per lo spergiuro.

5. Ogni persona citata nel modo indicato godrà degli stessi privilegi e prerogative circa le risposte che dovrà rendere o i documenti che dovrà esibire, ai quali avrebbe diritto se fosse stata citata come teste innanzi ad una Corte superiore.

Art. 18.

Poteri attribuiti al Comitato

per variare l'ammontare degli indennizzi in caso di morte.

1. Quando il Comitato sarà convinto che:

a) un indennizzo assegnato in conformità alla presente legge è stato ottenuto con frode o in altro modo illegale; e che:

b) una persona venne erroneamente inclusa od esclusa dal partecipare a qualsiasi indennizzo di cui al paragrafo 1, lettera c) dell'art. 21, potrà sospendere o ridurre l'ammontare dell'indennizzo (tenuto calcolo delle somme già pagate a titolo d'indennizzo) a seconda delle circostanze debitamente vagliate dal Comitato in ogni singolo caso.

2. Le domande avanzate in conformità al succitato paragrafo di questo articolo e cioè per sospendere o variare l'ammontare delle somme concesse quale indennizzo non potranno essere presentate se non dopo lo spirare di sei mesi dalla data dell'avvenuta concessione per parte del Comitato, od in seguito ad espressa autorizzazione del Comitato stesso.

Art. 19.

Il Comitato può riprendere in esame le decisioni circa gli indennizzi.

Qualunque decisione del Comitato che assegna un sussidio mensile potrà di volta in volta, in base a presentazione di relativa domanda, essere ripresa in esame dal Comitato stesso, e in seguito a tale esame i pagamenti possono essere soppressi, so-

spesi, ridotti od aumentati, non però oltre il massimo fissato dalla presente legge; essi possono anche essere riassegnati dopo un periodo di sospensione, o altrimenti variati, sempre però in conformità alle disposizioni della presente legge. Le domande per tali scopi dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data del primo aggiudicamento fatto dal Comitato.

Art. 20.

Le decisioni del Comitato sono inappellabili.

In conformità alle disposizioni della presente legge le decisioni del Comitato, su qualsiasi questione concernente le indennità o qualsiasi altra sua funzione, saranno inappellabili e non soggette a revisione od appello da parte di qualsiasi Tribunale.

Art. 21.

Indennizzi da accordarsi.

1. In conformità ai disposti di questo articolo può essere ammesso a godere dei benefici della presente legge:

a) il minatore sul quale si riscontrino non dubbi sintomi fisici della tisi dei minatori e la cui capacità per i lavori nel sottosuolo non ne sia seriamente o permanentemente diminuita; a questi verrà assegnata una somma mensile di otto sterline per un periodo di tempo non eccedente un anno;

b) il minatore che abbia contratto la tisi dei minatori in grado marcato e la cui capacità di lavoro nel sottosuolo ne sia seriamente o permanentemente diminuita; a questi verrà assegnata la somma di lire sterline otto al mese, ma non superiore al totale di lire sterline 400. Quando però un assegno mensile sia stato fatto a un minatore conformemente a questo paragrafo, il Comitato potrà, se è convinto che le speciali circostanze del caso lo giustifichino, prolungare il periodo di detto pagamento in modo che la somma assegnata al minatore stesso ecceda le 400 lire sterline. Su tutti questi casi però il Comitato dovrà riferire in special modo conformemente all'art. 12 della presente legge;

c) i dipendenti (secondo l'ordine di precedenza stabilito nell'allegato 1 di questa legge) di un minatore che risulti al Co-

mitato essere morto mentre godeva dei benefici di cui tratta la presente legge, o mentre la sua domanda era in corso; ad essi verranno corrisposti gli indennizzi mensili che il Comitato deciderà, ma non eccedenti la differenza fra la somma di lire 400 e quanto sia già stato pagato al minatore in conformità alla presente ed alla legge N. 34 del 1911;

d) i dipendenti di un minatore il quale, non avendo presentato la sua domanda d'indennizzo, risulti al Comitato essere morto di tisi dei minatori e che perciò aveva diritto a compenso in base alla presente legge o a quella del 1911 N. 34; ad essi verranno assegnate quelle quote mensili che il Comitato crederà adeguate; non inferiori però a lire 8 al mese e non superiori in totale a 400 lire sterline.

2. Il Comitato potrà in qualsiasi momento, a sua discrezione, ed in seguito a regolare domanda pervenutagli, assegnare ad un beneficiario ai sensi della presente legge, in luogo dei pagamenti mensili indicati nel paragrafo 1 di questo articolo, una somma una volta tanto non eccedente la differenza fra 96 o 400 sterline (a seconda dei casi) e le somme già pagate o dovute a detto beneficiario.

3. Qualunque beneficiario, ai termini della presente legge, potrà, a discrezione del Comitato, ottenere un biglietto di viaggio per una località fuori dell'Unione per sè stesso e per ogni persona che dipenda da lui pel suo mantenimento; al suo arrivo a destinazione gli verrà versata la differenza tra la somma totale a lui assegnata dal Comitato, calcolata in base al paragrafo 2 di questo articolo, e le spese di viaggio.

4. Il Comitato può, a sua discrezione, pagare le spese ragionevoli di assistenza medica e quelle funerarie (non eccedenti in tutto 20 sterline) per un minatore che risulti morto di tisi dei minatori mentre godeva dei benefici della presente legge, contratta mentre la sua domanda per indennizzo era già in corso.

5. Sarà escluso dai benefici di ambedue i fondi il minatore morto o incapacitato al lavoro il quale al momento di assumere l'impiego dopo l'entrata in vigore della legge, avrà volontariamente e falsamente dichiarato a tergo del suo certificato ch'egli è immune dalla tisi dei minatori.

Art. 22.

Persone le quali, pur non essendo minatori o lavoranti indigeni, possono essere ammesse a fruire dei benefici della presente legge.

1. È in facoltà di qualsiasi persona adibita ai lavori del sottosuolo in una delle miniere incluse nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 2, che non sia minatore (secondo la definizione dell'art. 1) od operaio indigeno, di acconsentire anche durante tutto il tempo in cui essa sia così occupata, vengano dal suo padrone dedotte dal suo salario le quote di cui è menzione all'art. 9.

2. Se la persona la quale, come sopra è detto, avrà acconsentito a tali deduzioni dal suo salario, ne avrà dato comunicazione scritta al Comitato, avrà diritto:

a) se la sua domanda è stata presentata entro il periodo di due anni dall'andata in vigore della presente legge, ad essere ammesso a partecipare ai benefici di essa a discrezione del Comitato, ma per una somma non eccedente la metà di quella che in virtù della presente legge si corrisponde a un minatore; e

b) se la sua domanda è stata presentata dopo lo spirare del succitato periodo, a quel compenso che in virtù della presente legge viene assegnato a un minatore a seconda delle circostanze in ogni singolo caso.

3. Se tale persona non acconsente alle predette deduzioni avrà diritto ai benefici che potranno essere assegnati in base all'art. 30 al lavorante indigeno nelle circostanze descritte in detto articolo, e si applicheranno le prescrizioni di detto articolo.

Art. 23.

Formalità da osservarsi per la presentazione delle domande.

1. Il minatore che desidera godere dei benefici accordati dalla presente legge dovrà trasmettere la sua domanda al Comitato, correndandola di una dichiarazione comprovante che egli ha lavorato nel sottosuolo in una o più miniere comprese nell'elenco pubblicato, in conformità all'art. 2 e dalla quale risulti il periodo o i periodi di tempo durante i quali egli era così occupato.

2. Il Comitato, entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda, inviterà il minatore a sottomettersi ad una visita medica che verrà a lui fatta da due medici scelti dal Comitato tra quelli compresi nell'elenco menzionato all'art. 28.

3. I due medici suddetti rilasceranno al Comitato un certificato dichiarante se il minatore sia affetto o meno dalla tisi dei minatori e se la di lui domanda debba essere considerata da parte del Comitato in base ai disposti dei paragrafi *a* o *b*) del capoverso primo dell'art. 21. Se fra i due medici sorgesse divergenza di giudizio, essi dovranno darne avviso al Comitato, il quale sceglierà dal suddetto elenco un terzo consulente medico, e la maggioranza dei medici rilascerà al Comitato un certificato che dichiari l'opinione di detta maggioranza.

4. Il certificato rilasciato in base al paragrafo 3 verrà considerato come prova definitiva agli effetti della presente legge riguardo alle condizioni del minatore, e il Comitato assegnerà i compensi in conformità al medesimo.

5. Il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 3 dovrà dichiarare inoltre se il minatore sia anche affetto da tubercolosi dei polmoni o degli organi respiratori.

Art. 24.

Del modo di computare il periodo di lavoro fatto nel sottosuolo.

Ogni qualvolta che agli effetti della presente legge sarà necessario accertare quanto tempo un minatore sia stato impiegato nei lavori del sottosuolo, il computo della giornata di lavoro comprenderà anche le domeniche e le altre feste riconosciute dalla legge locale.

Art. 25.

Obbligo dei padroni relativi alla visita medica delle persone che cercano occupazione nel sottosuolo.

1. Ogni padrone dovrà esigere che ogni persona che chieda di essere occupata nella sua miniera in qualità di minatore passi anzitutto regolare visita medica per parte di uno dei medici nominati dal Ministro; e non impiegherà nel sottosuolo detta per-

sona se il suindicato medico non rilasci un certificato comprovante che il richiedente è di sana costituzione ed immune dalla tisi delle miniere e dalla tubercolosi polmonare o degli organi respiratori.

Questa disposizione però non è applicabile a qualsiasi persona provvista di certificato di congedo (discharge ticket) rilasciato dal padrone di una miniera inclusa nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 2 all'andata in vigore della presente legge, o di un « discharge ticket » rilasciato in base al paragrafo 2 di questo articolo.

2. Ogni padrone dovrà, all'atto di congedare un suo dipendente che ha lavorato per lui nel sottosuolo in qualità di minatore, rilasciargli un certificato (discharge ticket), che indichi il tempo in cui esso minatore ha lavorato in detta miniera e la qualità di lavoro al quale era stato adibito. Tale certificato dovrà essere rilasciato sul modulo prescritto in conformità all'allegato 2 della presente legge e non dovrà contenere altre informazioni che quelle in esso richieste.

3. Ogni padrone che non ottemperi a qualsiasi prescrizione di questo articolo si renderà colpevole di contravvenzione e sarà passibile, dietro condanna, di un'ammenda di dieci lire sterline, o, in mancanza del pagamento dell'ammenda, di arresto con o senza lavori forzati per un periodo non eccedente un mese.

Art. 26.

Contravvenzioni e pene.

1. Ogni persona che lavorò nel sottosuolo:

a) in una delle miniere incluse nell'elenco di cui all'articolo 2 di questa legge, la quale gode o ha goduto dei benefici ai sensi del paragrafo 1 a) o 1 b) dell'art. 21 della presente legge, oppure ai sensi della legge N. 34 del 1911, oppure:

b) in una miniera qualsiasi, sapendo di essere affetto da tubercolosi polmonare o degli organi respiratori, sarà ritenuto colpevole di contravvenzione.

2. Qualsiasi persona la quale consapevolmente impiegata nei lavori del sottosuolo:

a) in una miniera inclusa nell'elenco di cui all'art. 2, qualsiasi persona che gode o ha goduto dei benefici di cui alla presente legge o a quella del 1911, n. 34; o

b) in qualunque altra miniera una persona affetta da tubercolosi polmonare o degli organi respiratori, sarà ritenuta colpevole di contravvenzione.

Questo articolo non sarà applicabile nel caso di una persona che esibisca il certificato medico di cui è menzione all'art. 28, dal quale risulti che essa non è più affetta dalla tisi dei minatori; se però tale persona in seguito verrà di nuovo ad aver diritto a godere dei benefici della presente legge le somme già sborsatele in base alla presente legge o a quella del 1911, n. 34, saranno dedotte dagli ulteriori benefici cui potrà aver diritto.

3. Qualunque persona colpevole di contravvenzione a questo articolo sarà passibile in seguito a sentenza di un'ammenda non superiore a cento sterline, ed in mancanza del pagamento dell'ammenda, di detenzione con o senza lavori forzati per un periodo non superiore a sei mesi; se il contravventore è una Compagnia mineraria, qualsiasi consigliere d'amministrazione, segretario, direttore, « Mine Manager » o sorvegliante-capo della miniera che si trovi nel territorio dell'Unione sarà soggetto a processo e punizione per la contravvenzione di cui trattasi. Le multe riscosse in base a questo articolo verranno versate al fondo.

Art. 27.

Annotazioni da farsi a tergo dei certificati in determinate circostanze.

Ogni certificato che venne rilasciato in conformità alla legge sulle miniere sul lavoro del 1911 od a qualunque emendamento o regolamento della medesima, dà diritto al titolare di compiere qualsiasi lavoro nel sottosuolo nelle miniere incluse nell'elenco stabilito dall'art. 2:

a) se tale certificato è in possesso di una persona che gode o ha goduto dei benefici ai sensi del paragrafo 1 a) o 1 b) dell'art. 210 della legge n. 34 del 1911, ovvero:

b) se detto certificato è in possesso di persona affetta da tubercolosi polmonare o degli organi respiratori, vi si dovrà:

1° in seguito a rapporto del Comitato nel caso specificato al paragrafo a), o

2° in seguito a certificato rilasciato da un medico da cui risulti che il titolare del certificato stesso è affetto da una delle malattie descritte al paragrafo b), scrivere a tergo una dichiarazione in tal senso per parte della autorità che lo ha rilasciato.

Art. 28.

Elenco dei consulenti medici.

1. Il Ministro dovrà di volta in volta pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione* un elenco dei medici legalmente riconosciuti come aventi le qualità necessarie per poter disimpegnare le funzioni di consulenti medici ai sensi della presente legge.

2. In corrispettivo di ogni certificato rilasciato da un consulente medico ai sensi dell'art. 23, sarà pagato dal Comitato un onorario nella misura da stabilirsi mediante apposito regolamento al medico che firma il certificato (purchè non sia funzionario nella pubblica amministrazione); gli saranno pure rimborsate le spese autorizzate dal Comitato da lui sostenute.

Art. 29.

Poteri attribuiti agli esecutori testamentari per proseguire le pratiche dirette ad ottenere una indennità a favore dei dipendenti del defunto.

Se un minatore muore di tisi dei minatori prima di aver presentato la sua domanda d'indennizzo ai termini della presente legge, tale domanda può essere presentata dai suoi esecutori testamentari (se ve ne sono), purchè il Comitato sia convinto che il minatore sia morto di tisi dei minatori e che questi abbia avuto diritto a compenso in conformità della presente legge; se un minatore è morto dopo di aver presentata la sua domanda di indennità in conformità ai disposti della presente legge, detta domanda e le pratiche successive inerenti alla medesima potranno essere

riprese dall'esecutore per conto dei dipendenti del defunto, in caso ve ne siano.

Art. 30.

N.B. Si omette la traduzione di questo articolo perchè concerne esclusivamente la mano d'opera indigena.

Art. 31.

Divieto di rinuncia.

Qualsiasi clausola contenuta in un contratto vigente all'andata in vigore della presente legge colla quale un minatore, lavorante indigeno od altra persona rinunci espressamente ad ogni diritto a beneficio (ai termini della presente legge o altrimenti) per quel che concerne la tisi dei minatori, non dovrà essere interpretato nel senso da escludere (trattandosi di un europeo) lui o il suo esecutore, o (se si tratta di indigeni) il Direttore degli Affari Indigeni, dall'ottenere i benefici che la presente legge accorda; quindi ogni clausola di un contratto fatto dopo l'andata in vigore della legge stessa per cui un individuo rinuncia ai suddetti benefizi, sarà considerata nulla e di nessun valore.

Art. 32.

I contributi ai fondi in virtù della presente legge avranno la precedenza su altri debiti.

Ogni contributo dovuto ai termini della presente legge da un principale:

- a) alla data del sequestro dei suoi beni, o
 - b) alla data dell'inizio della liquidazione, se il principale è una Compagnia che sia per liquidare per altro motivo che quello di ricostruzione o assorbimento;
- avrà la precedenza su tutti gli altri debiti di esso principale, eccettuati quelli dovuti per salari e quegli altri debiti che per legge godono della priorità sui salari.

Art. 33.

Le indennità ricevute in virtù di questa legge non possono essere cedute o sequestrate.

Nessuna somma pagata sotto forma di indennità in conformità della presente legge potrà essere ceduta, trasferita, ipotecata o pignorata, nè andar soggetta a sequestro in seguito a giudizio od ordine di qualsiasi Tribunale.

Art. 34.

Visita medica generale decretata dal Ministro.

1. Al fine di accertare la diffusione della tisi dei minatori in una data miniera, il Ministro potrà autorizzare il medico ispettore delle miniere o un altro sanitario a fare una visita medica di tutte le persone adibite ai lavori del sottosuolo in quelle miniere; ogni persona la quale, dietro richiesta, rifiuterà di sottoporsi a tale esame medico, sarà passibile di condanna in seguito a un'ammenda non superiore a 50 sterline, e in mancanza del pagamento di detta ammenda, della detenzione con o senza lavori forzati per un periodo di tempo non eccedente tre mesi.

2. I risultati di dette visite mediche e l'identità di ogni persona visitata non saranno comunicati da alcuna persona nelle cui mani perverranno tali risultati, eccetto che a colui che sta redigendo una relazione a scopi statistici, dietro istruzione del Ministro.

3. Qualsiasi persona che divulgherà i risultati di tale esame in contravvenzione al presente articolo, si renderà colpevole di contravvenzione e sarà passibile in seguito a condanna di un'ammenda non superiore alle 50 sterline, ed in mancanza del pagamento, della detenzione con o senza lavori forzati per un periodo non eccedente i mesi tre.

Art. 35.

Regolamenti per l'applicazione della presente legge.

Il Governatore Generale potrà emanare regolamenti non in contraddizione colla presente legge, relativi ai seguenti argomenti.

- a) l'amministrazione dei fondi;
 - b) la procedura da seguirsi innanzi al Comitato relativamente alle indennità e alle domande ai sensi della presente legge;
 - c) la procedura nelle sedute del Comitato;
 - d) la procedura da seguirsi relativamente alle domande ai termini degli articoli 22 e 30;
 - e) i moduli da usarsi agli effetti della presente legge;
 - f) le attribuzioni che i consulenti medici, ai termini di questa legge, dovranno disimpegnare, e gli onorarii ad essi dovuti;
- ed in generale i regolamenti atti a meglio raggiungere gli scopi della presente legge.

Art. 36.

Le persone che hanno ricevuto indennità in base alla legge n. 34 del 1911 hanno diritto a ricevere indennità in virtù della presente legge.

Malgrado qualsiasi disposizione in contrario contenuta nella presente legge, ogni minatore o dipendente di un minatore al quale venne pagata un'indennità in base alla legge del 1911, n. 34, e ai regolamenti fatti in esecuzione alla medesima, avrà diritto, dopo l'andata in vigore della presente legge, a godere dei benefizi stabiliti dall'art. 21 prelevati dal fondo in conformità alle norme stabilite in detto articolo.

Nel computare l'indennità da pagarsi ad ogni persona in conformità al suddetto articolo, si dovranno tenere in considerazione le somme già versate ad essa quale indennità in virtù della legge n. 34 del 1911, e relativi regolamenti.

Art. 37.

Indagini relative alla tisi dei minatori.

1. Il Governatore Generale potrà, colla somma stanziata espressamente dal Parlamento dell'Unione, incorrere nelle spese necessarie per studiare i mezzi per la prevenzione della tisi dei minatori e per meglio eseguire i regolamenti legalmente emanati a tale scopo.

2. Il Ministro potrà poi nominare una commissione al fine d'indagare, riferire e dar consigli circa i mezzi atti ad eliminare il polviscolo, ed in generale tutto ciò che concerne l'igiene nel sottosuolo delle miniere del Witwatersrand.

Detta Commissione avrà il diritto di entrare ed ispezionare qualunque miniera e ogni parte di essa, a qualsiasi ora, di giorno o di notte, ma non in modo di intralciare i lavori della miniera stessa, e di raccogliere campioni d'aria nelle miniere stesse e fare gli esperimenti allo scopo di determinare la quantità di polviscola e le condizioni igieniche.

La Commissione riferirà al riguardo di volta in volta al Ministro.

I membri della Commissione suddetta (eccettuati i funzionari pubblici) riceveranno un compenso per i loro servizi, nella misura determinata dal Ministro.

Art. 38.

Penalità per la non osservanza delle misure preventive contro la tisi dei minatori.

Se un principale non osserverà le disposizioni all'uopo emanate dall'autorità competente per la prevenzione della tisi dei minatori, sarà passibile in seguito a condanna di un'ammenda non superiore alle 500 sterline ed in difetto del pagamento dell'ammenda, della detenzione con o senza lavori forzati per un periodo non eccedente i 12 mesi; se il principale è una Compagnia, ogni persona specificata al paragrafo 3 dell'art. 26 andrà soggetta a processo e punizione per l'infrazione alla presente legge.

Art. 39.

Titolo sommario e data dell'entrata in vigore di questa legge.

La presente legge può essere citata per tutti gli effetti come « The Miners' Phthisis Act 1912 » ed entrerà in vigore il primo giorno del mese di agosto dell'anno 1912.

Allegato I annesso a questa legge.

L'ordine di precedenza in cui i dipendenti avranno il diritto di godere dei benefici ai sensi della presente legge, sarà il seguente:

1° la moglie, qualsiasi figlio o figlia (legittimo od illegittimo), figliastro o figliastro, del defunto minatore; in mancanza di questi:

2° il padre, la madre, il patrigno o la matrigna del defunto minatore; in mancanza di questi:

3° il fratello o la sorella, il fratellastro o la sorellastra del defunto minatore ed i figli delle suddette persone; in mancanza di questi:

4° il nonno, la nonna ed i nipoti del minatore defunto; oppure:

5° ogni altro parente per consanguineità od affinità del minatore defunto.

Allegato II — Certificato di congedo.

Nome del titolare
Firma del titolare
Nome della miniera
Natura del lavoro
Data dell'assunzione al lavoro
Data del licenziamento
Firma del direttore o segretario

Regolamenti per l'applicazione della legge sulla tisi dei minatori del 1912.

Sia noto a tutti che Sua Eccellenza il Governatore Generale, in virtù dei poteri a lui attribuiti dall'art. 32 della legge n. 19 del 1912 sulla tisi dei minatori, ha sanzionato i seguenti regolamenti emanati in conformità ai disposti della legge n. 19 succitata:

I.

1. In questi regolamenti:

per « Comitato » (Board) s'intende il Comitato costituito

ai termini dell'art. 3 della legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione*, al n. 972 in data 15 luglio 1912, o di qualsiasi emendamento alla medesima;

per « schedule » s'intende ogni allegato annesso a questi regolamenti.

2. Ogni domanda, dichiarazione o certificato compilato in conformità alla legge o ai presenti regolamenti, sarà inviato all'indirizzo del segretario del Comitato (The Secretary of the Miners' Phthisis Board, P. O. Box, 4566, Johannesburg), a meno che non sia altrimenti specificato dalla legge in parola o dai presenti regolamenti.

II.

Contributi dei proprietari al fondo di compensazione.

1. Un resoconto relativo all'ammontare dovuto da ciascun proprietario al fondo suddetto in conformità dell'art. 5 della legge verrà comunicato dal Comitato a ciascun proprietario non più tardi della fine di ogni trimestre. L'ammontare che risulterà a suo carico dovrà essere da lui versato non più tardi del giorno 15 del mese successivo.

Fondo di assicurazione.

2. Il proprietario di una miniera ai termini del paragrafo 3 dell'art. 9 della legge dovrà trasmettere al Comitato non più tardi del giorno 10 d'ogni mese una dichiarazione fatta sul modulo « A. A. » unitamente ai contributi mensili dovuti al fondo di assicurazione.

III.

Delle domande.

1. Ogni minatore dovrà inoltrare la sua domanda per indennità sul modulo A dell'allegato, e il certificato a tergo del medesimo verrà redatto e firmato dal suo medico curante. La domanda e il certificato dovranno essere corredati dai seguenti documenti:

a) Certificato autorizzante il minatore di fare uso degli esplosivi (Blasting Certificate);

b) Certificato di servizio, oppure di licenziamento dal lavoro (Discharge Ticket).

2. Ogni domanda presentata da una vedova sola o da una vedova con figli di un minatore defunto dovrà essere fatta sul modulo *B* dell'allegato e corredata dai seguenti documenti:

a) Copia dell'atto di matrimonio col minatore defunto;

b) Atto di morte del minatore;

c) Certificato di servizio del defunto, o certificato di licenziamento dal lavoro di quest'ultimo.

3. Ogni domanda di altri dipendenti del minatore defunto dovrà essere redatta sul modulo *C* e corredata dai seguenti documenti:

a) Certificato di nascita o di battesimo del richiedente;

b) Prove adeguate di parentela col defunto;

c) Dichiarazione dalla quale risulti la natura e l'entità dei sussidi ricevuti dal defunto;

d) Atto di morte del minatore;

e) Certificato di servizio, o certificato di licenziamento dal lavoro del minatore defunto.

4. Ogni domanda presentata da un esecutore testamentario in conformità all'art. 29 della legge, dovrà essere corredata dai certificati e dalle prove specificati al paragrafo 3 (*mutatis mutandis*), unitamente alla prova della di lui nomina ad esecutore, che il Comitato richiedesse.

5. Il consenso dato ai termini del paragrafo 1 dell'articolo 22 della legge da una persona che non sia minatore o lavorante indigeno, per una ritenuta sul suo salario a favore del fondo d'assicurazione, verrà presentato sul modulo *D* dell'allegato ed inviato quindi al Comitato. Ogni domanda di indennità fatta da tale persona, in base al paragrafo 2 del suddetto articolo, allo scopo di essere ammessi a fruire dei benefici concessi da questa legge, verrà presentata sul modulo *A* dell'allegato.

6. Qualsiasi persona che chieda una indennità dovrà presentare al Comitato quelle ulteriori prove documentarie o d'altra na-

tura e quelle informazioni che eventualmente verranno da quest'ultima autorità richieste.

IV.

Delle visite mediche.

1. Quando un minatore desidera ottenere una indennità ai termini della legge e presenta una domanda in conformità al paragrafo 1 dell'art. 23, e il Comitato lo invita a sottoporsi alla visita medica di cui è menzione al paragrafo 2 del suddetto articolo, egli verrà informato circa i medici scelti mediante una notificazione a lui fatta sul modulo *E* dell'allegato.

Non appena il minatore avrà passato la visita medica, il suddetto modulo verrà trattenuto e poi inviato a destinazione da uno dei consulenti medici del Comitato.

Il certificato medico di cui è cenno al paragrafo 1 dell'articolo 28 della presente legge verrà compilato in conformità al paragrafo 3 dell'art. 23, mediante il modulo *F* dell'allegato.

2. Al fine di meglio raggiungere gli scopi della presente legge, i consulenti medici, dei quali è cenno nel precedente paragrafo, quando sia fatta loro espressa richiesta dal Comitato, dovranno costituirsi in Commissione che verrà denominata « Commissione Medica Consultiva », la quale dovrà consigliare il Comitato su tutte le questioni mediche e su quelle altre a queste attinenti.

Ogni seduta della Commissione medica consultiva verrà indetta dal segretario in seguito ad istruzioni emanate dal Comitato.

3. L'ispettore sanitario delle miniere sarà presidente della Commissione medica, e, nella sua assenza, il presidente verrà eletto a maggioranza di voti dai presenti alla seduta; sette membri presenti formano il numero legale. Ogni questione verrà decisa a maggioranza di voti dei presenti.

4. La Commissione medica consultiva dovrà, ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta, sottoporre raccomandazioni attinenti all'applicazione della legge e in special modo in merito ai criteri adottati per la classificazione dei richiedenti, in conformità all'art. 21 della presente legge.

Ogni decisione della Commissione in merito a tale classificazione, se approvata dalla maggioranza, verrà adottata da tutti i consulenti medici nei loro rapporti col Comitato.

5. Se in un caso sottoposto all'esame dei medici questi ritenessero necessaria una speciale inchiesta, ne dovranno informare il Comitato secondo il modulo *G* annesso.

6. Un onorario di Lst. 1.1.0 (una ghinea) verrà corrisposto dal Comitato ad ognuno dei medici per i servigi da essi prestati in conformità al paragrafo 3 dell'art. 23 della legge, e nessuno di essi potrà ricevere qualsiasi altra remunerazione o regalo direttamente o indirettamente per le perizie, ai sensi del suddetto paragrafo.

7. Qualsiasi persona che avrà ottenuto un certificato qual'è specificato all'art. 26 della legge, da cui risulti che egli non è più affetto dalla tisi dei minatori, dovrà inviarlo entro un mese dalla data in cui esso venne rilasciato al segretario del Comitato, perchè sia da questi registrato e quindi restituito all'interessato, apponendovi a tergo una dichiarazione che è stato registrato.

Nota. — I regolamenti emanati in conformità alla presente legge riguardanti i lavoratori indigeni, verranno pubblicati separatamente.

ALLEGATO I.

N. di pos.

Legge del 1912 sulla tisi dei minatori.

MODULO A — *Domanda di un minatore.*

1. Nome e cognome
2. Et 
3. Residenza
4. Indirizzo postale
5. Durata della permanenza nel Sud Africa
6. Se ammogliato, celibe o vedovo
7. Elenco dei dipendenti (se ve ne sono)

NOME E COGNOME	Età	Indirizzo	Grado di parentela col richiedente

Elenco delle miniere in cui il richiedente venne impiegato nei lavori del sottosuolo	Occupazione	Data in cui venne assunto al lavoro	Data in cui venne licenziato

9. Indicare quale mestiere, oltre a quello di minatore, avete fatto prima.

10. Possedete rendite, proprietà, denaro in contanti o altri beni? Nell'affermativa forniteme i particolari.

11. Siete voi assicurato sulla vita? Nell'affermativa, per quale somma e presso quale Compagnia assicuratrice?

12. Che cosa vi proponete di fare ora e dove intendete stabilirvi?

13. Qual'è la vostra occupazione presente e quanto guadagnate?

14. Se siete disoccupato, dite da quanto tempo e la ragione.

15. Potete voi camminare o siete obbligato al letto?

Data 19

Firma del richiedente

.

« Dipendenti ». — Per « dipendenti » s'intendono tutte le persone facenti parte della famiglia del minatore e che traevano in tutto o in parte il loro sostentamento dal di lui lavoro prima che egli divenisse inabile, e cioè: moglie, figlio, figlia, nipoti,

figlio o figlia dei figli, figliastro, figliastra, padre, madre, nonno, nonna, patrigno, matrigna, fratello, sorella, fratellastro, sorellastra, e qualunque altra persona avente qualche affinità di parentela o consanguineità col minatore defunto.

Domanda N.

Certificato medico annesso alla domanda.

Io, medico registrato, autorizzato ad esercitare entro i territori dell'Unione Sud Africana, dichiaro che ho oggi visitato residente in e che egli è nella mia opinione totalmente incapace di lavorare in qualità di perchè affetto dalla tisi dei minatori.

Il primo giorno in cui ho riscontrato in lui la suddetta malattia fu il 19 . . . ed è mia opinione che egli sia affetto dalla suddetta malattia per un periodo di

Data 191 . . .

Firma del medico

ALLEGATO II.

MODULO B — *Domanda di una vedova senza figli o vedova con figli minori di 16 anni.*

1. Nome e cognome della vedova
2. Residenza
3. Indirizzo postale
4. Età
5. Elenco dei figli (se ve ne sono)

Nome dei figli minori di 16 anni	Età	Occupazione	Entrate o salari da essi guadagnati

6. a) Dite quali sono le vostre entrate, proprietà, effetti, se ne avete.

b) Avete denari in contanti?

c) A quanto ammontano i vostri debiti e dite in che consistono.

d) In qual modo provvedete al vostro sostentamento attualmente?

e) Qual'era la media dei sussidi mensili che il defunto vi passava e con qual mezzo ve li trasmetteva?

f) Quando riceveste l'ultimo sussidio pecuniario dal vostro defunto marito?

7. Indicate i nomi e gli indirizzi di persone di buona reputazione in Europa e nel Sud Africa che possono fornire informazioni sul vostro conto e su quello della vostra famiglia.

8. Se verrete assistita finanziariamente dal Comitato che cosa vi proponete di fare e dove avete intenzione di risiedere?

Data 191

Io sottoscritta attesto che la dichiarazione qui sopra è, per quanto posso sapere, conforme alla verità, e l'ho quindi firmata alla presenza di due testimoni che hanno pure firmato.

Teste (1) Indirizzo

Teste (2) Indirizzo

Firma della richiedente

Nota. — L'ordine di precedenza fra i dipendenti sarà il seguente: vedova, figlio o figlia (legittimo o illegittimo), figliastro o figliastro del defunto minatore.

ALLEGATO III.

MODULO C. — *Domanda dei dipendenti (all'infuori della vedova senza figli e della vedova con figli al di sotto dei 16 anni).*

1. Particolari circa il richiedente:

a) Nome e cognome

b) Età

- c) Indirizzo residenza
 Indirizzo postale
 d) Grado di parentela col minatore defunto.
 e) Occupazione.
 f) Entrate o guadagni mensili

2. Da quanto tempo il defunto risiedeva nel Sud Africa ed in quali epoche?

3. a) Avete proprietà o effetti di valore? Nell'affermativa specificatene i particolari.

b) Quanto possedete in contanti?

c) Con quali mezzi provvedete ora al vostro mantenimento?

d) Qual'era la media dei sussidii pecuniarii mensili che il defunto vi inviava? Con qual mezzo e per qual tramite ricevevate detti sussidii?

e) Quando riceveste l'ultimo sussidio in denaro dal defunto minatore e per quale somma?

f) Avete debiti? Nell'affermativa specificatene l'ammontare e la causa di essi.

4. Indicate i nomi e gli indirizzi di persone di buona reputazione in Europa e nel Sud Africa che siano in grado di fornire informazioni sul vostro conto e su quello della vostra famiglia.

5. Se verrete assistito finanziariamente dal Comitato, dite cosa vi proponete di fare e dove intendete risiedere.

Data 19 . . .

Io sottoscritto attesto che la dichiarazione qui sopra, per quanto posso sapere, è conforme alla verità, e l'ho firmata in presenza dei due testimoni che hanno pure firmato.

1° Teste

2° teste

Firma o firme dei dipendenti

.

Nota. — Per « dipendente » s'intendono tutte le persone facenti parte della famiglia del minatore defunto, specificate nel-

l'allegato I annesso alla legge, le quali dipendevano da lui in tutto o in parte per il loro mantenimento all'epoca della sua morte.

Appendice. — I moduli *A.A., D, E, F e G* annessi ai regolamenti per l'applicazione di questa legge non vengono qui riportati, poichè si riferiscono ai medici ed alle Compagnie minerarie e devono essere da questi riempiti, e quindi sono di poca o nessuna importanza per i minatori o per le famiglie di essi.

Il primo allegato è così concepito:

L'ordine di precedenza in cui i dipendenti hanno diritto a ricevere indennizzi in base alla legge è il seguente:

1° moglie e figli o figlie (legittimi o illegittimi) o figliastri o figliastre del minatore defunto; in mancanza dei quali:

2° padre, madre, patrigno, matrigna del minatore defunto; in mancanza dei quali:

3° fratelli, sorelle, fratellastri o sorellastre del minatore defunto e i figli di tali persone; in mancanza dei quali:

4° nonno, nonna, nipoti ex figli del minatore defunto; in mancanza dei quali:

5° ogni altro parente per consanguineità o affinità del defunto minatore.

MODULO D — *Dichiarazione di consenso in base all'art. 22, § 1.*

Io sottoscritto (indicare nome e cognome, nazionalità), occupato in qualità di, acconsento che, fintanto che sono occupato in tale qualità, siano dal mio padrone fatte le deduzioni dal mio salario di cui all'art. 9 della legge sulla tisi dei minatori del 1912, quale contributo al fondo di assicurazione per la tisi dei minatori, a datare dal 19 .

Miniera in cui sono impiegato

Nome del padrone

Dichiaro che ho notificato il mio padrone di questo mio consenso.

N. B. — La suindicata dichiarazione deve essere trasmessa al segretario del Comitato sulla Tisi dei Minatori, P. O. Box 4566, Johannesburg.

Regolamento addizionale in esecuzione alla legge sulla tisi dei minatori del 1912, in data 18 febbraio 1914, n. 274.

Esame medico di richiedenti che risiedono fuori del territorio dell'Unione Sud-Africana.

9. Per ogni domanda (sul modulo A dell'allegato) di indennità in base al paragrafo 1 dell'art. 21 della legge sulla tisi dei minatori, n. 19, del 1912, fatta da un minatore il quale, dal giorno in cui il presente regolamento viene pubblicato sulla *Gazzetta dell'Unione*, risiede permanentemente fuori del territorio dell'Unione e al quale sia stata concessa una indennità ai sensi dell'art. 22 della legge, o il quale, alla data della pubblicazione nella *Gazzetta dell'Unione* del presente regolamento, risiedeva fuori del territorio dell'Unione e non abbia ricevuto indennità, verrà trasmesso all'ispettore medico, cui si accenna in uno speciale modulo di esame qui annesso, un rapporto da inviarsi direttamente al Comitato e completo in tutti i suoi particolari indicati nel modulo stesso, firmato da un medico regolarmente autorizzato nel paese in cui risiede il richiedente e approvato di tanto in tanto dal Comitato. I compensi al predetto medico devono essere pagati dal richiedente.

Detto rapporto verrà sottoposto dal Comitato a due dei medici nominati in base all'art. 28 della legge, i quali rilasceranno un certificato sul modulo F ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 23 della legge.

Miners' Phthisis Board,

Johannesburg, South Africa, P. O. Box 4566.

MODULO P — *Modulo speciale d'esame.*

Rapporto del medico approvato e debitamente autorizzato ad esercitare la professione in base alla legge o ai regolamenti in vigore nello Stato in cui il rapporto stesso è redatto.

N. B. — È assai importante che il medico esaminante prenda ogni precauzione per assicurarsi della identità della persona esaminata e deve fare apporre sul modulo, in sua presenza, la firma di tale persona.

1. Nome del richiedente
 Indirizzo
 Età

Luogo di nascita

Ha il richiedente ricevuto alcun compenso precedente dal Comitato (Miners' Phthisis Board)?

Se il richiedente non è stato visitato da alcun consulente medico del Comitato, indichi il nome e l'indirizzo dell'ultimo medico dal quale è stato visitato nel Sud-Africa.

Data in cui cessò l'ultimo suo impiego nel sottosuolo e nome dell'ultima miniera in cui lavorò nel Sud Africa.

Data in cui il richiedente partì dal Sud Africa.

Ragione per cui cessò da lavorare nel sottosuolo.

È migliorata la salute del richiedente da allora in poi?

Ha lavorato durante gli ultimi dodici mesi, e, in caso affermativo, quale è stato il genere della sua occupazione?

2. Numero di anni in cui ha lavorato nel sottosuolo:

a) Nel Sud Africa, anni

1. Miniere d'oro, anni

Macchine, anni

Altro lavoro minerario, anni

2. Altre miniere, anni

Genere di lavoro

b) Altri paesi, anni

Genere della miniera

Genere di lavoro

3. a) Ha avuto altre malattie polmonari?

b) Tosse? Carattere

c) Espettorazione: copiosa, moderata, scarsa, nessuna.

Carattere e colore

Indicate in special modo se sia chiazata di sangue.

Si trattava effettivamente di emottisi?

Lo sputo fu esaminato per verificare la presenza di bacilli tubercolofici? In caso affermativo, quale fu il risultato dell'esame?

d) Sta dimagrando il paziente?

e) Si lagna di mancanza di fiato?

In tal caso, è evidente la dispnea, quando è in istato di riposo quando fa qualche

piccolo sforzo Per quanti secondi può il paziente trattenere il fiato?

- f) Salute generale
È soggetto a sudate notturne?
4. a) Aspetto generale e condizione fisica
b) Peso Altezza
c) Espansione del petto, massima inspirazione
Massima espirazione
d) Carattere del movimento del petto, irregolarità anormale, rigidità di movimenti
e) Vi è anormalità nei polmoni quando si percuotono?
In caso affermativo specificate dettagliatamente.
f) Vi sono anormalità nei polmoni quando si ascoltano?
In caso affermativo specificate dettagliatamente.
g) Pulsazioni, in istato di riposo
h) Vi è anormalità del cuore? In caso affermativo, specificate (notando in ispecial modo le condizioni del ventricolo destro).
i) Vi sono affezioni degli altri sistemi?
j) Il paziente è costretto a stare in letto? oppure può alzarsi e muoversi?
5. Osservazioni generali da farsi dal medico:
Dichiarate se ritenete che il paziente sia affetto da:
a) Silicosi pura senza tubercolosi polmonare;
b) Silicosi con tubercolosi polmonare;
c) Tubercolosi polmonare pura senza la silicosi.

Nota. — La domanda del richiedente avrà molto maggiore probabilità di essere accolta favorevolmente se è appoggiata da una radiografia istantanea allegata assieme al rapporto dell'operatore, debitamente firmata e autenticata.

Questa è la firma della persona esaminata.

.
Dove ebbe luogo l'esame?
Data dell'esame 19
Firma del medico

Diplomi

Io sottoscritto dichiaro che il dottor
 medico esercita la professione in questa città o distretto.

Città o distretto

Data

Sindaco, Magistrato o Giudice di pace, Segretario
 comunale, Presidente o Segretario del Board
 of Guardians (Congregazione di Carità) (1).

(1) Cancellare le qualità non applicabili.

APPUNTI DI LEGISLAZIONE OPERAIA negli Stati Uniti del Nord America.

Leggi che riguardano la pensione di vecchiaia approvate in alcuni Stati dell'Unione nel 1913

California. — Il Governatore è incaricato di nominare una Commissione di cinque membri, dei quali uno sarà assunto nel *board of control* dello Stato, ed ai quali darà incarico di studiare i diversi sistemi di pensione per la vecchiaia ai lavoratori e quelli di pensione per le madri. La Commissione presenterà un rapporto delle sue conclusioni alla Legislatura dello Stato per il 1915, e le è concessa per le spese la somma di tre mila dollari. (Legge C. 681, in effetto il 10 agosto 1913).

Massachusetts. — E creata una Commissione per le pensioni formata di tre membri nominati dal Governatore, e incaricata di studiare i diversi sistemi di pensione per la vecchiaia adottati dagli industriali nello Stato, di dare il parere quindi sopra l'opportunità o meno di adottare un sistema di pensione per gli impiegati e gli operai del governo derivata da un fondo di Stato a cui anche gli impiegati e gli operai contribuiscano.

La Commissione darà pubbliche udienze e le saranno pagate le spese nella proporzione che verrà stabilita dal Governatore.

Il rapporto a quest'ultimo dovrà essere presentato non più tardi del 10 gennaio 1914. (Legge C. 106, in effetto il 4 luglio 1913).

Il sistema di pensione ai lavoratori della città di Boston, già in vigore, è modificato nel senso che, quando il lavoratore sia diventato inabile al lavoro all'età di 60 anni e dopo 25 anni di servizio, gli sarà versata una pensione uguale alla metà della paga ultima raggiunta, anzichè, come era prima, alla metà della media di tutte le paghe per cui è passato.

La somma annua però della pensione non potrà superare i 360 dollari. (Legge C. 367, in effetto il 26 marzo 1913).

È proibito ai comuni di assumere a servizio salariato individui del comune già pensionati. Costoro oltre la pensione possono aver dal comune come unico compenso quello che si versa ai giurati. (Legge C. 657, in effetto il 16 maggio 1913).

Gli operai che lavorano per i «Fire and Water Districts» sono compresi nella legge che autorizza i comuni a stabilire pensioni per i loro impiegati (Legge C. 671, in effetto il 17 maggio 1913).

Ogni donna poi la quale venga impiegata dal « sergeant-at-arms » a scopare, pulire, ecc. e che all'età di 60 anni diventi inabile al lavoro dopo aver prestato servizio per almeno 15 anni, e ognuna di esse la quale, dopo 10 anni di servizio, sia colpita da infortunio con inabilità permanente, avrà diritto ad una pensione di 3 dollari la settimana vita naturale durante. (Legge C. 711, in effetto il 1° gennaio 1914).

Pennsylvania. — Le città di prima classe sono autorizzate a creare un fondo pensioni per i loro impiegati e operai che abbiano venti anni di servizio. Gli impiegati e gli operai però dovranno contribuire a questo fondo con l'uno per cento della loro paga mensile fino a che stanno in servizio, e poi la loro pensione sarà eguale alla metà della media della paga da essi percepita negli ultimi due anni. (Legge N. 461, in effetto il 24 luglio 1913).

Le città di seconda classe invece possono creare fondi simili deducendo una percentuale dei salari, o votando somme in bilancio, o in tutti e due i modi insieme, e si regoleranno di conseguenza nel fissare l'ammontare delle pensioni e le condizioni per avervi diritto. (Legge N. 38, in effetto il 4 aprile 1913).

Wisconsin. — È dato incarico alla Commissione per le Industrie di studiare le condizioni degli impiegati e operai dello Stato che sono vecchi e ammalati per vedere quale sia il modo migliore per stabilire un sistema di pensione di vecchiaia per essi. (Legge C. 185, in effetto l'8 maggio 1913).

* * *

Leggi sulle ore di lavoro negli impieghi pubblici votate nel corso del 1913.

A tutto il 1912 ventiquattro Stati dell'Unione Nord America, e in più il Governo Federale, possedevano leggi, intese a limitare ad otto ore la giornata di lavoro negli impieghi pubblici, e in parte anche per quegli impieghi in cui si facciano lavori per conto di pubbliche amministrazioni.

Nel corso del 1913 due Stati: quello dell'Ohio e quello del Texas, venivano ad aumentare il numero degli Stati dell'Unione, i quali annoveravano leggi sulle otto ore di lavoro; e diversi altri Stati (tra cui ricorderemo lo Stato del New Jersey, lo Stato dell'Oregon e del Wyoming) modificavano le leggi al riguardo, che già possedevano.

Delle più importanti misure legislative così approvate, ricorderemo in breve, Stato per Stato, i capisaldi:

Ohio. — Si fa divieto a qualunque persona o associazione, la quale, comechessa, impieghi operai, di richiedere o di permettere più di otto ore al giorno di lavoro, e 48 ore di lavoro per settimana, le tante volte che si tratti di lavori pubblici, fatti per conto dello Stato, o a quali lo Stato cooperi.

Si fa eccezione per i casi di necessità, per la polizia e per i pompieri.

Le precedenti disposizioni sono da applicarsi soltanto ai contratti conclusi a partire dal 1° luglio 1915.

Texas. — La durata della giornata di lavoro viene ridotta a otto ore per tutti i lavori pubblici, con i quali si intenda alla costruzione, a riparare e a migliorare edifici, ponti, strade, fiumi; e per tutti i lavori consimili.

Le mercedi da corrispondersi non potranno mai, in alcun caso, essere inferiori alle mercedi medie pagate nella località dove il lavoro si compie.

Si fa eccezione alla limitazione delle otto ore, se vi sia rischio per la vita umana, oppure per la proprietà. Le mercedi dovranno essere sempre corrisposte in base alle otto ore di lavoro.

I contratti in esistenza non sono toccati dalla presente legge; la quale non si applica nemmeno al lavoro dei carcerati.

New Jersey. — La precedente legge sulle ore di lavoro, votata nel 1911, è modificata da una nuova legge. La quale porta sotto la regola delle otto ore anche il lavoro compiuto per la consegna di qualsiasi prodotto ottenuto nell'ambito dello Stato. S'intende trattandosi sempre di lavoro compiuto in impieghi pubblici. Eccezioni alla limitazione delle otto ore si consentono solo se trattisi della protezione della vita umana o della proprietà.

Una disposizione di questa legge stabilisce che le mercedi da corrispondersi dovranno uniformarsi alle mercedi medie pagate nelle rispettive occupazioni.

Anche qui i contratti in vigore rimangono esenti dalla legge medesima.

Oregon. — Si fa divieto di impiegare operai, sia direttamente, sia per interposta persona, per più di otto ore al giorno, e di 48 ore alla settimana, a tutte quelle persone, le quali assumono lavori per conto dello Stato, delle Contee municipali ecc.; eccetto il caso d'interesse pubblico o di necessità.

Una clausola all'uopo deve essere inserita in ogni contratto del genere fra l'amministrazione pubblica interessata e il contrattore rispettivo, sia questi una persona privata o una società.

Un'eccezione viene fatta nel caso che non sia possibile di trovare altrimenti chi abbia competenza a compiere il lavoro di cui trattasi.

Le tante volte che il limite delle otto ore venga superato, il lavoro in più dovrà essere compensato in proporzione doppia.

In caso di violazione delle disposizioni di questa legge si stabiliscono delle multe; e si dà inoltre facoltà all'amministrazione pubblica interessata di rompere il contratto.

Wyoming. — Si limita ad otto ore la durata della giornata di la-

voro per gli operai impiegati di qualsiasi amministrazione statale. Si fa eccezione solo per i casi di forza maggiore.

Pennsylvania. — La legislatura dello Stato passava di nuovo un emendamento alla Costituzione, inteso a permettere l'approvazione di leggi per disciplinare le ore di lavoro, nonché le mercedi operaie e le altre condizioni d'impiego per gli operai delle pubbliche amministrazioni.

Governo Federale. — Il dragaggio e lo scavo delle rocce, nei fiumi e nei porti, viene compreso nel novero delle industrie per le quali la giornata di lavoro è limitata ad otto ore, nei riguardi degli operai impiegati per conto di qualsiasi contraattore o sub-contraattore di lavori assunti in confronto del Governo Federale medesimo e del Distretto di Columbia.

Si fa eccezione anche qui per i casi di necessità.

Queste disposizioni non riguardano i contratti già in vigore.



Leggi sulle ore di lavoro negli impieghi privati

E dalle leggi sulle ore di lavoro negli impieghi pubblici, passando a quelle sulle ore di lavoro negli impieghi privati, osserveremo come scarso sia il progresso compiuto sinora dalle leggi stesse; se appena si eccettuino le industrie minerarie e l'industria delle ferrovie.

Comunque, delle misure votate nel 1913, ricorderemo le più notevoli, dicendone, anche qui, come già per quelle sugli impieghi pubblici, Stato per Stato.

California — Una legge precedente rendeva illegale l'impiego consecutivo per più di sedici ore di conducenti, macchinisti, fuochisti, frenatori e telegrafisti per parte delle compagnie ferroviarie. Le disposizioni di questa legge vengono estese anche alle ferrovie elettriche.

Il periodo di riposo minimo, dopo sedici ore di lavoro continuativo, viene inoltre portato da otto ore a dieci; coll'avvertenza che a nessuno degli operai sopra indicati potrà essere consentito, e tanto meno richiesto, di riprendere il lavoro, se non siano trascorse otto ore di riposo consecutivo.

Nessun impiegato, il quale per telegrafo o per telefono maneggi ordini relativi a movimenti di treni, potrà lavorare più di nove ore su ogni ventiquattro ore, in posti nei quali il lavoro proceda di giorno e di notte. Le nove ore vengono portate a tredici, se trattasi di posti nei quali si lavori soltanto di giorno.

Luisiana. — Si fa divieto a qualsiasi fabbrica, stabilimento industriale, casa d'abitazione, laboratorio, ecc. di richiedere o di permettere

agli operai fuochisti di lavorare più di otto ore consecutive, se il lavoro a cui sono addetti proceda tanto di giorno che di notte.

Si fa eccezione solo nei casi di necessità .

Il rifiuto da parte degli operai fuochisti di lavorare oltre otto ore non può essere addotto come legittimo motivo per il loro licenziamento.

Oltre ai casi di necessità si fa eccezione per diverse industrie: così per l'industria petrolifera, per le piantagioni di zucchero, per le segherie, ecc.

*
* *

Alcuni emendamenti alle Leggi sul Lavoro dello Stato di New York nei riguardi della durata della giornata di lavoro

Il Governatore dello Stato di New York firmava, in data 14 aprile corrente, un progetto di legge, presentato dal deputato statale A. E. Smith alla Camera Statale ad Albany, e successivamente approvato dalla Camera medesima e dal Senato; col quale si apportano vari emendamenti alle Leggi sul Lavoro dello Stato di New York nei riguardi della durata della giornata di lavoro .

Il progetto Smith, ora divenuto legge, riduce così il numero delle ore lavorative, per i fanciulli al di sotto dei sedici anni di età, da 54 ore per settimana a 48; e da 9 ore ad 8, in una medesima giornata. Proibisce inoltre l'impiego dei fanciulli dopo le sei ore pomeridiane; modificando così una precedente disposizione di legge, la quale proibiva il lavoro dei fanciulli solo dopo le ore sette pomeridiane.

Questa medesima legge porta poi le città di seconda classe dello Stato di New York alla pari delle città di prima classe, per quel che riguarda la durata delle ore di lavoro delle donne operaie; in quanto stabilisce che, sia nelle città di prima, che di seconda classe, le donne operaie non potranno essere impiegate per più di 50 ore alla settimana, nè per più di 9 ore al giorno.

Ancora: è abolita la disposizione, precedentemente in vigore, per la quale era illegale, nelle città di seconda classe, l'impiego delle donne dopo le ore sei di sera. La nuova legge rende illegale l'impiego delle donne soltanto a partire dalle ore 10 di notte.

Per ultimo si stabilisce che per la colazione di mezzogiorno spettano agli operai settanta minuti di tempo invece di quarantacinque; ammenochè il Commissario del Lavoro dello Stato autorizzi un tempo più breve. Se poi un operaio sia impiegato oltre le ore sette di sera, si fa obbligo all'imprenditore di accordargli venti minuti di riposo nel periodo di tempo che va dalle ore cinque alle ore sette.



Unioni di lavoro e conflitti tra imprenditori ed operai

(Trade Unions and trade disputes)

Nei corso del 1913 dodici Stati dell'Unione Nord Americana e in più lo Stato Federale sanzionarono misure legislative intese a disciplinare le unioni di lavoro e i conflitti tra imprenditori e operai.

Delle principali tra queste leggi seguono, Stato per Stato, le più importanti disposizioni.

Osserveremo in via preliminare come, di tutte le leggi approvate, abbia forse particolare importanza quella per la quale si dispone l'arbitrato federale nei riguardi dei conflitti sul lavoro per le ferrovie interstatali.

Per altre leggi, poi, ricorderemo come giunte statali di mediazione, conciliazione od arbitrato sieno state parimenti stabilite negli Stati dell'Iowa, del New Hampshire e del Vermont. Come lo Stato della California abbia approvata una legge (insieme allo Stato del Maine e a quello del New Hampshire) colla quale si fa obbligo agli imprenditori, i quali ricerchino lavoratori durante uno sciopero, di dichiarare l'esistenza dello sciopero stesso. Come infine lo Stato del New Hampshire prendesse misure a fine di proteggere gli operai nei diritti che loro derivino come membri di organizzazioni di lavoro.

E veniamo all'esame delle più importanti tra queste leggi.

Stato Federale. — Con apposita legge si dichiarava abiogata la precedente legge sui conflitti di lavoro per le ferrovie interstatali (Erdmar Act del 1° giugno 1898) e si stabilivano in sua vece le seguenti disposizioni.

Anzitutto si creava una Giunta federale di mediazione e di conciliazione costituita da un commissario e da un vice commissario e da non più di due altri funzionari governativi; da essere tutti nominati dal Presidente coll'approvazione del Senato. Il commissario resta in carica per sette anni e può essere rimosso dal Presidente per cattiva condotta.

Sorgendo tra una ferrovia interstatale e i propri impiegati una controversia sulle mercedi, e sulle ore o condizioni di impiego, la quale interrompa o minacci di interrompere seriamente il normale svolgimento dei traffici, è in facoltà di ciascheduna parte di fare appello a questa Giunta federale. La quale deve procurare di addivenire a un accordo amichevole, e non riuscendo, a indurre le parti a sottoporre la controversia ad arbitrato. E in facoltà della Giunta federale di offrire i propri buoni uffici anche senza esserne richiesta.

Addivenendosi ad arbitrato, questo deve essere reso a cura di un consiglio di sei persone, oppure di tre persone soltanto, a scelta delle parti in conflitto. Un terzo di questo consiglio di arbitrato sarà in ogni caso nominato a cura di ogni parte e il rimanente terzo scelto dai già nominati. Se i primi nominati non riescano a completare un consiglio di tre nei primi cinque giorni, o un consiglio di sei nei primi quindici giorni dopo la prima riunione, spetterà alla Giunta federale di mediazione di nominare i membri rimanenti.

Nessun lodo arbitrale potrà essere reso senza che le parti abbiano previamente dichiarato di accettare il lodo medesimo come valido ed obbligante.

Nessuna disposizione della legge di cui qui si tratta dovrà pertanto essere interpretata per modo da fare obbligo a un impiegato di rendere servizi personali senza il di lui consenso; e nessun procedimento legale potrà essere scelto per costringere qualsiasi impiegato all'esecuzione, contro la sua volontà, di un contratto di lavoro.

Nelle sue decisioni, il Consiglio d'Arbitrato dovrà sempre limitarsi alle quistioni specificamente sottomessigli, o alle materie che direttamente a quelle si connettano.

Le decisioni del Consiglio stesso prendono effetto dieci giorni dopo la loro deposizione in una corte distrettuale degli Stati Uniti, e ammenochè una delle parti vi muova eccezione per ragione di legge come devè risultare dal relativo verbale. Nel quale ultimo caso le decisioni del Consiglio prendono effetto dal momento in cui di tali obiezioni sia stato deciso dalla rispettiva Corte distrettuale, o su appello alla decisione della Corte distrettuale, dal momento in cui delle opposizioni medesime abbia deciso la rispettiva Corte d'appello.

I Consigli d'arbitrato possono valersi di speciali funzionari, hanno facoltà di sottoporre a giuramento testi, emettere citazioni ed esigere l'esibizione di quei documenti che possano essere ordinati dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti, nella cui competenza rientri il luogo in cui siede il Consiglio d'arbitrato.

Tanto i membri della Giunta federale come quelli del Consiglio d'arbitrato sono retribuiti.

*
* *

California. — Si fa divieto agli imprenditori e ai loro agenti di fare qualsiasi cosa per la quale, non dandosi esatte notizie sul conto di un impiegato, che sia stato licenziato o abbia volontariamente lasciato il lavoro, si pervenga ad impedire o anche si cerchi di impedire che l'impiegato stesso possa ottenere altro impiego. Su speciale richiesta, una dichiarazione veritiera delle ragioni per le quali un impiegato fu licenziato o volontariamente lasciò il suo impiego può essere fornita.

Se la dichiarazione contenga alcun che inteso a fornire informazioni diverse da quelle espresse dalle parole usate nella dichiarazione stessa o se la dichiarazione venga rilasciata senza speciale richiesta, il fatto medesimo costituirà *prima facie evidence* della violazione delle disposizioni di questa legge.

Gli imprenditori o agenti di imprenditori che pubblichino avvisi per richiesta di lavoro, mentre esistono conflitti sul lavoro medesimo, hanno l'obbligo di menzionare esplicitamente l'esistenza dei conflitti medesimi. Questa disposizione non si riferisce però agli avvisi pubblicati nella sola città o località dove i conflitti sul lavoro rispettivi si svolgono.

Iowa. — Le tante volte che si verifichi o si minacci uno sciopero o una serrata in cui entrino dieci o più operai non coperti da Comitati interstatali di conciliazione, sarà in facoltà di ognuna o di ambo le parti in conflitto di rivolgere domanda scritta al Governatore dello Stato per una Giunta di arbitrato. Domande agli stessi effetti potranno essere fatte dal sindaco, dal presidente della contea, da 25 cittadini della contea medesima di 21 anno d'età, o infine dal commissario dell'Ufficio del lavoro.

A far parte di questa Giunta d'arbitrato il governatore dovrà nominare due membri scelti ognuno da una lista di cinque persone disinteressate proposte da ognuna delle parti entro tre giorni dal rispettivo invito loro fatto. Se una delle parti venga meno a questa sua facoltà, la persona da essere scelta della rispettiva lista, sarà invece scelta e nominata dal Governatore direttamente. Le due persone così nominate dovranno proporre entro cinque giorni una terza persona al Governatore; e il Governatore dovrà nominare questa persona a membro della Giunta d'arbitrato. Nel caso che le due persone non si trovino d'accordo, il terzo membro è scelto e nominato direttamente dal Governatore.

Le disposizioni successive della legge sono alquanto oscure, ma pare si possa ritenere che nessun lodo arbitrale possa essere emesso a richiesta di ambo le parti, ammenochè esse non si accordino di riconoscersi obbligate dal lodo medesimo.

La Giunta d'arbitrato deve completare la propria inchiesta entro dieci giorni, durante i quali nè scioperi nè serrate possono essere intrapresi.

Il lodo arbitrale dovrà essere reso cinque giorni dopo compiuta l'inchiesta sulle ragioni del conflitto. Il lodo arbitrale è obbligatorio per un anno.

E in facoltà della Giunta d'arbitrato di valersi di speciali funzionari, di sottoporre a giuramento testi, di emettere citazioni e di esigere la produzione dei documenti che ritenga necessari.

I membri della Giunta d'arbitrato sono retribuiti.

NOTIZIARIO

Lavori ferroviari nello Stato di San Paolo (Brasile) (1)

Sono attualmente in corso dei lavori ferroviari, di cui è imprenditrice la Ditta José Giorgi di S. Paolo, per la linea che si estende da Salto Grande alla località denominata Porto Tibiriçà, sul fiume Paranà, ai confini con lo Stato del Matto Grosso, e a non molta distanza dal fiume Paranapanema.

Questa regione è molto malsicura, per la presenza di numerosi indi selvaggi, e molto malsana, poichè vi regna una malaria fortissima. Oltre a ciò i numerosi insetti che la infestano producono punture, le quali degenerano in piaghe vaste e ripugnanti come le famose « piaghe di Baurù », che si osservavano nei lavoratori della ferrovia Noroeste e che a stento, e non sempre, si potevano guarire.

Operai che già lavoravano nei cantieri ferroviari del Salto Grande hanno fatto ritorno in S. Paolo ammalati e sfiduciati.

Gli stessi operai hanno riferito che, eseguendosi i lavori attraverso la foresta vergine ed a grande distanza da ogni più piccolo centro civilizzato, i viveri sono forniti solo dalla Impresa a prezzi altissimi, per cui agli operai è quasi impossibile di realizzare la più piccola economia.

E quindi da sconsigliare nel modo più assoluto l'andata dei nostri operai su quei lavori ferroviari.

Esperimento di colonizzazione tedesca al Paranà (Brasile) (2)

Il 10 dicembre 1910 fu fondata la colonia Cruz Machado, che si estende nel Municipio di Guarapuava per 73 mila ettari tra i fiumi Areia e Polmital, affluenti di destra dell'Iguassù. Dista 48 chilometri dalla stazione di Marechal Mallet sulla ferrovia S. Paolo-Rio Grande ed è situata a 1100 metri sul livello del mare, con una temperatura media di 19 centigradi.

Essa è abitata da alcune famiglie polacche e brasiliane.

(1) Da un rapporto del Cav. Rag. Tomezzoli, R. Ispettore dell'emigrazione in San Paolo.

(2) Da un rapporto del Cav. Carlo Umiltà, R. Console in Curitiba.

Il Governo federale brasiliano riuscì a concludere un contratto con un arruolatore che, col consenso del Governo Germanico, poté nel primo semestre dell'anno scorso far giungere alla colonia 58 famiglie tedesche, allettate dal viaggio pagato, da speciali indennità e dalle promesse di costruzione di case, strade, distribuzione di sementi, ecc.

Ma appena arrivate sul posto queste famiglie furono abbandonate a loro stesse, e, malgrado l'intervento delle autorità tedesche presso il Governo brasiliano, non fu possibile ottenere l'osservanza dei patti stipulati.

Nel mese di febbraio il Governo germanico, visti inutili i reclami, ha rimpatriato a proprie spese le famiglie, delle quali neppure una ha voluto rimanere in quella colonia.

Crisi al Paranà (Brasile) (1)

Le penose condizioni di crisi in cui versa lo Stato del Paranà non solo permangono nella loro gravità per quanto riguarda la classe operaia, ma vanno estendendosi anche al commercio, che fino ad ora si era potuto reggere e che presentemente dà segni non dubbi della sua peggiorata situazione.

Il solo lavoro del governo locale che ancora continuava, cioè il miglioramento della strada che unisce la capitale al porto di Antonina, è quasi sospeso: in una sola settimana furono licenziati più di trecento operai, in maggioranza italiani.

Continuano i lavori di selciamento di alcune strade di Curitiba, capitale dello Stato, per conto del Municipio, ma gli operai occupati sono pochissimi ed i salari molto bassi, data la concorrenza.

Continua la sospensione dei lavori ferroviari e del taglio delle foreste in tutto lo Stato. Anche le fabbriche e le case di commercio della capitale licenziano ogni giorno operai ed impiegati ed i disoccupati aumentano sempre più.

Quello però che rende più forte la crisi è l'arresto nella vendita dell'*erba mate* che è l'industria principale del paese. Questo, ed il fatto che le Banche locali da qualche mese hanno completamente sospeso ogni credito ai commercianti, hanno fatto aggravare anche più la crisi economica.

L'avvenire prossimo è molto incerto e la scarsenza di moneta si fa sempre più inquietante.

L'emigrazione al Paranà sia di singole persone, sia di famiglie va quindi sconsigliata nel modo più assoluto, finchè permene il presente stato di cose.

(1) Da un rapporto del Cav. Carlo Umiltà, R. Console in Curitiba.

Disoccupazione operaia in San Paolo (Brasile) (1)

La situazione della mano d'opera in S. Paolo si va facendo sempre più grave, poichè gli industriali continuano a chiudere provvisoriamente le fabbriche o, nella migliore ipotesi, a ridurre la maestranza.

Anche l'importante Vetreria Santa Marina di Agua Branca, sobborgo di S. Paolo, dopo avere ridotto il numero degli operai prima a due terzi, poi ad un terzo, ha deliberato l'estinzione completa dei forni, e ciò per un periodo minimo di sei mesi.

Come in tutte le fabbriche di S. Paolo, anche nella vetreria di Santa Marina gli operai sono quasi tutti italiani.

Disoccupazione operaia nello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile) (2)

Nella città di Santa Maria, importante centro ferroviario, giungono giornalmente numerosi operai italiani provenienti da S. Paolo e da Buenos Ayres in cerca di lavoro.

Data la grave crisi finanziaria che anche lo Stato di Rio Grande del Sud sta attraversando, non è possibile trovar loro lavoro; anzi varie officine hanno dovuto licenziare parte dei loro operai, che ricorrono alle locali autorità consolari con domande di sussidi e di mezzi di viaggio.

Si sconsigliano quindi i nostri operai emigranti dal recarsi nello Stato di Rio Grande del Sud.

Crisi di lavoro nello Stato di Pennsylvania (S. U. A.) (3)

Le condizioni di lavoro e della nostra emigrazione nello Stato di Pennsylvania sono attualmente soggette ad una crisi la quale, a detta di una parte della stampa locale, sarebbe provocata da alcune Compagnie ferroviarie, che vorrebbero, mediante il grave problema della disoccupazione, costringere il Governo federale ad aumentare le tariffe di trasporto delle merci.

Intanto la *Pennsylvania R.R. Co.*, che normalmente per il passato dava lavoro a 140,000 operai, ha ridotto il suo personale a 117,000, lasciando prevedere che in seguito farà altre riduzioni.

Anche la *New York Grand Central*, le cui linee percorrono il Nord dello Stato di Pennsylvania, ha ridotto il suo personale di 25 mila impiegati.

(1) Da un rapporto del Cav. Rag. Tomezzoli, R. Ispettore dell'emigrazione in S. Paolo.

(2) Da un rapporto del Cav. G. B. Beverini, R. Console in Porto Alegre

(3) Da un rapporto del Nob. De Constantin, Vice Console Reggente il R. Consolato di Filadelfia.

Queste Compagnie giustificano tali licenziamenti col fatto che esse, nei primi mesi dell'anno in corso, hanno subita una perdita variante dall'8 al 10 %, in rapporto ai benefici dell'anno precedente.

E da dubitarsi però che le giustificazioni della *Pennsylvania R.R. Co.* e della *New York Grand Central*, due potentissime organizzazioni che, se sono distinte per nome, sono unite di fatto, rispondano a verità.

Nè la *Baltimore and Ohio R. R. Co.*, nè tanto meno la *Philadelphia and Reading R. R. Co.* hanno proceduto al licenziamento di operai, il che pare dimostri sufficientemente che le condizioni del commercio e dell'industria del paese non sono così disastrose come potrebbero a prima vista sembrare.

E bensì vero che nelle miniere gli operai non lavorano che uno o due giorni della settimana, ma neppure tale circostanza può essere indizio di crisi, stante che le miniere sono per la maggior parte o di proprietà delle Compagnie ferroviarie, o di Società sotto il controllo delle medesime.

Mr. C. Thorne, *Chairman* della Commissione per le ferrovie dello Stato di Jova, ha creduto di dover stigmatizzare il modo di procedere delle Compagnie ferroviarie che, valendosi della loro potenza economica, non si peritano di lasciare 40,000 famiglie sul lastrico, pure di ottenere un loro intento.

Mentre due delle più grandi Compagnie ferroviarie lamentano perdite, la *Norfolk and Western R. R. Co.* ha ordinato alla *Baldwin Locomotive & Co.* una quantità di locomotive per l'importo di un milione di dollari.

La *Baldwin Locomotive & Co.* impiega un gran numero di operai italiani ed in questi ultimi mesi aveva ridotto il suo personale da 19,000 a 11,000 operai. E da ritenersi che ora dovrà nuovamente aumentarne il numero.

I giornali hanno riportato la notizia che la ditta *Wood* di Filadelfia ha ottenuta la fornitura della tubatura per l'Acquedotto Pugliese, ordinativo che supera il milione e mezzo di lire; è sperabile quindi che anche questa Ditta vorrà dare lavoro ad operai italiani.

E però da escludersi che da queste previsioni si possa dedurre che le condizioni della mano d'opera italiana siano attualmente o possano ridiventare nel volgere di pochi mesi floride come per il passato.

Sono perciò da sconsigliare i nostri operai che intendessero recarsi nello Stato di Pennsylvania perchè andrebbero incontro alla disoccupazione.

**Emigranti entrati nel porto di Santos (Brasile)
dal gennaio al maggio 1914.**

MESI	ITALIANI			Spagnoli	Portoghesi	di altre Nazionalit�	TOTALE
	dal Regno e altri porti	dall'Argentina	Totale				
Gennaio.	1,156	314	1,470	3,262	1,791	777	7,300
Febbraio	906	237	1,143	2,742	1,648	533	6,066
Marzo. .	929	306	1,235	1,803	1,811	634	5,483
Aprile .	641	284	925	1,699	1,418	(1) 2,334	6,376
Maggio .	615	367	982	1,225	1,127	(1) 2,394	5,728
TOTALE .	4,247	1,508	5,755	10,731	7,795	6,672	30,953

Da 1800 a 1900 giapponesi giunti a viaggio pagato con piroscafi appositamente noleggiati.

**Emigranti usciti dal porto di Santos (Brasile)
dal gennaio al maggio 1914.**

MESI	ITALIANI			Spagnoli	Portoghesi	di altre Nazionalit�	TOTALE
	per il Regno e altri porti	per l'Argentina	Totale				
Gennaio.	630	236	866	670	1,000	650	3,186
Febbraio	771	237	1,008	698	1,256	765	3,727
Marzo. .	1,397	270	1,667	729	1,541	1,002	4,939
Aprile .	1,680	122	1,802	697	1,463	946	4,908
Maggio .	1,625	133	1,758	782	1,371	935	4,796
TOTALE .	6,103	998	7,101	3,526	6,631	4,298	21,556

Condizioni degli Italiani nel Campo di Cedar, Provincia di Quebec (Canadà). (1)

Le Rapide di Cedar si trovano nel St. Lawrence River, a monte della città di Montreal. La Cedar Rapides Manufacturing & Power Co. sta riempiendo un esteso tratto della riva sinistra del fiume Saint Lawrence a Cedar, per una presa d'acqua occorrente a produrre la forza motrice per la città di Messina, situata nello Stato di New York, a 80 miglia da Cedar.

Gli impresari sono Fraser & Brace, i medesimi che costruirono il tunnel della Pennsylvania Ry., sotto l'Hudson River, tra New York e New Jersey. Il riempimento che si sta eseguendo a Cedar prende una lunghezza di un miglio e un quarto, e vi sono impiegate 1089 persone, delle quali 450 italiani. Questa Compagnia è l'unica che ha dato lavoro per tutto l'inverno, trattandosi di lavoro nella roccia. Solo spese per qualche giorno durante i grandissimi freddi di quest'inverno. Il lavoro è molto pericoloso, e moltissimi operai sono rimasti vittime d'infortuni sul lavoro.

Le paghe degli operai variano da 17 soldi e mezzo per ora a 22 soldi, le ore di lavoro da 10 a 13, in genere dalle 7 ant. alle 12 e dalle 2 pom. alle 6 pom. La paga viene fatta ogni 15 del mese. La Compagnia fa pagare una ritenuta di 50 soldi per il dottore, cure mediche ed assicurazione.

Essendo il campo alquanto isolato da centri abitati, la Compagnia, per alleviare la solitudine ai suoi impiegati, ha costruito un club con sale di lettura e di musica. In questo Circolo sono a pensione 50 soci, che pagano \$ 25 al mese per vitto ed alloggio. Gli alloggi consistono in piccole stanze con due letti ciascuna. Di questo Circolo fanno parte solo Canadesi, Americani, Inglesi, cioè coloro che appartengono alla classe dei specializzati: foremen, contabili, macchinisti, elettricisti, falegnami, muratori, ecc., i quali hanno paghe superiori.

Per gli altri operai la Compagnia fornisce vitto ed alloggio per \$ 4,50 alla settimana. Il vitto si compone di tre pasti al giorno distribuiti in un locale apposito, munito di tavole, panche e stoviglie, il tutto tenuto con la massima pulizia e perfetto ordine. Gli alloggi sono composti di grandi capannoni in legname, provvisti di luce elettrica, di acqua e di riscaldamento. I letti sono in ferro con reti metalliche ed ottimi materassi.

Agli ammogliati la Compagnia passa piccoli capannoni, facendo pagare un tanto al mese.

(1) Da un rapporto del Cav. Moroni, R. Addetto dell'Emigrazione di Montreal.

A coloro che desiderano solo dormire nel campo e prepararsi il vitto da sè, la Compagnia fa pagare \$ 1,50 per il posto letto.

Gli impresari lasciano piena libertà ai loro lavoranti di mangiare e dormire anche fuori del campo, e la grande parte dei nostri vivono in locande, tenute da altri connazionali, pagando \$ 4 a 5 alla settimana per il vitto e \$ 1,50 per dormire.

I nostri possiedono presso il campo tre rivendite di generi alimentari ed una panetteria, con delle locande annesse.

A Cedar esiste un piccolo ospedale costruito dalla Compagnia, sotto la direzione di un giovane medico dell'Università di Montreal.

Secondo alcuni nostri connazionali, il lavoro è molto faticoso e pericoloso, ed essi asseriscono che la Compagnia fa fare loro delle ore di lavoro *extra*, senza poi dare il compenso stabilito. Altri italiani invece si dichiarano contenti della Compagnia; essi lavorano alle sue dipendenze da quattro o cinque anni, trasportandosi con essa nelle differenti località di nuovi lavori. Certo è che il lavoro è pericoloso, ed occorrono lavoranti esperti di lavori nella roccia e del maneggio della dinamite; infatti si è avuto a deplorare un grande numero d'infortuni, tra i quali risultarono vittime molti nostri connazionali. La Compagnia ha assicurato tutti i suoi operai contro gli infortuni sul lavoro.

Il signor Brace, uno dei due impresari, si è dichiarato molto soddisfatto degli italiani perchè buoni lavoratori e tranquilli e li preferisce ai polacchi ed ai bulgari.

Commissione Reale sul Lavoro nel British Columbia, Canada (1)

La Commissione Reale sul Lavoro, nominata nella provincia del British Columbia alla fine del 1912, ha presentato le sue proposte.

La più importante è la raccomandazione dell'obbligo dell'assicurazione di Stato e la rinnovazione della legge sopra gli infortuni sul lavoro (*Workmen's Compensation Act*). Per ora questa legge dovrebbe esser limitata solo a proteggere coloro addetti a lavori pericolosi, ma altri padroni avrebbero il diritto di richiedere per i loro operai l'applicazione di detta legge. I padroni verrebbero tassati di un tanto per cento, da stabilirsi sull'ammontare del ruolo delle paghe, basato sul *risk of his particular business*. L'operaio colpito da un infortunio avrebbe diritto al risarcimento dei danni dopo due settimane d'inabi-

(1) Rapporto del Cav. Moroni, R. Addetto dell'Emigrazione in Montreal.

lità dalla data della disgrazia, con l'indennizzo dal giorno dell'infortunio. I pagamenti devono essere eseguiti settimanalmente.

La quota dell'indennizzo dovrà stabilirsi dalla legislatura della provincia del British Columbia.

Le agenzie private di collocamento al lavoro vennero dichiarate inadatte e quindi ne è richiesta l'abolizione e la creazione di Uffici municipali gratuiti in ogni città con popolazione superiore a 10,000 abitanti. La Commissione propone la condanna di quei *foremen* o impresari che dividono con gli agenti privati di collocamento la commissione (bossatura) pagata dall'operaio per ottenere il lavoro.

Venne dato parere sfavorevole alla proposta del *Trade and Labor Council* di portare il minimo delle paghe giornaliere a \$4 al giorno, perché ciò rovinerebbe le industrie del British Columbia.

Non venne accettata la proposta della riduzione delle ore di lavoro ad otto ore per giornata.

Venne raccomandato di stabilire che i pagamenti dei salari dovuti agli operai devono essere fatti frequentemente ed a corti intervalli, per togliere l'abuso dei crediti da parte dei negozi delle differenti Compagnie, situati sopra i campi di lavoro.

In ultimo la Commissione reale raccomanda l'esclusione della razza asiatica dalla provincia del British Columbia.

Lavori minerari nell'India Inglese (1)

Nel distretto del R. Consolato generale di Calcutta le sole miniere in esercizio sono quelle di carbone, nelle quali è impiegata esclusivamente la mano d'opera indigena; non consta che vi siano occupati minatori italiani.

I salari corrisposti sono minimi ed adatti solamente agli indigeni; le condizioni sanitarie lasciano alquanto a desiderare.

I nostri minatori non avrebbero alcuna probabilità di trovare occupazione in queste miniere.

Nello Stato del Mysore, a circa due ore da Bangalore, è degno di nota il « *Kolar Gold Field* »: quivi sono impiegati nelle miniere d'oro circa 120 italiani in qualità di minatori, meccanici, muratori ed armatori di gallerie. I salari percepiti variano da un minimo di Rupie 75 (circa Lit. 125) ad un massimo di Rs. 200 (circa Lit. 340).

Il costo della vita è dalle Rs. 75 alle Rs. 100 per mese. Ogni operaio è provvisto di alloggio e servo gratuitamente. Gli operai europei sono generalmente addetti alla sorveglianza degli indigeni e solo in caso di assoluto bisogno prestano servizio diretto.

(1) Da rapporti del R. Consolo Generale in Calcutta e del R. Consolo in Bombay.

L'orario è di otto ore di lavoro al giorno; il trattamento per parte dei capi inglesi è soddisfacente.

Il clima di Kolar è buono e la salute degli operai è generalmente ottima.

Salvo qualche eccezione la Compagnia non assume personale con contratto e licenzia i dipendenti con un mese di preavviso.

Ai propri operai la Compagnia concede tre mesi di licenza ogni tre anni.

Vi è un piccolo circolo per gli operai italiani, istituito dalla stessa Compagnia: vi si ricevono giornali e periodici italiani settimanalmente. Esiste pure una chiesa nella quale celebrano sacerdoti italiani.

Stante la scarsa domanda di mano d'opera, non è consigliabile agli operai italiani di intraprendere un sì lungo viaggio per cercare occupazione al « *Kolar Gold Field* ». Molti operai vi arrivano con la speranza di trovar lavoro, ma restano delusi e devono essere spesso rimpatriati a spese del Governo perchè privi di mezzi di sussistenza.

Oltre le miniere d'oro e di carbone, vi sono in India miniere di mica, rame, ferro, ecc., ma in queste non viene impiegata che mano d'opera indigena con pochi inglesi addetti alla sorveglianza e direzione dei lavori.

La legislazione inglese contro gli infortuni sul lavoro non è estesa all'India. Qualche Società concede un piccolo indennizzo alle famiglie delle vittime di infortuni o morte, se europei; tale indennizzo si aggira per il solito intorno alle 50 lire sterline.

Avvertenza a chi intende recarsi al Giappone (1)

È assai difficile, per non dire impossibile, che un europeo possa trovare occupazione al Giappone, specialmente se non conosca bene la lingua inglese.

Al Giappone potrebbero recarsi solo capitalisti che intendessero tentare a loro rischio e pericolo nuove industrie, ma anche per essi il momento non può dirsi favorevole, data la crisi che anche il Giappone sta attraversando presentemente.

È quindi da sconsigliarsi nel modo più assoluto ad operai italiani di recarsi in Giappone ed in genere nell'Estremo Oriente se non abbiano in precedenza lavoro assicurato; tanto più che essi non potrebbero in nessun caso ottenere il rimpatrio gratuito da parte delle autorità consolari, non esistendo colà linee di navigazione italiane che concedano tali rimpatri.

(1) Da un rapporto di S. E. il Marchese Guiccioli, R. Ambasciatore a Tokyo.

INDICE

Atti Ufficiali del Ministero degli affari Esteri e del Commissariato dell'emigrazione:

1. R. Decreto 6 agosto 1914 che sospende l'emigrazione dei militari di tutte le categorie.	Pag. 3
2) Convenzione sanitaria tra il Regno d'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay	" 5
3) Decreto ministeriale 10 maggio 1914 che toglie il divieto dell'emigrazione all'Uruguay	" 17
4) Concorsi: Decreti relativi al concorso per un posto di Commissario dell'emigrazione.	" 18
GINO BUTI: <i>Note sul " Servizio dei rimpatri „ dal Nord America</i>	" 23
GINO BUTI: <i>La legge sulla circolazione (Currency act degli Stati Uniti.</i>	" 41
G. MORONI: <i>Le condizioni attuali dei lavori sulla grande Transcontinentale del Canada</i>	" 45
A. CARNELUTTI: <i>La mano d'opera italiana alla costruzione della ferrovia di montagna Bria-Furka-Disentis (Svizzera).</i>	" 51
V. A. TATTARA: <i>L'emigrazione italiana nel Regno Unito e nel Principato di Galles (Gran Bretagna) durante l'anno 1913</i>	" 57

LEGISLAZIONE SULL'IMMIGRAZIONE.

RUMANIA: Tassa di entrata agli operai stranieri immigranti e misure sanitarie alle quali sono sottoposti. (Rapporto e traduzione del cav. Olivotto, R. Vice Console presso la R. Legazione di Bucarest).	" 61
--	------

APPUNTI DI LEGISLAZIONE SULL'IMMIGRAZIONE.

Leggi che riguardano gli immigranti votate in alcuni Stati dell'Unione Americana nel 1913	" 67
---	------

LEGISLAZIONE SOCIALE.

Legge sulla tisi dei minatori del 1912 vigente nell'Unione Sudafricana (Note preliminari e traduzione del Sig. F. Laini, R. Vice Console in Johannesburg)	" 71
---	------

APPUNTI DI LEGISLAZIONE OPERAIA NEGLI STATI UNITI DEL NORD AMERICA.

a) Leggi che riguardano la pensione di vecchiaia approvate in alcuni Stati dell'Unione nel 1913	" 113
b) Leggi sulle ore di lavoro negli impieghi pubblici votate nel corso del 1913	" 114

c) Leggi sulle ore di lavoro negli impieghi privati votate nel corso del 1913	Pag. 116
d) Alcuni emendamenti alle leggi sul lavoro dello Stato di New-York nei riguardi della durata della giornata di lavoro.	" 117
e) Unione di lavoro e conflitti tra imprenditori ed operai	" 118

NOTIZIARIO.

Lavori ferroviari nello Stato di S. Paolo (Brasile)	" 121
Esperimento di colonizzazione tedesca al Paranà (Brasile)	" 121
Crisi al Paranà (Brasile)	" 122
Disoccupazione operaia in San Paolo (Brasile).	" 123
Disoccupazione operaia nello Stato di Rio Grande do Sul (Brasile).	" 123
Crisi di lavoro nello Stato di Pennsylvania (S. U. A.)	" 123
Emigranti entrati nel Porto di Santos (Brasile) dal gennaio al maggio 1914	" 125
Emigranti usciti dal Porto di Santos (Brasile) dal gennaio al maggio 1914	" 125
Condizioni degli italiani nel Campo di Cedar, Provincia di Quebec (Canada)	" 126
Commissione Reale sul lavoro nel British Columbia, Canada.	" 127
Lavori minerari nell'India Inglese	" 128
Avvertenza a chi intende recarsi al Giappone	" 129